
Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

Università degli studi di Roma
“La Sapienza”



Facoltà di Scienze Politiche

Tesi di Laurea in
Organizzazione internazionale

**LA COMMISSIONE PREPARATORIA
DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

Relatore
Chiar.mo Prof.
SERGIO MARCHISIO

Laureando
DANIELE PANFILO

Anno accademico
2002-2003

LA COMMISSIONE PREPARATORIA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

INDICE

Introduzione	p. 3
I. Le Regole di procedura e di prova	10
1. Lo svolgimento dei lavori nel corso delle prime cinque sessioni	10
2. Introduzione generale sul testo delle Regole di procedura e di prova	12
3. Le Regole di procedura	16
3.1. Gli interventi più incisivi realizzati dalla Commissione preparatoria nel campo della procedura	16
3.2. Due particolari problematiche di difficile soluzione	24
4. Le Regole probatorie	30
II. Gli Elementi dei crimini	37
1. Introduzione generale sul testo degli Elementi dei crimini	37
2. Problematiche generali relative agli Elementi dei crimini	40
3. Il crimine di genocidio	47
4. I crimini contro l'umanità	53
4.1. Premessa	53
4.2. Gli elementi dei crimini contro l'umanità	57
4.3. Gli elementi di tre crimini contro l'umanità	65
5. I crimini di guerra	71
5.1. Premessa	72
5.2. Gli elementi dei crimini di guerra	75
5.3. Gli elementi di due crimini di guerra	81

III. Il crimine d'aggressione	p. 88
1. I negoziati relativi al crimine d'aggressione nell'ambito della Commissione preparatoria	88
2. Considerazioni generali sull'aggressione	91
3. La definizione del crimine d'aggressione	95
4. Le condizioni per l'esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine d'aggressione	101
IV. I lavori conclusivi della Commissione preparatoria	110
1. Lo svolgimento dei lavori nel corso delle ultime cinque sessioni	110
2. Gli effetti sulla Commissione preparatoria degli eventi dell'11 settembre 2001 e della politica americana nei confronti della Corte penale internazionale	116
3. L'accordo che regola i rapporti tra la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite	124
4. I negoziati della Commissione relativi ai privilegi e alle immunità	129
4.1. L'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale	129
4.2. I principi di base sull'accordo di sede tra la Corte penale internazionale e il Regno dei Paesi Bassi	132
5. Le questioni finanziarie nell'ambito dei lavori della Commissione preparatoria	135
5.1. Premessa	135
5.2. Il Gruppo di lavoro sulle regole e il regolamento finanziario	137
5.4. I tre gruppi di lavoro sulle rimanenti questioni finanziarie	139
5.5. Il Gruppo di lavoro sul bilancio preventivo per il primo anno finanziario	146
6. Il procedimento per l'elezione dei giudici	148
Conclusioni	155
Bibliografia	162
Allegati	169
1. Sessioni della Commissione preparatoria	169
2. Organizzazione interna della Commissione preparatoria	170
3. Testi adottati dalla Commissione preparatoria	173

INTRODUZIONE

La Commissione preparatoria della Corte penale internazionale è stata istituita in base alla Risoluzione F dell'Atto finale annesso al Trattato istitutivo della Corte, adottato a Roma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002. Nel corso di questi quattro anni la Commissione preparatoria ha svolto i suoi lavori in dieci sessioni convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Gli incontri si sono svolti a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, nelle date stabilite da quattro diverse risoluzioni dell'Assemblea generale e vi hanno preso parte i rappresentanti degli Stati che avevano firmato l'Atto finale e di altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza. Il compito della Commissione, come stabilito dal par. 5 della Risoluzione F, è stato quello di elaborare una serie di proposte relative ai provvedimenti da adottare per la concreta istituzione e il buon funzionamento della Corte.

La Commissione ha concluso i suoi lavori il 12 luglio 2002, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dello Statuto della Corte. L'insieme dei testi e delle risoluzioni approvati dalla Commissione è stato riunito in un rapporto inviato alla prima riunione dell'Assemblea degli Stati parte, tenutasi dal 3 al 10 settembre 2002. In tale occasione, l'insieme di questi testi, con l'unica eccezione del procedimento per

l'elezione dei giudici, è stato definitivamente adottato dall'Assemblea degli Stati parte, organo assembleare della Corte.

I lavori della Commissione preparatoria s'inseriscono nell'ambito di un lungo processo che ha l'obiettivo di creare un meccanismo idoneo ad affidare alla giustizia i responsabili di gravi crimini, quali il genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra e di porre fine all'impunità spesso goduta da parte di coloro che commettono tali crimini.

Il principio della responsabilità penale individuale si è progressivamente affermato nel corso del XX secolo, nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale. Era regola generale dell'ordinamento internazionale che la responsabilità derivante dalla violazione di norme di condotta degli Stati non ricadesse sull'individuo organo che aveva posto in essere l'atto illecito, bensì sullo Stato nel quale egli operava. Tuttavia, all'inizio del XX secolo, comincia ad emergere il concetto di crimine internazionale dell'individuo, in particolare del crimine di guerra e l'esigenza di reagire non più a livello statale, ma a livello internazionale, colpendo gli individui organi responsabili di tali crimini.

Con la fine della prima guerra mondiale, le potenze vincitrici accusarono la Germania di essere responsabile moralmente dei danni subiti dai governi alleati e incolparono il Kaiser Guglielmo II per le violazioni tedesche alle leggi di guerra. Nel Trattato di Versailles del 1919 furono incluse delle norme per l'incriminazione del Kaiser (non, però, per i crimini di guerra, ma per "supremo oltraggio all'etica

internazionale e alla santità dei trattati”, art. 227) e dei responsabili dei crimini di guerra commessi dalla Germania. Tuttavia, tali previsioni rimasero senza seguito, essendosi il Kaiser rifugiato in Olanda ed avendo la Corte di Lipsia giudicato pochi ufficiali superiori. La vicenda dell’incriminazione del Kaiser, malgrado abbia sollevato notevoli perplessità, rappresenta l’inizio di una lunga evoluzione storica che ha portato all’adozione dello Statuto di Roma nel 1998.

In seguito alle stragi avvenute contro la popolazione armena nel 1915 sul territorio dell’Impero Ottomano, il Trattato di Sèvres del 1920, mai entrato in vigore, dispose il perseguimento degli ufficiali turchi responsabili delle stragi. Il successivo Trattato di Losanna del 1923 riconobbe l’amnistia generale concessa dalle autorità turche, pur riaffermando il principio di responsabilità individuale di coloro che avevano compiuto le stragi. Pertanto, i crimini contro l’umanità iniziavano a rappresentare, nell’ambito dell’ordinamento internazionale, fattispecie incriminatrici autonome.

La creazione di una giurisdizione penale internazionale fu seriamente discussa nel periodo tra le due guerre, al tempo della Società delle Nazioni. Nel 1937, la seconda parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del terrorismo prevedeva l’istituzione di un organo internazionale avente giurisdizione sugli individui. Tuttavia, tale Convenzione non entrò mai in vigore perché ratificata esclusivamente dall’India.

Fu solamente dopo la seconda guerra mondiale, con l’istituzione dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo, rispettivamente nel 1945 e nel 1946, che venne sancito il principio per cui certi crimini efferati

non dovevano più restare impuniti. L'aspetto rivoluzionario che i due Tribunali presentavano risiedeva, innanzitutto, nella determinazione della responsabilità penale individuale e successivamente, nell'ampliamento della categoria dei *delicta juris gentium*, che comprendeva non solo i crimini di guerra, ma anche i crimini contro l'umanità e i crimini contro la pace. Si è trattato dei due Tribunali più famosi e più contestati della storia del secolo scorso. Difatti, la categoria dei crimini contro l'umanità risultava totalmente nuova e si parlò per questo di un *crimen sine lege*. L'organo giudicante fu istituito *post factum* e costituito soltanto dalle Potenze vincitrici. Inoltre, la circostanza che si trattava di una giustizia dei vincitori comportava che ci si occupasse esclusivamente delle violazioni perpetrate dai cittadini degli Stati sconfitti.

Il 9 dicembre 1948, movendo dall'esperienza di quei processi, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava una Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio che, imponendo agli Stati di perseguire questo grave crimine, suggeriva la creazione di una giurisdizione internazionale per esso competente.

La persistente guerra fredda tra le due superpotenze paralizzò, di fatto, questi tentativi, rendendo vane le solenni dichiarazioni e l'impegno profuso. Fu soltanto nel 1989, su sollecitazione di un gruppo di Stati caraibici (in particolare, Trinidad e Tobago), che l'Assemblea generale chiedeva alla Commissione di diritto internazionale di esaminare la questione dell'istituzione di una Corte criminale internazionale.

Poco dopo, l'exasperarsi della guerra nella ex-Jugoslavia, con le terribili atrocità che la stavano segnando, portava il Consiglio di sicurezza ad istituire, mediante la risoluzione 827 del 25 maggio 1993, adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, un apposito Tribunale internazionale *ad hoc*, per i crimini commessi su quei territori, dopo il 1 gennaio 1991. Di particolare interesse è la competenza *ratione materiae* del Tribunale. Vi rientrano, innanzitutto, le violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, le violazioni alle leggi e alle consuetudini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità. Ad un anno e mezzo di distanza, il Consiglio di sicurezza approvava la risoluzione 1168 dell'8 novembre 1994 con la quale istituiva un analogo Tribunale sul Ruanda per giudicare sulle efferatezze commesse su quel territorio, caratterizzate da atti sistematici di genocidio.

Contemporaneamente, l'Assemblea generale istituiva un Comitato preparatorio con il compito di esaminare le principali questioni sollevate dal progetto di Statuto per una Corte penale internazionale, predisposto dalla Commissione di diritto internazionale nel 1994. Il Comitato preparatorio si è riunito sei volte, dal marzo 1996 all'aprile 1998.

La Conferenza per l'istituzione di una Corte penale internazionale si è svolta a Roma, dal 15 giugno al 17 luglio del 1998. Vi hanno partecipato i rappresentanti di 161 Stati e, in qualità di osservatori, 30 organizzazioni intergovernative e 137 organizzazioni non governative. Le cinque settimane di lavoro sono state difficili ed intense, ma si sono svolte in un clima di cooperazione e con

l'obiettivo di concludere positivamente la Conferenza. Il merito va attribuito ad un gruppo di Stati, i cosiddetti *like minded*, che hanno fortemente sostenuto l'adozione dello Statuto riuscendo ad orientare alcuni blocchi regionali sulle proprie posizioni. Inoltre, il ruolo non trascurabile avuto dalle organizzazioni non governative e la direzione determinata ed efficace dei lavori della Conferenza hanno ugualmente contribuito a determinare l'esito positivo della Conferenza. Lo Statuto di Roma è stato adottato con 120 voti favorevoli, 7 contrari e 21 astenuti.

La Commissione preparatoria si è riunita, per la prima volta, pochi mesi dopo la conclusione della Conferenza di Roma. Grazie alle esperienze maturate nel corso del XX secolo ed in particolare, alla prassi dei Tribunali *ad hoc*, la Commissione preparatoria ha potuto svolgere i suoi lavori mantenendo l'obiettivo della costituzione di una Corte indipendente, imparziale ed efficiente. Dunque, essa rappresenta l'ultima tappa di quel lungo processo iniziato molti decenni prima.

I 128 articoli dello Statuto hanno rappresentato una base sufficientemente solida ed articolata per permettere alla Commissione preparatoria di espletare i compiti che le erano stati affidati dalla Risoluzione F . Inoltre, si è dovuta porre una particolare attenzione a non alterare il contenuto dello Statuto che, in molte parti, è stato il risultato di delicati compromessi. D'altronde, lo Statuto può essere oggetto di emendamenti o di revisione esclusivamente in base all'art. 121 e all'art. 123 dello Statuto. Quest'ultimo articolo prevede, solo dopo sette anni dall'entrata in vigore del Trattato istitutivo della Corte, la convocazione di una Conferenza di revisione.

In base alla Risoluzione F, la Commissione ha avuto il compito di approvare otto progetti di testi di particolare importanza, tra i quali figurano le Regole di procedura e di prova, gli Elementi dei crimini, l'accordo che disciplina i rapporti tra la Corte e le Nazioni Unite e i regolamenti finanziari. Inoltre, è stata invitata a formulare delle proposte per una disposizione relativa al crimine d'aggressione.

In alcuni casi, si tratta di testi approvati in seguito a lunghi negoziati che hanno visto confrontarsi paesi distanti sia nelle concezioni giuridiche che negli interessi politici. Le problematiche affrontate dalla Commissione preparatoria sono state numerose e, talvolta, generate dal tentativo di alcune delegazioni di cogliere l'occasione per portare qualche ritocco alle disposizioni statutarie. I risultati ottenuti sono, dunque, il frutto di numerosi compromessi.

Inoltre, è stata avvertita, nel corso dei lavori della Commissione, la necessità di agevolare l'iniziale funzionamento della Corte attraverso l'adozione di una serie di risoluzioni su questioni essenzialmente pratiche, da inviare all'Assemblea degli Stati parte per una definitiva adozione.

Compito della Commissione è stato non soltanto di completare gli spazi residuali, ma anche di mettere a punto una serie di meccanismi indispensabili ad assicurare alla Corte l'efficienza necessaria per essere all'altezza delle funzioni ad essa assegnate. L'esigenza di rendere l'atto istitutivo della Corte operante il più presto possibile, ha comportato, per gli Stati che hanno partecipato ai lavori della Commissione preparatoria, una responsabilità politica che si è aggiunta a quella morale.

L'ampiezza degli argomenti affrontati dalla Commissione preparatoria, non ha reso possibile, in questo lavoro, uno studio dettagliato di tutti i documenti e di tutte le risoluzioni approvate da quest'organo. Ci si è concentrati, pertanto, sulle problematiche emerse nel corso dei negoziati e sui compromessi raggiunti tra gli Stati per superarle. Ciò nonostante, in tale analisi si è cercato di includere tutti i testi di maggiore rilevanza approvati dalla Commissione, descrivendo, inoltre, il contesto generale che ha caratterizzato le dieci sessioni di lavoro della Commissione stessa.

CAPITOLO I

LE REGOLE DI PROCEDURA E DI PROVA

1. Lo svolgimento dei lavori nel corso delle prime cinque sessioni

Pochi mesi dopo l'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, l'8 dicembre 1998, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava la risoluzione n. 53/105, che prevedeva la

convocazione di tre sessioni di lavoro della Commissione preparatoria nel corso del 1999. Analogamente, l'Assemblea generale adottava, il 9 dicembre 1999, la risoluzione n. 54/105 per la convocazione di tre ulteriori sessioni per l'anno 2000. Le prime cinque sessioni della Commissione preparatoria si sono svolte, rispettivamente, nel 1999, dal 16 al 26 febbraio, dal 26 luglio al 13 agosto e dal 29 novembre al 17 dicembre e, nel 2000, dal 13 al 31 marzo e dal 12 al 30 giugno.

Nel corso della prima sessione, la Commissione si è occupata della propria organizzazione interna, eleggendo come Presidente Philippe Kirsch (Canada) e, come vice-Presidenti, Muhamed Sacribey (Bosnia-Herzegovina), Medard R. Rwelamira (Sud Africa) e George Winston McKenzie (Trinidad e Tobago). Inoltre, è stato eletto come Relatore Salah Suheimat (Giordania). Successivamente, con lo scopo di facilitare il proprio lavoro, la Commissione ha istituito due Gruppi di lavoro: uno sulle "Regole di procedura e di prova" coordinato da Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentina) e uno sugli "Elementi dei crimini" coordinato da Herman von Hebel (Paesi Bassi). L'istituzione di un Gruppo di lavoro sul crimine d'aggressione non è avvenuta che a partire dalla terza sessione ed è stato scelto come coordinatore Tuvaku Manongi (Tanzania).

Malgrado per alcuni frangenti i negoziati in seno alla Commissione siano stati particolarmente difficili, le prime cinque sessioni si sono svolte in un clima meno teso rispetto alla Conferenza di Roma. Difatti, essa ha dovuto affrontare numerose questioni in un lasso di tempo relativamente breve perché la Risoluzione F prevedeva che l'approvazione definitiva dei progetti di testi sulle Regole di

procedura e di prova e sugli Elementi dei crimini, dovesse avvenire prima del 30 giugno 2000¹. Ciò ha comportato che i lavori si siano concentrati su questi due testi, rinviando alle ultime sessioni i negoziati sulle altre questioni da affrontare.

Una caratteristica che ha contraddistinto gli sforzi per istituire una Corte penale internazionale permanente è stata il grande contributo fornito dalle organizzazioni non governative e dalle organizzazioni intergovernative. Tale contributo non è mancato ai lavori della Commissione preparatoria, che ha ricevuto numerosi documenti e progetti di testi da queste organizzazioni. Per gli Elementi dei crimini, si è trattato di una serie di documenti sui crimini di guerra preparati dal Comitato internazionale della Croce Rossa e un rapporto sull'incontro intersessionale di Siracusa svolto dal 31 gennaio al 6 febbraio 2000 presso l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali. Per le Regole di procedura e di prova, il gruppo di lavoro ha usufruito di un progetto di testo relativo alle disposizioni sul processo elaborato all'Istituto di Siracusa, in un incontro intersessionale svolto dal 21 al 27 giugno 2000 e di un altro progetto di testo elaborato in un seminario svolto a Parigi nel maggio 1999, sul ruolo delle vittime nell'ambito della Corte².

Dopo cinque sessioni di lavoro, il 30 giugno 2000, la Commissione preparatoria ha approvato, tramite *consensus*, i progetti

¹ LEANZA U., *The Rome Statute and its Annexes: Update on the Work of the Preparatory Commission*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, p. 68.

² HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court*, in *The American Journal of International Law*, 2000, p. 774.

di testi sugli Elementi dei crimini e sulle Regole di procedura e di prova.

2. Introduzione generale sul testo delle Regole di procedura e di prova

Il testo sulle Regole di procedura e di prova è composto da 225 articoli suddivisi in 12 capitoli. Tali Regole hanno lo scopo di rendere operative le norme contenute dal capitolo 2 al capitolo 10 dello Statuto della Corte, con l'eccezione delle norme sulla definizione dei crimini, in quanto oggetto del testo sugli Elementi dei crimini. Benché le Regole non seguano esattamente la medesima struttura dello Statuto, esse sono ordinate in maniera logica, per facilitarne l'uso e la comprensione. Riguardano un insieme di questioni molto ampie, come l'amministrazione e la composizione della Corte, la competenza e l'ammissibilità, le disposizioni applicabili alle diverse fasi del procedimento e, ancora, il processo, le pene, l'appello e la revisione. Di particolare interesse è la struttura del capitolo 4, sulle disposizioni applicabili alle diverse fasi del procedimento, perché raggruppa le regole relative al procedimento penale. Si compone di quattro sezioni e riunisce nelle sezioni 1 e 2 le regole di natura probatoria e nella sezione 3 le regole relative alle vittime e ai testimoni.

Tuttavia, sia le Regole di procedura che le Regole probatorie erano già state oggetto di disposizioni nell'ambito dello Statuto di Roma, non solo sotto forma di principi generali, ma anche di articoli dettagliati che specificavano tali principi con più esattezza. La

Commissione si è dovuta occupare delle questioni la cui disciplina era stata espressamente rinviata dallo Statuto alle Regole, tra cui: le condizioni per l'intervento delle vittime nel procedimento (art. 15, par. 3), motivi di esclusione della responsabilità penale non esplicitamente contemplati nello Statuto (art. 31, par. 3), disposizioni relative alle prove (art. 69), disposizioni relative alla procedura per l'appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena (art. 81, par. 1). Inoltre, nessuna disposizione statutaria escludeva che le Regole si occupassero anche di altre questioni³. Dunque, le Regole di procedura e di prova hanno avuto l'obiettivo principale di "puntellare" le norme dello Statuto e, solo ove necessario, di integrarle con disposizioni più dettagliate⁴.

La tutela dell'integrità dello Statuto, che è il risultato di delicati compromessi raggiunti a Roma dopo anni di negoziati, è stato uno degli aspetti più importanti che ha influito sull'elaborazione delle Regole. Il compito non è stato semplice, perché alcune delegazioni hanno tentato di alterare l'interpretazione dello Statuto attraverso i lavori della Commissione. Se la tutela dell'integrità dello Statuto ha, da un lato, rappresentato una necessità politica, dall'altro lato ha corrisposto all'adempimento di un obbligo giuridico. Difatti, lo Statuto stabilisce chiaramente la subordinazione delle Regole nei confronti delle norme statutarie: "In caso di conflitto fra lo Statuto e le Regole di procedura e di prova, prevale lo Statuto", (art. 51, par. 5).

³ SCHABAS W. A., *Follow up to Rome: Preparing for Entry Into Force of the International Criminal Court Statute*, in *Human Rights Law Journal*, 1999, p. 162.

⁴ FERNANDEZ DE GURMENDI S., *The Rome Statute and its Annexes: Update on the Work of the Preparatory Commission*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, p. 71.

L'art. 51, par. 5, dello Statuto riflette un principio generale del diritto delle organizzazioni internazionali, in base al quale le norme dei regolamenti, adottati dagli organi delle organizzazioni, si pongono in posizione gerarchica subordinata rispetto a quelle del trattato istitutivo. I regolamenti, che hanno la funzione di integrare le norme del trattato istitutivo, costituiscono una fonte secondaria, o derivata, dell'ordinamento interno delle organizzazioni internazionali, la cui fonte primaria è rappresentata dallo Statuto⁵.

La decisione di affidare agli Stati l'elaborazione delle Regole di procedura e di prova attraverso i lavori della Commissione preparatoria, ha rappresentato una novità rispetto al metodo prescelto per i Tribunali internazionali precedentemente istituiti. Di solito, il potere di adottare le Regole di procedura e di prova veniva affidato direttamente ai Giudici dell'organismo giurisdizionale⁶. La decisione di optare per un metodo diverso è il risultato di un compromesso raggiunto alla Conferenza di Roma tra due posizioni differenti. Mentre la Francia era favorevole ad inserire nello Statuto Regole di procedura e di prova dettagliate, l'Australia e i Paesi Bassi auspicavano l'adozione di due atti ulteriori: le Regole di procedura e di prova, per rendere operative le norme dello Statuto, e il Regolamento della Corte, per disciplinare i dettagli minori necessari per un suo corretto funzionamento. Il compromesso raggiunto si è concretizzato negli articoli 51 e 52 dello Statuto. L'art. 51 affida alla Commissione preparatoria, dunque agli Stati, la stesura delle Regole di procedura e

⁵ DRAETTA U., *Principi di diritto delle Organizzazioni internazionali*, Milano, 1997, pp. 139 ss.

⁶ Vedi Art. 15 Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia e Art. 14 Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

di prova, mentre l'art. 52 attribuisce ai giudici il compito di elaborare il Regolamento della Corte. Queste due disposizioni statutarie sono il frutto di una tendenza generale, manifestata da numerose delegazioni di Stati presenti sia alla Conferenza di Roma sia alle sessioni della Commissione, avente come obiettivo quello di elaborare Regole molto precise e dettagliate, con lo scopo di lasciare poco spazio alla discrezionalità dei giudici della Corte⁷.

La Corte è composta da 18 giudici che devono essere selezionati “fra persone che godono di un’elevata considerazione morale... e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l’esercizio delle massime cariche giudiziarie” (art. 36, par. 3). I candidati devono avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, oppure un’esperienza riconosciuta del diritto internazionale. Essi restano in carica per nove anni⁸. La Commissione preparatoria si è occupata del sistema dell’elezione dei giudici solo durante le ultime sessioni, in quanto si riteneva necessario integrare l’art. 36 con nuove disposizioni volte a migliorarne l’esecuzione.

Il Gruppo di lavoro sulle Regole di procedura e di prova ha dovuto affrontare problemi di ordine diverso. Prima di tutto, le contrapposizioni che avevano caratterizzato la Conferenza di Roma si sono riproposte nell’ambito dei lavori della Commissione preparatoria. Inoltre, per quel che riguarda le regole di procedura, la decisione di affidare determinate materie alla Commissione è stata presa, talvolta, indipendentemente dal loro nesso logico o tecnico alle

⁷ FERNANDEZ DE GURMENDI S., *The Rome Statute and its Annexes*, cit., pp. 75 ss.

⁸ TISCI G., *La Corte penale internazionale*, Napoli, 1999, pp. 77 ss.

Regole stesse. Altre volte, la difficoltà di raggiungere un consenso unanime su questioni che consentivano soluzioni molteplici, ha spinto gli Stati a rinviare le discussioni alla Commissione preparatoria⁹. Tuttavia, è nel campo probatorio che i lavori sulle Regole di procedura e di prova hanno riscontrato le maggiori difficoltà per raggiungere delle soluzioni. La causa di fondo di tali difficoltà è da individuare nelle contrapposizioni tra i sostenitori del sistema giuridico di *common law* e quelli del sistema giuridico di *civil law*¹⁰.

3. Le Regole di procedura

3.1. Gli interventi più incisivi realizzati dalla Commissione preparatoria nel campo della procedura

La stesura delle regole di procedura ha richiesto, da parte dei membri delle delegazioni presenti ai lavori della Commissione preparatoria, un lavoro complesso. Gli interventi più incisivi realizzati nel campo della procedura sono il risultato di negoziati caratterizzati da problematiche di non facile soluzione.

La questione delle lingue ufficiali e delle lingue di lavoro costituisce spesso una fonte di tensione nel corso di conferenze intergovernative, in quanto funge da catalizzatore dell'insofferenza diffusa nei confronti di forti egemonie culturali che riflettono, a loro

⁹ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence: I) Le Regole di procedura*, in *Diritto penale e processo*, 2000, p. 1270.

¹⁰ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II) Le Regole probatorie*, in *Diritto penale e processo*, 2000, p. 1402.

volta, egemonie politiche. Le delegazioni degli Stati, le cui lingue non erano state incluse tra le lingue ufficiali o di lavoro nello Statuto di Roma, non hanno mancato di avanzare le loro rivendicazioni durante i lavori della Commissione preparatoria¹¹.

L'art. 50 dello Statuto della Corte prevede che una lingua ufficiale (ossia l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo) diversa dal francese e dall'inglese, le due lingue di lavoro della Corte, possa essere usata come lingua di lavoro. Il compito della Commissione preparatoria è stato stabilire in quali occasioni ciò potesse avvenire. Le forti pressioni delle delegazioni di lingua spagnola hanno portato alla regola 41, in base alla quale una lingua ufficiale, diversa dal francese e dall'inglese, può essere usata, se è compresa dalla maggioranza di coloro che sono coinvolti nel caso specifico, oppure se il Procuratore e la difesa ne fanno apposita richiesta.

La normativa sulle vittime ha rappresentato una delle questioni più significative affrontate in merito alle regole di procedura.

Lo Statuto già disciplinava in parte la materia, riconoscendo alle vittime il diritto di partecipare alle diverse fasi del procedimento penale. Si trattava di un importante passo avanti rispetto ai Tribunali internazionali creati dopo la seconda guerra mondiale o ai più recenti Tribunali *ad hoc*, perché alle vittime veniva accordata la possibilità di dare un aiuto concreto all'amministrazione della giustizia¹².

¹¹ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence: I*, cit., p. 1270.

¹² FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Victims and Witnesses*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 427.

Nello Statuto sono stati stabiliti i principi generali per la protezione delle vittime e per la loro partecipazione al procedimento. Le regole di procedura hanno ulteriormente ampliato le disposizioni in materia, apportando una definizione delle vittime, specificando con più precisione le norme sulla loro protezione, stabilendo un regime coerente per la partecipazione delle vittime al procedimento e indicando regole per la richiesta di riparazioni. Le maggiori controversie nell'ambito della Commissione si sono create in merito alla definizione delle vittime e alla loro partecipazione al procedimento penale¹³.

Nel corso dei negoziati precedenti alla Conferenza di Roma, erano state presentate due proposte alternative per una definizione delle vittime. La prima, appoggiata dalle organizzazioni non governative e da alcuni Stati, si riferiva alla definizione ampia contenuta nella Dichiarazione sui principi di base per la giustizia a favore delle vittime, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, mentre la seconda consisteva in una definizione più restrittiva. Tuttavia, nel corso della Conferenza si è preferito tralasciare la questione per la mancanza di un sostegno diffuso a favore dell'una o dell'altra proposta¹⁴.

Con l'inizio dei lavori della Commissione le due proposte sono state ripresentate in seno al Gruppo di lavoro sulle Regole di procedura e di prova. Nel maggio 1999, un seminario sul ruolo delle vittime è stato ospitato dal governo francese nella città di Parigi, dove

¹³ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 783.

¹⁴ FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2000, p. 313.

sono state affrontate discussioni su una possibile definizione delle vittime. Numerose delegazioni temevano che una definizione troppo ampia avrebbe sommerso la Corte di richieste di riparazioni nonché di richieste di partecipazione ai procedimenti. Esse erano favorevoli ad una soluzione più realistica, per permettere alla Corte di funzionare efficacemente¹⁵. Al contrario, numerose organizzazioni non governative spingevano per l'inclusione di una definizione ampia, sulla base della Dichiarazione adottata dall'Assemblea generale nel 1985.

Non essendosi trovata una soluzione, la Commissione preparatoria ha deciso di posticipare le discussioni alle successive sessioni di lavoro.

Difatti, è soltanto alla quinta sessione che le discussioni sono riprese in maniera costruttiva. Malgrado la maggioranza delle delegazioni appoggiasse una definizione ampia, la necessità di assicurare il buon funzionamento della Corte le ha spinte a considerare soluzioni diverse. Alla luce di questa nuova esigenza, un gruppo di Stati arabi ha presentato una nuova proposta, semplice e chiara, con lo scopo di eliminare qualsiasi fonte di contrapposizione. Il primo paragrafo di tale proposta, che consisteva in una definizione poco dettagliata delle persone fisiche intese come vittime, ha riscosso un consenso quasi unanime. Al contrario, il secondo paragrafo, che si riferiva alle persone giuridiche, ha sollevato nuove perplessità.

Il Regno Unito, in particolare, temeva che l'inclusione delle persone giuridiche tra le vittime della Corte avrebbe potuto destinare

¹⁵ FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Victims and Witnesses*, cit., p. 429.

le sue poche risorse finanziarie a favore di potenti imprese private¹⁶. Al contrario, altre delegazioni ritenevano che, spesso, vittime di alcuni crimini di guerra, come gli attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza, a monumenti storici e a ospedali¹⁷, potessero essere anche delle persone giuridiche.

Per superare quest'ultima *impasse* si è trovata una soluzione di tipo terminologico, inserendo nel secondo paragrafo della proposta il verbo inglese *may*. Viene così attribuito alla Corte il ruolo decisivo di arbitro finale, essendo essa libera di decidere caso per caso se qualificare come vittime eventuali persone giuridiche¹⁸.

Dunque, il testo della regola 85, che è il risultato di lunghi e complessi negoziati, definisce le vittime nel modo seguente:

“ For the purposes of the Statute and the Rules of Procedure and Evidence:

(a) “Victims” means natural persons who have suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of the Court .

(b)Victims may include organizations or institutions that have suffered direct harm to any of their property, which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes.”

Per quanto riguarda la partecipazione delle vittime al procedimento penale, lo Statuto stabilisce, all'art. 68, par. 3, che le

¹⁶ *Ibidem*, p. 433.

¹⁷ Vedi Art. 8, paragrafo 2 (b) (ix) e (e) (iv) dello Statuto della Corte penale internazionale.

¹⁸ FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 315.

opinioni delle vittime possano essere esaminate quando siano coinvolti i loro interessi. In via indiretta, anche gli articoli 15 e 19 riguardano la medesima materia. Difatti, alle vittime vengono attribuiti diritti precisi, come quello di essere rappresentate (art. 15, par. 3) e di presentare delle osservazioni (art. 19, par. 3), diritti che possono essere fatti valere nel corso di un procedimento. Dunque, lo Statuto attribuisce alle vittime la possibilità di far valere i propri diritti ed interessi attraverso la loro partecipazione al procedimento penale ma, non essendo stabilita una procedura specifica per la loro partecipazione, la Commissione preparatoria si è assunta il compito di definirla nelle Regole. Si è trattato di stabilire come e quando i giudici possono ammettere la partecipazione delle vittime.

Le discussioni in seno alla Commissione preparatoria si sono svolte partendo da due proposte. La prima, presentata dall’Australia, prevedeva una sola regola sulla presentazione delle opinioni delle vittime. L’altra, presentata dalla Francia, suggeriva l’adozione di un insieme di regole, per disciplinare tutti gli aspetti della loro partecipazione.

Il testo sulle Regole di procedura e di prova prevede che le vittime debbano inoltrare una richiesta al giudice procedente, il quale, se non la rigetta, stabilisce le modalità della loro partecipazione (regola 89). Una copia deve essere trasmessa dalla Cancelleria della Corte al Procuratore e alla difesa. Le vittime possono avvalersi di un rappresentante legale. Tuttavia, se il numero di vittime ammesse a partecipare al procedimento è elevato, la Corte può richiedere che scelgano uno o più rappresentanti legali in comune. Il giudice decide

sull'ammissibilità delle domande, tenendo conto del procedimento in cui si inseriscono, dei diritti dell'imputato, della vittima e dell'esigenza di svolgere un processo giusto, imparziale e rapido. Pertanto, si è reso effettivo l'art. 68 dello Statuto, attribuendo al giudice il potere di decidere caso per caso¹⁹.

Tali regole rappresentano il delicato equilibrio raggiunto in seno alla Commissione preparatoria, tra coloro che auspicavano per le vittime un ruolo simile alla parte civile, prevista da alcuni ordinamenti interni e coloro che temevano che un numero elevato di vittime ammesse a partecipare al processo, avrebbero impedito alla Corte di funzionare efficacemente²⁰. La soluzione adottata riflette, indubbiamente, un compromesso tra i principi e le regole del sistema di *civil law* e i principi e le regole del sistema di *common law*²¹.

La contrapposizione tra i giuristi di tradizione di *common law* e i giuristi di tradizione di *civil law* ha reso difficili i negoziati sulle regole di procedura, anche in altri casi.

Le maggiori difficoltà si sono riscontrate per la stesura della regola 140 sulle disposizioni per la condotta di un processo. Mentre le regole di procedura dei Tribunali *ad hoc* creati negli anni '90 riflettevano chiaramente il modello accusatorio, lo Statuto della Corte penale internazionale non ha disciplinato direttamente la materia. L'unica norma che riguarda lo svolgimento del processo è l'art. 64, par. 8, lett. b, che attribuisce al giudice il compito, nel condurre un processo, di assicurarne uno svolgimento equo ed imparziale.

¹⁹ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence: I*, cit., p. 1271.

²⁰ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 783.

²¹ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence: I*, cit., p. 1271.

La mancanza di un'indicazione precisa di uno schema da seguire per lo svolgimento del processo, ha contribuito a rendere i dibattiti in seno alla Commissione preparatoria molto accesi, tra coloro che sostenevano le regole del sistema inquisitorio e coloro che sostenevano le regole del sistema accusatorio. Si tratta delle due linee fondamentali secondo le quali può essere strutturato un processo penale. Nel processo di tipo accusatorio, l'accusa e la difesa sono su un piano di assoluta parità e il giudice si pone come arbitro imparziale, non avendo alcun potere d'iniziativa nell'acquisizione delle prove. Il sistema accusatorio nasce dalla tradizione del diritto romano ed oggi trova la sua piena attuazione negli ordinamenti di *common law*. Il processo di tipo inquisitorio è caratterizzato dalla concentrazione delle funzioni dell'accusa e del giudice in un medesimo soggetto che, provvedendo alla ricerca delle prove, assume la veste di giudice accusatore. Il rito di tipo inquisitorio ha avuto una forte influenza nei paesi dell'Europa mediterranea. Tuttavia, occorre precisare che in nessuno Stato il sistema accusatorio o il sistema inquisitorio sono accolti *in toto*, per quanto riguarda le applicazioni concrete²².

Gli stessi Tribunali *ad hoc* hanno sviluppato nella pratica un sistema misto, con elementi di entrambi i sistemi²³.

Queste tendenze si sono concretizzate in seno alla Commissione preparatoria in due diverse proposte. Da una parte, i giuristi di *civil law* che vedevano nei giudici i soli arbitri del procedimento e,

²² TRANCHINA G. *Il processo penale e le sue caratteristiche*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Siracusano D., Milano, 1994, pp. 33 ss.

²³FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 297.

dall'altra, i giuristi di *common law* che insistevano per inserire uno schema procedurale, a loro avviso essenziale per assicurare un processo equo ed imparziale²⁴. La regola 140 offre ampio margine di discrezionalità alla Corte, lasciandola libera di determinare un proprio approccio e proprie soluzioni, accogliendo, così, la tesi dei giuristi di *civil law*. Tuttavia, al fine di evitare la totale opposizione dei giuristi di *common law*, sono state inserite nella regola 140 alcune linee guida da seguire in tutti i procedimenti. In tal modo, si è raggiunto un compromesso tra le due diverse posizioni, facilitando l'approvazione finale della regola.

3.2. Due particolari problematiche di difficile soluzione

Nello Statuto di Roma sono contenute numerose disposizioni che disciplinano materie fondamentali come la giurisdizione della Corte o l'ammissibilità di un caso. Si tratta di norme di primaria importanza, non solo per il funzionamento della Corte, ma anche per determinare la natura stessa dell'organismo giurisdizionale. Tali norme indicano la competenza *ratione materiae* (art. 5), *ratione temporis* (art. 11), *ratione personae* della Corte, i meccanismi di attivazione (art. 13), i principi generali del diritto penale internazionale, come il principio di legalità (art. 22, art. 23), il principio d'irretroattività della legge penale (art. 24), il principio *ne*

²⁴FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Reconciling Differences between Legal Systems*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 252.

bis ne idem (art. 20). Inoltre, si tratta di norme che influiscono in maniera decisiva nei rapporti tra gli Stati e la Corte, che sono regolati, in via primaria, dal principio di complementarità tra la giurisdizione della Corte e quella dei singoli Stati membri (art. 1).

Dunque, ben consapevoli del delicato equilibrio di interessi che queste norme rappresentavano, le delegazioni che hanno partecipato ai lavori della Commissione preparatoria hanno evitato qualsiasi loro modifica e si sono impegnate ad approvare esclusivamente quelle norme necessarie ad attuare il buon funzionamento della Corte²⁵.

Intensi dibattiti si sono svolti a proposito delle conseguenze della dichiarazione di accettazione della competenza della Corte da parte di uno Stato terzo.

La competenza della Corte si basa sul principio della competenza penale territoriale e non sulla teoria dell'universalità della competenza penale²⁶. Difatti, l'art. 12 dello Statuto prevede che alla ratifica dello Statuto consegua l'accettazione automatica della giurisdizione della Corte nei confronti dei *core crimes* (crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimine di genocidio), ma nessuna disposizione statutaria prevede una giurisdizione di tipo universale. Tuttavia, è possibile che uno Stato terzo, tramite un'apposita dichiarazione da depositare in Cancelleria, accetti la competenza della Corte (art. 12, par. 3).

²⁵ FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 325.

²⁶ BASSIOUNI M. C., *Cour pénale internationale. Ratification et mise en œuvre dans les législations nationales: Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale*, in *Revue internationale de droit pénal*, 2000, p. 9.

Le maggiori discussioni in seno alla Commissione preparatoria si sono concentrate sul crimine oggetto di tale competenza. L'art. 12, par. 3, si riferisce al "crimine in questione" (*the crime in question*). Alcune delegazioni erano favorevoli ad un'interpretazione ampia della norma, mentre altre appoggiavano un'interpretazione più restrittiva. Alla fine si è optato per un'interpretazione ampia, stabilendo che la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte da parte di uno Stato terzo non può vincolare la competenza della Corte ad un unico crimine, ma si estende automaticamente a tutti i crimini rilevanti per lo Statuto della Corte penale internazionale (regola 44, par. 2)²⁷.

La quinta sessione della Commissione preparatoria è stata contraddistinta da negoziati particolarmente difficili, in seguito ad una proposta presentata dagli Stati Uniti, che ha quasi impedito l'approvazione tramite *consensus* dell'intero testo delle Regole di procedura e di prova. Si trattava di una proposta formulata in due parti, già circolata in maniera informale alla quarta sessione. La prima parte della proposta consisteva in una regola di procedura collegata all'art. 98, par. 2, mentre la seconda in una disposizione da introdurre nell'Accordo che regola i rapporti tra la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite.

L'art. 98 dello Statuto di Roma disciplina la materia che riguarda il dovere degli Stati di rispettare gli obblighi derivanti da norme di natura internazionale sull'immunità diplomatica e l'estradizione. L'art. 98 stabilisce, nel primo paragrafo, che la Corte non può richiedere la consegna di una persona, se ciò comporta per lo

²⁷ FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 326.

Stato la violazione dei suoi obblighi internazionali in materia d'immunità degli Stati o d'immunità diplomatica. Il secondo paragrafo estende il medesimo principio agli obblighi derivanti da accordi internazionali, che prevedono il consenso dello "Stato d'invio" per l'estradizione o la consegna del proprio cittadino allo "Stato richiesto". Pertanto, l'art. 98 attiene a questioni giuridicamente complesse e politicamente delicate²⁸.

L'idea alla base della proposta statunitense era quella di inserire nelle regole una norma che stabilisse che la Corte non poteva venir meno agli obblighi derivanti da accordi internazionali da essa stipulati e, successivamente, prevedere, nell'Accordo per i rapporti tra la Corte e le Nazioni Unite, un articolo che impedisse alla Corte di richiedere la consegna del cittadino di uno Stato non parte dello Statuto, senza il consenso di tale Stato²⁹.

Alla quinta sessione, la delegazione statunitense ha deciso di sottoporre all'approvazione del Gruppo di lavoro sulle Regole di procedura e di prova esclusivamente la prima parte della proposta, quella che riguardava espressamente le regole di procedura, preferendo rinviare le discussioni sulla seconda parte alle successive sessioni della Commissione.

Trentanove delegazioni su quarantacinque hanno criticato tale proposta, in quanto la maggior parte di esse era contraria all'introduzione di un'ulteriore disposizione che completasse l'art. 98

²⁸ HARHOFF F., MOCHOCHOKO P., *Cooperation Under Article 98*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 665.

²⁹ *Ibidem*, p. 667.

e molte ritenevano che la nuova proposta potesse intaccare l'integrità dello Statuto³⁰.

Nel presentare formalmente le loro argomentazioni, gli Stati Uniti hanno posto l'accento su quattro tipi di considerazioni: la nuova regola collegata all'art. 98 era da considerare separatamente dalla seconda parte della proposta, la regola era perfettamente conforme allo Statuto, lo scopo dell'art. 98 non era limitato ad accordi bilaterali tra Stati ed, infine, anche nel caso in cui un individuo si fosse consegnato spontaneamente alla Corte, la Corte avrebbe dovuto assicurarsi che ciò non fosse stato in contrasto con eventuali accordi internazionali³¹.

Molte delegazioni hanno risposto alle considerazioni statunitensi precisando che, a loro avviso, era impossibile dividere le due parti della proposta e che, prese insieme, esse costituivano, indubbiamente, una modifica dello Statuto. Nonostante ciò, molte delegazioni temevano che una loro totale opposizione avrebbe impedito l'approvazione tramite *consensus* del testo delle Regole di procedura e di prova, indebolendo così l'intero testo delle regole³².

Al fine di trovare un compromesso che evitasse la rottura con gli Stati Uniti ma che non alterasse il contenuto dello Statuto, la Germania ha elaborato una nuova proposta per una disposizione da inserire nelle regole che fosse collegata all'art. 98, come auspicato dagli Stati Uniti. Si trattava, però, di usare semplicemente nel testo

³⁰ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 786.

³¹ HARHOFF F., MOCHOCHOKO P., *Cooperation Under Article 98*, cit., p. 668.

³² *Ibidem*, p. 669.

della nuova regola il termine generico di: “accordo internazionale”.

L’attuale regola 195, par. 2, stabilisce:

“The Court may not proceed with a request for the surrender of a person without the consent of a sending State if, under article 98, paragraph 2, such a request would be inconsistent with obligations under an international agreement pursuant to which the consent of a sending State is required prior to the surrender of a person of that State to the Court.”

Tuttavia, numerose delegazioni hanno manifestato il loro disappunto per il risultato ottenuto. In particolare la Costa d’Avorio, solo in seguito a forti pressioni, ha rinunciato a richiedere il voto finale per l’approvazione dell’intero testo delle regole. Ciò, naturalmente, non ha impedito, nelle dichiarazioni finali rilasciate in seduta plenaria della quinta sessione della Commissione, di far presente le sue posizioni:

“On the subject of the article 98, paragraph 2, ..., my delegation remains unsatisfied as it considers that the proposal contained in document PCNICC/2000/WGRPE(9)/RT.2,..., would be nothing less than an amendment to the Rome Statute³³”.

Allo stesso modo, altre delegazioni, in particolare Samoa, hanno precisato che il termine “accordo internazionale” deve intendersi come indicante esclusivamente accordi tra Stati, benché, in linea teorica,

³³ Vedi *Summary of Statements Made in Plenary in Connection with the Adoption of the Report of the Working Group on the Rules of Procedure and Evidence and the Report of the Working Group on Elements of Crime*, in PCNICC/2000/INF/4.

possa riguardare anche accordi conclusi tra soggetti diversi³⁴. Il Portogallo, Presidente di turno dell'Unione Europea, dopo essersi congratulato per l'esito positivo del negoziato sulla proposta statunitense, ha affermato che la regola approvata non può essere interpretata in maniera contraria alle disposizioni statutarie³⁵.

Le motivazioni che hanno spinto gli Stati Uniti a presentare una simile proposta vanno ricercate in ciò che essi considerano il "tallone d'Achille" dello Statuto di Roma, ossia le disposizioni relative agli Stati terzi.

Lo Statuto prevede che la Corte possa esercitare il suo potere giurisdizionale se il crimine è stato commesso dal cittadino o sul territorio di uno Stato che ha ratificato lo Statuto. Ciò comporta che il cittadino di uno Stato terzo, responsabile di un crimine perpetrato sul territorio di uno Stato parte, possa essere perseguito dalla Corte anche se lo Stato terzo non ha accettato la giurisdizione della Corte tramite un'apposita dichiarazione.

Per Washington è di primaria importanza che la Corte funzioni come un organismo giurisdizionale fondato sul consenso degli Stati. In base alle norme sul diritto dei trattati, uno Stato non può essere vincolato dalle disposizioni di un accordo internazionale senza il suo consenso. E' questo un principio accolto nel diritto internazionale dai tempi più remoti, enunciato con i termini *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Successivamente, è stato codificato nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, nell'art. 34³⁶. Pertanto, la

³⁴ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 786.

³⁵ Vedi *Summary of Statements*, cit., PCNICC/2000/INF/4.

³⁶ SAULLE M. R., *Lezioni di Diritto internazionale*, Napoli, 1998, p. 58.

possibilità di giudicare i cittadini di Stati che non hanno ratificato lo Statuto della Corte è all'origine della forte ostilità degli Stati Uniti d'America nei confronti della neonata Corte penale internazionale³⁷.

4. Le Regole probatorie

Le regole generali sulla prova, applicabili ai procedimenti previsti dallo Statuto, sono contenute in una sezione *ad hoc* del capitolo 4 delle Regole di procedura e di prova. Inoltre, regole più specifiche sono contenute nei capitoli 5 (investigazione e prosecuzione), 6 (procedura del processo), 8 (appello e revisione), 11 (cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria) dello Statuto. Tra le regole più rilevanti va segnalato il divieto di imporre la corroborazione di una prova testimoniale (regola 63) e la regola in base alla quale ogni questione relativa all'ammissibilità di una prova va sollevata nel momento in cui viene presentata al giudice (regola 64). Sono anche previsti accordi tra l'accusa e la difesa per dare per provato un fatto contestato nell'imputazione, a meno che il giudice non ne richieda una presentazione completa nell'interesse della giustizia (regola 69)³⁸.

Nonostante l'eterogeneità culturale dei delegati presenti ai lavori della Commissione preparatoria che ha reso particolarmente difficili i negoziati sulle regole probatorie, la volontà politica di portare a termine la stesura del testo sulle Regole di procedura e di

³⁷ WEDGWOOD R., *The Irresolution of Rome*, in *Law and Contemporary Problems*, 2001, pp. 193 ss.

³⁸ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II*, cit., p. 1404.

prova ha prevalso sulle contrapposizioni, contribuendo all'approvazione del testo entro il termine previsto³⁹.

Anche i negoziati per l'elaborazione delle regole probatorie sono stati contraddistinti da una netta contrapposizione tra il modello di *common law* e il modello di *civil law*. Il confronto tra questi due grandi sistemi ha inciso sull'elaborazione delle regole in maniera antitetica. Se, da un lato, si è avuta l'impressione di un generale cedimento verso il modello di *common law*, dall'altro lato si è manifestata una tendenza contrapposta, volta ad escludere, in via di principio, alcuni istituti tipici di tale modello⁴⁰.

Un esempio significativo può essere l'esclusione dell'istituto della *cross examination*. Viene ritenuta la *pièce maîtresse* del sistema di prova nel processo di *common law*. Si svolge nella fase del processo: dopo che il teste è stato esaminato dalla propria parte (*examination*), esso viene esaminato dal difensore dell'avversario (*cross examination*)⁴¹. La sua esclusione è stata considerata da molti delegati come una sorta di affrancamento dalle regole del modello di *common law*, dimenticando, però, che il controesame è funzionale alla realizzazione di un'efficace contrapposizione tra le parti, essenziale, ai fini dello svolgimento di un processo equo ed imparziale⁴².

Un medesimo comportamento si è manifestato, questa volta da parte dei delegati favorevoli alle regole del processo di *common law*, con riferimento all'*hearsay*, ossia il "sentito dire". Tuttavia, il risultato

³⁹ *Ibidem*, p. 1404.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 1403.

⁴¹ DE FRANCHIS F., *Dizionario giuridico vol.1*, Milano, 1984, p. 601

⁴² FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II*, cit., p. 1403.

finale non ha comportato l'esclusione esplicita dell'istituto nelle regole. Teoricamente ciò comporta, come conseguenza, il rinvio alla Corte di qualsiasi decisione circa l'ammissibilità delle dichiarazioni costituenti "sentito dire", in quanto, in base all'art. 69, par. 4, dello Statuto, la Corte, nel decidere l'ammissibilità della prova, dovrà tener conto del suo valore probatorio nonché del pregiudizio che potrebbe arrecare allo svolgimento equo del processo. Pertanto, la decisione finale spetterà ai singoli componenti del collegio giudicante, col rischio di creare disparità di trattamento tra gli imputati⁴³.

In alcuni casi, i negoziati nell'ambito della Commissione preparatoria, come del resto nella Conferenza di Roma, sono stati contraddistinti da contrasti derivanti dai diversi valori condivisi dai delegati presenti ai lavori della Commissione. Ciò si è verificato nel Gruppo di lavoro che si è occupato di redigere le regole di natura probatoria, dove si è avvertita, in più occasioni, la necessità di conciliare diversi sistemi di valori, dando origine a negoziati particolarmente delicati.

L'istituzione della Corte penale internazionale si fonda sulla condivisione di un valore comune: la convinzione, accettata da gran parte della comunità internazionale, che i più gravi crimini di portata internazionale non possano restare impuniti e che la repressione dei loro autori non possa essere lasciata esclusivamente agli Stati⁴⁴. Tuttavia, essendo la Corte un organismo giurisdizionale di natura internazionale, essa non può accogliere, nelle disposizioni che

⁴³ *Ibidem*, p. 1403.

⁴⁴ FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 297.

disciplinano il suo funzionamento, i valori di un'unica cultura, ma deve riflettere il giusto compromesso tra sistemi di valori diversi.

Nel corso della Conferenza di Roma si sono sviluppati dei contrasti che erano chiaramente generati da elementi di natura culturale. Si sono risolti solo attraverso dei compromessi che non pregiudicavano le legislazioni nazionali dei singoli Stati, come nel caso della gravidanza forzata (art. 7, par. 2, lett. f), oppure della pena di morte (art. 80). Contrasti simili si sono verificati nel corso dei negoziati sulle regole probatorie. Sono stati risolti trovando un giusto equilibrio tra le diverse posizioni, ma senza mai perdere di vista l'esigenza primaria per la Corte di poter acquisire le prove necessarie ad accertare la verità⁴⁵.

La necessità di rendere effettivo l'art. 69, par. 5, dello Statuto che prevede il rispetto della Corte delle disposizioni sulla riservatezza contenute nelle Regole di procedura e di prova, ha sollevato aspre contrapposizioni in sede di lavori della Commissione preparatoria. Solo in seguito ad intensi negoziati si è riconosciuto, nella regola 73, il carattere "privilegiato" ad alcuni tipi di comunicazioni ed informazioni.

L'individuazione delle comunicazioni da proteggere non è stata di facile soluzione. Oltre alle comunicazioni tra cliente ed avvocato, la cui segretezza appare scontata, si è raggiunta una formula di compromesso, comprendente "le comunicazioni fatte nel contesto di una categoria di rapporti professionali o confidenziali" (regola 73,

⁴⁵FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Reconciling Differences between Systems of Values*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 254.

par. 2). La decisione finale spetterà dunque al giudice, che nel decidere la riservatezza di una comunicazione o di un'informazione, terrà conto, in particolare, dei rapporti professionali tra medico, psichiatra, psicologo e paziente o tra una persona e un membro del clero di una religione. In quest'ultimo caso saranno sicuramente protette le comunicazioni avvenute nell'ambito della "sacra confessione"⁴⁶.

Inoltre, alla luce del particolare *status* riconosciuto nell'ordinamento internazionale al Comitato internazionale della Croce Rossa, in base alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai Protocolli addizionali del 1977, sono stati riconosciuti come privilegiati, quindi non soggetti a rivelazione, le informazioni e i documenti raccolti nell'esercizio delle loro funzioni dal personale del Comitato. Se la Corte ritiene che, in un particolare caso, tali informazioni possano essere decisive, devono essere avviate delle consultazioni con il Comitato internazionale della Croce Rossa al fine di trovare una soluzione⁴⁷.

Allo stesso modo, è stato raggiunto un compromesso rispetto alle testimonianze auto-incriminative. Viene tutelato, nella regola 74, il diritto del testimone a non rendere dichiarazioni che possano costituire delle prove per una sua incriminazione di fronte alla Corte. Tuttavia, se il giudice assicura che eventuali dichiarazioni non saranno divulgate né al pubblico, né ad alcun Stato, né utilizzate contro di lui dalla Corte, il testimone è tenuto a rispondere. Tale regola, che

⁴⁶ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II*), cit., p. 1404.

⁴⁷ FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 299.

rappresenta un'innovazione realizzata dalla Commissione preparatoria, non sembra tutelare pienamente il testimone, poiché non esclude un futuro procedimento da parte di uno Stato⁴⁸. Per questo motivo, alcune delegazioni hanno manifestato le loro perplessità nei confronti della regola 74⁴⁹.

La questione delle testimonianze auto-incriminanti è strettamente collegata a quella delle testimonianze rilasciate dai familiari di un imputato. In base alla regola 75, il coniuge, il figlio o il genitore dell'imputato hanno la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni che potrebbero tendere ad incriminare l'imputato. Il testimone può naturalmente rilasciare tali testimonianze, se ciò costituisce una sua libera scelta.

La stesura della regola 75 è stata completata solo alla quinta sessione della Commissione preparatoria, dal momento che ha suscitato numerose resistenze ed ha coinvolto nei negoziati questioni di molteplice natura, come la definizione della famiglia che diverge da società a società⁵⁰. Il novero piuttosto ristretto dei soggetti legittimati al silenzio è il frutto di tali negoziati⁵¹.

La questione che ha sollevato i maggiori contrasti nell'ambito dei negoziati sulle regole probatorie è quella relativa alle prove per i crimini sessuali, che ha richiesto mesi di difficili trattative per raggiungere ad un compromesso. I negoziati hanno portato all'approvazione di un pacchetto di regole che vanno dal divieto di

⁴⁸ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II*), cit., p. 1405.

⁴⁹ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 785.

⁵⁰ FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Reconciling Differences between Systems of Values*, cit., p. 254.

⁵¹ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II*), cit., p. 1405.

corroborazione di una prova testimoniale (regola 63, par. 4), ai principi da applicare dalla Corte riguardo alle prove sui crimini di natura sessuale (regola 70)⁵². Ma le maggiori problematiche si sono avute a proposito della regola 71.

Si trattava di stabilire se la condotta sessuale precedente della vittima di un crimine sessuale, potesse avere valore probatorio dinanzi alla Corte. La regola 71 stabilisce:

“In the light of the definition and nature of crimes within the jurisdiction of the Court, and subject to article 69, paragraph 4, a Chamber shall not admit evidence of prior or subsequent sexual conduct of a victim or witness.”

Dunque, è stata prevista l’inammissibilità della prova della condotta sessuale, precedente o successiva, di una vittima o di un testimone di un crimine di natura sessuale. Al contempo, l’introduzione della precisazione iniziale, in base alla quale la regola ha rilevanza esclusivamente nell’ambito della giurisdizione della Corte, ha permesso di superare le perplessità di numerose delegazioni, dovute principalmente alla non condivisione nei propri ordinamenti di una disposizione simile⁵³.

Tuttavia, la delegazione degli Emirati Arabi Uniti auspicava una maggiore tutela per gli ordinamenti nazionali. Difatti, riteneva che la necessità di adeguare le legislazioni degli Stati parte dello Statuto, in modo da adempiere agli obblighi derivanti dallo *status* di membro della Corte penale internazionale, avrebbe necessariamente

⁵² FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence*, cit., p. 299.

⁵³ FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II*), cit., p. 1404.

comportato la possibilità per la regola 71 di produrre degli effetti sugli ordinamenti interni. Pertanto, su pressione della delegazione araba, l'intero pacchetto di regole sulle prove relative ai crimini di natura sessuale è stato corredato da una nota esplicativa, introdotta all'inizio del testo sulle Regole di procedura e di prova, in base alla quale le regole non mettono in discussione il diritto processuale dei singoli Stati membri della Corte:

“The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court do not affect the procedural rules for any national court or legal system for the purpose of national proceedings.”

CAPITOLO II

GLI ELEMENTI DEI CRIMINI

1. Introduzione generale sul testo degli Elementi dei crimini

L'idea di adottare un testo sugli Elementi dei crimini è stata avanzata, per la prima volta, nell'ambito dei negoziati del Comitato preparatorio, i cui lavori hanno preceduto quelli della Conferenza di Roma. A volere tale testo era la delegazione degli Stati Uniti che presentò formalmente una proposta nel corso della sesta sessione del Comitato preparatorio, svolta nell'aprile 1998.

Lo scopo principale era quello di fornire la determinazione più dettagliata possibile degli elementi costitutivi dei crimini rilevanti per lo Statuto della Corte, al fine di rendere effettivo il principio fondamentale: *nullum crimen sine lege*⁵⁴. Tale posizione derivava dalla legislazione penale federale degli Stati Uniti, che indica in maniera estremamente meticolosa la definizione dei reati. Tuttavia, un simile approccio era del tutto estraneo alla tradizione giuridica di molti altri Stati, i quali ripongono fiducia nella capacità dei giudici di comprendere il significato della definizione dei reati, senza l'ausilio di istruzioni troppo dettagliate⁵⁵. Pertanto, molte delegazioni non sentivano il bisogno di adottare un testo sugli Elementi dei crimini ritenendo che l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto dovesse essere lasciata ai giudici. Inoltre, si temeva che l'elaborazione degli Elementi dei crimini avrebbe potuto compromettere l'esito complessivo della Conferenza per l'istituzione della Corte penale internazionale, perché avrebbe richiesto negoziati troppo lunghi e complessi⁵⁶.

Lo scetticismo sull'opportunità di adottare un testo sugli Elementi dei crimini non ha impedito agli Stati Uniti di presentare nuovamente la loro proposta durante i lavori della Conferenza di Roma. Molte delegazioni, desiderose di non accentuare le già difficili tensioni con gli Stati Uniti, decisero allora di accettare un

⁵⁴HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court*, in *American Journal of International Law*, 2000, p. 775.

⁵⁵SCHABAS W. A., *Follow up to Rome: Preparing for Entry into Force of the International Criminal Court Statute*, in *Human Rights Law Journal*, 1999, p. 163.

⁵⁶VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes for the Crimes of the ICC Statute*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2000, p. 274.

compromesso, adottando l'art. 9 dello Statuto. Se, da un lato, si accettava l'adozione di quest'ulteriore strumento, dall'altro lato, si stabiliva che esso non poteva essere vincolante per la futura Corte. Tale disposizione lascia infatti un margine di discrezione alla Corte nell'interpretazione degli Elementi dei crimini e stabilisce chiaramente la loro subordinazione alle norme statutarie⁵⁷. L'art. 9 costituisce, dunque, la base del lavoro intrapreso sugli Elementi dei crimini dalla Commissione preparatoria, incaricata di tale compito dalla Risoluzione F dell'Atto finale annesso al Trattato istitutivo della Corte.

La competenza *ratione materiae* della Corte è disciplinata nell'art. 5 dello Statuto e ricomprende i più gravi crimini di portata internazionale: il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine d'aggressione. I primi tre crimini (*core crimes*) sono definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto e codificano ampiamente il diritto consuetudinario in materia⁵⁸. Essi rientrano nell'ambito delle norme di diritto cogente⁵⁹ e, ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, hanno efficacia *erga omnes* e non possono essere modificate se non da norme aventi lo stesso carattere. La definizione del crimine d'aggressione è stata invece rinviata ad un momento successivo

⁵⁷WITSCHER G., *The Rome Statute and its Annexes: Update on the Work of the Preparatory Commission*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, p. 85.

⁵⁸LEANZA U., *Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002, p. 305.

⁵⁹BASSIOUNI M. C., *Cour pénale internationale. Ratification et mise en œuvre dans les législations nationales: Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale*, in *Revue internationale de droit pénal*, 2000, p. 11.

all'entrata in vigore dello Statuto, a dimostrazione delle evidenti difficoltà di configurare tale atto statale come crimine dell'individuo o dell'organo che lo ha determinato.

Il testo degli Elementi dei crimini ha una struttura del tutto singolare. Esso si apre con un'introduzione generale (chiamata anche da alcuni autori *Super-Chapeau*), volta a chiarire gli aspetti comuni ai tre *core crimes* ed a fornire elementi utili per facilitare la lettura dell'intero testo⁶⁰. Non va dimenticato che esso non riguarda gli elementi del crimine d'aggressione che sono oggetto di un diverso testo approvato dalla Commissione preparatoria alla sua ultima sessione. Inoltre, tre introduzioni specifiche (chiamate anche *Chapeaux*) disciplinano, separatamente, gli elementi del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Esse sono seguite da numerose altre disposizioni riguardanti gli elementi costitutivi di ogni singolo crimine previsto dallo Statuto.

I negoziati si sono basati principalmente su un vasto documento preparato dagli Stati Uniti e su un altro documento preparato congiuntamente dalla Svizzera, dall'Ungheria e dal Costa Rica. Tutto il lavoro è stato estremamente complesso ed ha richiesto numerosi compromessi. Le maggiori difficoltà sono scaturite dai tentativi, avanzati da alcuni Stati, di usare le disposizioni sugli Elementi dei crimini per portare delle modificazioni alle norme dello Statuto. A tali tentativi si sono opposte con fermezza numerose delegazioni che non

⁶⁰ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (I)*, in *Diritto penale e processo*, 2001, p. 110.

hanno poi mancato di confermare le loro posizioni nelle dichiarazioni rilasciate al momento del voto finale⁶¹.

2. Problematiche generali relative agli Elementi dei crimini

Il primo problema affrontato in seno al Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini ha riguardato la terminologia da usare per indicare il soggetto attivo del reato, poiché molte delegazioni sentivano la necessità di trovare un termine che fosse il più neutro possibile. In seguito ad approfonditi dibattiti è stata accolta una proposta, presentata dallo Stato di Samoa, che prevede l'uso del termine *auteur* in francese e del termine *perpetrator* in inglese⁶².

Non meno dibattuta è stata poi la questione di aprire il testo con un'introduzione generale applicabile ai tre *core crimes*, con lo scopo di operare un collegamento tra questi tre diversi crimini e i principi generali del diritto penale, indicati nel terzo capitolo dello Statuto della Corte. Ciò ha fatto presto emergere numerose problematiche.

Un contributo decisivo per la loro soluzione è stato dato dall'incontro intersessionale organizzato dal governo italiano e dall'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa, svolto in tale città dal 31 gennaio al 6 febbraio dell'anno 2000. L'incontro è stato di grande aiuto per i lavori della Commissione preparatoria, perché ha permesso di appianare molte divergenze, la cui soluzione avrebbe richiesto negoziati troppo lunghi in seno alla

⁶¹ *Ibidem*, p. 110.

⁶² *Ibidem*, p. 110.

Commissione. La struttura del testo, in particolare, la previsione di un'introduzione generale composta da dieci paragrafi, è scaturita proprio da tale incontro.

La questione che ha suscitato le maggiori discussioni a Siracusa è stata il rapporto tra le disposizioni contenute negli Elementi dei crimini e l'art. 30 dello Statuto⁶³.

Tale articolo descrive gli elementi soggettivi dei crimini rilevanti per lo Statuto della Corte e, pertanto, costituisce una disposizione di primaria importanza per l'intero testo degli Elementi dei crimini. Nel diritto penale moderno, esistono diverse concezioni circa la struttura del reato. In base alla concezione bipartita, da lungo tempo superata con approcci più complessi, il reato è costituito da un insieme di comportamenti che danno luogo ad un elemento materiale (o oggettivo) che riguarda gli aspetti esterni del reato, distinto da un elemento psicologico (o soggettivo) che riguarda gli aspetti attinenti alla sfera psichica dell'agente. Non è sufficiente che il fatto sia materialmente imputabile al soggetto perché questi possa essere chiamato a risponderne, ma occorre che il reato gli sia attribuibile anche da un punto di vista psicologico⁶⁴.

L'art. 30 dello Statuto stabilisce che una persona è penalmente responsabile solo se l'elemento materiale è accompagnato da uno dei seguenti elementi psicologici: intenzione e consapevolezza. Inoltre, questi due elementi psicologici vengono chiaramente definiti nell'articolo rispetto a tre elementi materiali: comportamento,

⁶³ VON HEBEL H., *Developing Elements of Crimes*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 12.

⁶⁴ CONTENUTO G., *Corso di diritto penale Volume secondo*, Bari, 1999, pp. 5 ss.

conseguenza e circostanza. Dunque, l'art. 30 riveste una grande importanza per due motivi: innanzitutto, perché stabilisce il principio che ogni elemento materiale di un crimine va accompagnato da un elemento psicologico e, in secondo luogo, perché descrive e definisce tali elementi psicologici rispetto a tre elementi materiali⁶⁵.

Al fine di evitare una continua ripetizione degli elementi soggettivi indicati nell'art. 30 nel testo degli Elementi dei crimini, le delegazioni che hanno preso parte ai lavori della Commissione preparatoria hanno preferito approvare la cosiddetta *default rule*, che costituisce il secondo paragrafo dell'introduzione generale del testo degli Elementi dei crimini. Essa prevede un'applicazione automatica degli elementi soggettivi previsti dall'art. 30 nel caso in cui non siano menzionati, nel testo degli Elementi dei crimini, elementi soggettivi diversi. Ciò non ha costituito, tuttavia, l'unica motivazione che ha spinto le delegazioni a formulare tale norma⁶⁶. Difatti, è stato altresì necessario chiarire il significato del primo paragrafo dell'art. 30 che stabilisce quanto segue:

“Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.”

Quale significato si deve attribuire alle prime tre parole del paragrafo *unless otherwise provided* ?

⁶⁵ VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 279.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 279.

Tale disposizione statutaria prevede, con estrema chiarezza, la possibilità che esistano eccezioni agli elementi soggettivi indicati nell'art. 30. Il compito della Commissione preparatoria è stato particolarmente difficile, perché difficile era la determinazione delle fonti giuridiche dalle quali trarre tali eccezioni.

I negoziati su tale questione sono stati contraddistinti da problematiche complesse, alle quali le delegazioni hanno tentato di dare una risposta nella maniera più coerente possibile⁶⁷.

Una prima risposta è riscontrabile nel testo della *default rule*, che termina nel modo seguente:

“...Exceptions to the article 30 standard, based on the Statute, including applicable law under its relevant provisions, are indicated below.”

Dunque, se eccezioni sono previste alle disposizioni dell'art. 30, esse devono basarsi sulle norme contenute nello Statuto. D'altronde, l'art. 9 stabilisce chiaramente la subordinazione degli Elementi dei crimini alle disposizioni statutarie e, pertanto, esclude qualsiasi possibilità di poter derogare alle norme del Trattato istitutivo della Corte. Tuttavia, il riferimento alla normativa applicabile in base alle norme statutarie (*applicable law under its relevant provisions*) rende più complessa la determinazione delle fonti giuridiche dalle quali si possono derivare le eccezioni all'art. 30⁶⁸.

⁶⁷ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court: the Elements of War Crimes. Grave Breaches and Violations of Article 3 Common to the Geneva Conventions of August 1949*, in *International Review of the Red Cross*, 2000, p. 773.

⁶⁸ KELT M., VON HEBEL H., *The Default Rule*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 29.

La normativa applicabile dalla Corte penale internazionale si deduce dalla lettura combinata dell'art. 10 e dell'art. 21 dello Statuto di Roma. L'art. 10 enuncia il principio basilare in materia di diritto applicabile dalla Corte, secondo il quale l'interpretazione delle disposizioni contenute nel secondo capitolo (che regola, tra l'altro, la competenza *ratione materiae*) non può pregiudicare le norme di diritto internazionale esistenti o in formazione. Ciò comporta l'applicazione del diritto internazionale, le cui fonti sono enunciate nell'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. L'art. 21 dello Statuto aggiunge delle ulteriori precisazioni. Esso stabilisce che la Corte deve applicare prima di tutto le norme dello Statuto, gli Elementi dei crimini e le Regole di procedura e di prova e, in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili e le regole di diritto internazionale, compresi i principi consolidati del diritto internazionale in materia di conflitti armati ed, infine, i principi generali del diritto ricavabili dalla normativa nazionale degli Stati⁶⁹.

Pertanto, le eccezioni all'art. 30 potrebbero derivare anche da norme non contenute nel Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Tale considerazione è rafforzata dal primo paragrafo dell'introduzione generale degli Elementi dei crimini, che indica la normativa applicabile per quest'ultimo testo:

“...The provisions of the Statute, including article 21 and the general principles set out in Part 3, are applicable to the Elements of Crimes.”

⁶⁹ BASSIOUNI M. C., *Cour pénale internationale. Ratification et mise en œuvre dans les législations nationales*, cit., p. 6.

In conclusione, la soluzione raggiunta riflette un compromesso delicato e presenta aspetti di forte ambiguità⁷⁰.

Sul punto si sono scontrate due posizioni: da un lato, quella secondo cui le eccezioni agli elementi di ciascun crimine non potevano che derivare dagli articoli contenuti nello Statuto; dall'altro, quella secondo cui tali eccezioni si potevano dedurre dall'ulteriore diritto applicabile dalla Corte, richiamato dall'art. 21⁷¹.

Secondo alcuni autori, in questa seconda posizione era chiaro l'intento di approfittare del negoziato sugli Elementi dei crimini per portare delle modifiche alle disposizioni statutarie contrariamente a quanto stabilito nell'art. 9 dello Statuto. Inoltre, la formulazione poco chiara adottata dalla Commissione preparatoria lasciava immaginare che lo scopo fosse stato raggiunto⁷².

Altri autori, invece, sottolineano la posizione di numerose delegazioni secondo cui le eccezioni all'art. 30 dovrebbero derivare dai trattati applicabili e dai principi consolidati del diritto internazionale umanitario. In particolare, essi ritengono importante che la giurisprudenza creata dai due Tribunali *ad hoc*, possa costituire un importante precedente interpretativo di tali norme che non va trascurato⁷³.

Il compromesso particolarmente ambiguo al quale si è arrivati non lascia altra scelta che rimettere nelle mani dei giudici la decisione finale sulla questione attraverso un'analisi caso per caso⁷⁴.

⁷⁰ KELT M., VON HEBEL H., *The Default Rule*, cit., p. 29.

⁷¹ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (I)*, cit., p. 110.

⁷² *Ibidem*, p. 110.

⁷³ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court*, cit., p. 773.

⁷⁴ KELT M., VON HEBEL H., *The Default Rule*, cit., p. 30.

Tuttavia, sia l'art. 30 che la *default rule* non lasciano dubbi circa la possibilità per gli Elementi dei crimini di prevedere delle eccezioni rispetto all'art. 30.

Un esempio di elemento soggettivo che differisce dallo *standard* stabilito dall'art. 30 può rinvenirsi nel crimine di reclutamento o arruolamento di fanciulli di età inferiore ai quindici anni, previsto dall'art. 8, par. 2, lett. b, (xxvi) dello Statuto. L'applicazione esatta dell'art. 30 per tale crimine richiederebbe una conoscenza precisa dell'età del fanciullo da parte dell'autore del crimine. Essendo una simile precisione difficilmente possibile in molti casi, la Commissione preparatoria ha deciso di prevedere un elemento soggettivo, relativo alla conoscenza dell'età del fanciullo, più flessibile rispetto a quello previsto dall'art. 30. Pertanto, la responsabilità per un tale crimine potrà essere imputata ad un individuo, non soltanto quando esso sapeva con certezza che l'età del fanciullo era inferiore ai quindici anni, ma anche quando esso avrebbe dovuto sapere⁷⁵ :

“The perpetrator knew or should have known that such person or persons were under the age of 15 years.”

L'introduzione generale degli Elementi dei crimini prosegue con altri otto paragrafi. Il sesto paragrafo precisa che l'illiceità di un comportamento in base alle norme di diritto internazionale ed, in particolare, alle norme del diritto internazionale umanitario, non deve essere necessariamente indicata negli Elementi dei crimini. L'approvazione di tale norma non è stata molto semplice. Difatti,

⁷⁵ VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 280.

molte organizzazioni non governative, con l'obiettivo di ampliare al massimo la giurisdizione della Corte, avrebbero voluto che semplici violazioni di norme di diritto internazionale umanitario costituissero una violazione rilevante per la Corte. E' importante ricordare che non tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario rappresentano un crimine internazionale dell'individuo. L'illiceità di un comportamento è soltanto un presupposto per una sua eventuale criminalizzazione⁷⁶.

Pertanto, le delegazioni hanno ritenuto inutile specificare, nel testo degli Elementi dei crimini, se un particolare comportamento costituisca o meno un fatto illecito secondo le norme di diritto internazionale, lasciando, anche in questo caso, l'ultima parola ai giudici circa la rilevanza per la Corte di tale violazione⁷⁷.

L'elemento materiale dei crimini assume una posizione preminente all'interno del documento approvato dalla Commissione preparatoria. Mentre l'elemento psicologico viene trattato nell'introduzione generale e, in tal modo, si applica all'intero testo, gli elementi materiali dei crimini sono l'oggetto principale delle singole disposizioni contenute nel testo. Ciò non esclude, tuttavia, che l'elemento psicologico sia disciplinato nelle singole disposizioni, seppur con minor frequenza.

L'art. 30 dello Statuto, come precedentemente chiarito, riguarda gli elementi psicologici dei crimini rilevanti per la Corte. L'art. 30 indica tre tipi di elementi non psicologici: comportamento,

⁷⁶ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (I)*, cit., p. 111.

⁷⁷ KELT M., VON HEBEL H., *Unlawfulness*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 39.

conseguenza e circostanza che possono, dunque, essere considerati come elementi materiali. Tuttavia, non viene precisato che cosa si intende per elemento materiale e se possono essere previsti elementi materiali diversi da quelli indicati nell'art. 30. Ciò spiega le lunghe discussioni che si sono verificate nel corso dei negoziati in seno alla Commissione preparatoria circa la natura di alcuni elementi non psicologici, in particolar modo per i crimini di guerra⁷⁸.

3. Il crimine di genocidio

Senza alcun dubbio, di tutti i crimini compresi nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, il crimine di genocidio rappresenta quello che ha dato il maggiore impulso alla sua istituzione⁷⁹. L'esigenza, diffusamente avvertita, di prevenire e reprimere un crimine che infligge gravi perdite all'umanità, ha contribuito alla veloce approvazione dell'art. 6 dello Statuto di Roma, che definisce con chiarezza il crimine di genocidio.

Il termine genocidio trova origine nel saggio di Raphaël Lemkin: *Axis Rule in Occupied Europe*, del 1944. L'autore, professore di diritto internazionale all'Università di Yale, sentiva l'esigenza di dare una formulazione esplicita a quel concetto giuridico relativo alla distruzione di gruppi umani, dopo che si era venuti a conoscenza delle

⁷⁸ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court*, cit., p. 773.

⁷⁹ TISCI G., *La Corte penale internazionale*, Napoli, 1999, p. 60.

atrocità perpetrate dalla Germania nazista nel corso della seconda guerra mondiale⁸⁰.

Il Trattato di Londra del 1945, istitutivo del Tribunale di Norimberga, pur non prevedendo esplicitamente il crimine di genocidio, includeva fra i crimini contro l'umanità "le persecuzioni politiche razziali o religiose". E' soltanto nel 1948 con la Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre dello stesso anno, che tale crimine assurge al rango di fattispecie autonoma di reato⁸¹.

Il genocidio costituisce un crimine internazionale lesivo della persona umana, commesso con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Esso viene definito all'art. 2 della Convenzione del 1948 nei seguenti termini:

"In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a) Killing members of the group;*
- b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*

⁸⁰ LEMKIN R., *Genocide as a Crime Under International Law*, in *The American Journal of International Law*, 1947, p. 147.

⁸¹ TISCI G., *La Corte penale internazionale*, cit., p. 60.

- d) *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e) *Forcibly transferring children of the group to another group*⁸².”

In base a pareri e sentenze emesse dalla Corte internazionale di giustizia, le norme contenute in tale Convenzione costituiscono norme di diritto consuetudinario che, pertanto, vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale. Inoltre, l'interdizione di commettere atti di genocidio riveste la natura di norma di diritto cogente, che, ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ha efficacia *erga omnes* e non può essere modificata che da norme aventi lo stesso carattere. Il crimine di genocidio può essere commesso sia in tempo di pace che in tempo di conflitto armato. Nella definizione contenuta nella Convenzione del 1948 non è compreso né il “genocidio politico”, che corrisponde all'eliminazione di un gruppo politico, né il “genocidio culturale”, che minaccia l'esistenza culturale di un gruppo⁸³.

La definizione di crimine di genocidio contenuta nella Convenzione adottata dall'Assemblea generale nel 1948 riveste un'importanza fondamentale nel diritto internazionale penale. Difatti, a differenza di altre categorie di crimini, nel corso degli ultimi cinquant'anni, il contenuto di tale definizione non è stato né ampliato, né precisato da ulteriori strumenti internazionali. La stessa definizione del crimine di genocidio contenuta nell'art. 6 dello Statuto della Corte

⁸² Vedi *Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, in A/RES/260 A(III).

⁸³ LA ROSA A. M., *Dictionnaire de droit international pénal: Termes choisis*, Paris, 1998, pp. 46 ss.

penale internazionale è esattamente identica a quella contenuta nell'art. 2 della Convenzione del 1948. Secondo alcuni autori una possibile spiegazione potrebbe risiedere nella mancata disponibilità degli Stati ad accettare le conseguenze giuridiche che deriverebbero da una definizione più ampia di quella contenuta nel testo della Convenzione sul genocidio⁸⁴.

Un importante precedente interpretativo di tale definizione è costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda contro Jean-Paul Akayesu, il 2 settembre 1998. Tale sentenza rappresenta un'analisi estremamente dettagliata ed esaustiva dei problemi giuridici relativi alla definizione del genocidio. Prima di tutto, la sentenza precisa che l'individuazione della vittima di un crimine di genocidio non possa essere stabilita su base individuale. E' il gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ad avere rilevanza. Successivamente, i giudici del Tribunale hanno cercato, nei lavori preparatori della Convenzione del 1948, gli aspetti comuni ai cinque gruppi indicati. Essi hanno rilevato che i redattori della Convenzione avevano l'obiettivo di proteggere qualsiasi gruppo stabile. In tal modo, anche i Tutsi, che difficilmente potevano essere qualificati come uno dei cinque gruppi indicati nella definizione, erano da considerare un gruppo protetto dalla Convenzione. Infine, la sentenza del caso Akayesu ha riconosciuto la possibilità di configurare lo

⁸⁴ BASSIOUNI M. C., *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, Milano, 1999, pp. 110 ss.

stupro come un crimine di genocidio, ampliando notevolmente la definizione di tale crimine⁸⁵.

E' in un simile contesto che s'inseriscono i lavori della Commissione preparatoria, la quale ha avuto il compito di apportare delle precisazioni agli elementi costitutivi del crimine di genocidio. L'elaborazione degli elementi di questa categoria di crimini non ha posto problemi di particolare rilevanza alle delegazioni che hanno preso parte ai lavori della Commissione⁸⁶. La velocità con cui è stato possibile trovare dei compromessi è dovuta all'estrema chiarezza della definizione del crimine e all'atteggiamento costruttivo di molte delegazioni⁸⁷.

Tuttavia, la previsione di un elemento comune alle cinque figure di genocidio, ha posto qualche problema nel corso dei negoziati. Avrebbe dovuto la Corte esercitare la sua giurisdizione su atti isolati di genocidio, oppure sarebbe stato necessario indicare un numero minimo di uccisioni? Il comportamento criminoso avrebbe dovuto comportare la distruzione totale o parziale del gruppo protetto? Ed infine, l'autore del crimine doveva sapere o avrebbe dovuto sapere che il risultato sarebbe stato di questo tipo? La risposta a tali interrogativi è stata inevitabilmente un compromesso e costituisce l'elemento materiale comune alle cinque figure di genocidio, che viene ripetuto per ognuna di esse⁸⁸:

⁸⁵ DE Z. GUNAWARADANA A., *Contributions by the International Criminal Tribunal for Rwanda to Development of the Definition of Genocide*, in *American Society of International Law Proceedings of the 94th Annual Meeting*, 2000, pp. 277 ss.

⁸⁶ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, in *Diritto penale e processo*, 2001, p. 377.

⁸⁷ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 776.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 776.

“The conduct took place in the context of a manifest pattern of similar conduct directed against that group or was conduct that could itself effect such destruction.”

Come parte di tale compromesso, il significato di alcune espressioni contenute nell'elemento materiale viene chiarito nell'introduzione comune agli Elementi dei crimini di genocidio. L'espressione *in the context of* ricomprende gli atti iniziali in un “quadro emergente” (*emerging pattern*) e il termine *manifest* costituisce una qualificazione oggettiva. In tal modo si può evitare che atti isolati di odio possano essere qualificati come crimini di genocidio, ma, contemporaneamente, si dà rilevanza agli atti che costituiscono l'inizio di un genocidio⁸⁹. Inoltre, non sarà normalmente necessario che la Corte consideri la conoscenza delle circostanze da parte dell'accusato per provare il suo intento a compiere un genocidio⁹⁰.

Una nota relativa alle gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo è il risultato della pressione esercitata da alcune organizzazioni non governative, in particolare la *Women's Caucus for Gender Justice*. Tale nota stabilisce che lo stupro e le violenze sessuali possono costituire un crimine di genocidio, accogliendo così le conclusioni alle quali era precedentemente arrivato il Tribunale penale internazionale per il Ruanda⁹¹.

⁸⁹ BYRON C., TURNS D., *The Preparatory Commission for the International Criminal Court*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2001, p. 421.

⁹⁰ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 776.

⁹¹ BYRON C., TURNS D., *The Preparatory Commission*, cit., p. 421.

Per concludere, è necessario ricordare che l'introduzione agli Elementi dei crimini di genocidio prevede che il requisito dell'elemento soggettivo venga deciso dalla Corte, caso per caso⁹².

4. I crimini contro l'umanità

4.1. Premessa

La nozione giuridica di crimini contro l'umanità è piuttosto tardiva nell'ordinamento giuridico internazionale, in quanto si è affermata compiutamente solo dopo la seconda guerra mondiale. Tuttavia, se la nozione giuridica è recente, i crimini contro l'umanità, come faceva notare Graven, *sont anciens comme l'humanité*. Difatti, essi stanno a designare taluni gravi atti di violenza, commessi su larga scala da individui, organi di uno Stato o singole persone, contro altri individui, per motivazioni politiche, ideologiche, razziali, nazionali, etniche o religiose⁹³.

Non esiste una specifica convenzione dedicata ai crimini contro l'umanità, ma numerosi rilevanti strumenti adottati tra il 1945 ed oggi. La categoria è stata definita, per la prima volta, nelle Carte dei Tribunali militari internazionali di Norimberga e per l'Estremo Oriente⁹⁴. Inoltre, sono state adottate, in seno alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa, due Convenzioni sulla non applicabilità delle

⁹² LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, cit., p. 378.

⁹³ GREPPI E., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità nel diritto internazionale: Lineamenti generali*, Torino, 2001, p. 108.

⁹⁴ Vedi art. 6, c) e art.5, c), rispettivamente della Carta del Tribunale militare internazionale di Norimberga e della Carta del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente.

norme sulla prescrizione ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra. La prima è stata aperta alle firme a New York il 26 novembre 1968 ed è entrata in vigore l'11 novembre 1970, la seconda è stata aperta alle firme a Strasburgo il 25 gennaio 1974 ed è entrata in vigore il 27 giugno 2003⁹⁵. Lo Statuto di Roma, come gli Statuti dei Tribunali *ad hoc*, non definisce i crimini contro l'umanità, ma elenca una serie di fattispecie che devono essere caratterizzate dall'estensione o dalla sistematicità dell'attacco diretto contro una popolazione civile. Nell'art. 7 dello Statuto di Roma sono ben undici le fattispecie contemplate: l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, la detenzione in violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale, la tortura, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, la persecuzione, la sparizione forzata di persone, l'*apartheid* ed altri atti inumani che provocano sofferenze gravi⁹⁶.

La definizione dei crimini contro l'umanità ha subito una notevole evoluzione nel corso degli ultimi decenni. Nella Carta che istituiva il Tribunale militare internazionale di Norimberga, i crimini contro l'umanità avevano rilevanza solo se commessi in relazione a crimini di guerra e a crimini contro la pace. L'esistenza di un conflitto armato era, dunque, una condizione indispensabile per attivare a livello internazionale una giurisdizione che reprimesse gli autori di tali crimini. Quasi cinquant'anni dopo, il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia riproponeva un simile nesso, allargando, però, la nozione di conflitto armato anche ai conflitti interni. Un importante

⁹⁵ Per le informazioni relative alle due Convenzioni, sono stati consultati il sito web delle Nazioni Unite, in <http://www.un.org> e il sito web del Consiglio d'Europa, in <http://www.coe.int>.

⁹⁶ LEANZA U., *Il diritto internazionale*, cit., p. 305.

contributo allo sviluppo della definizione dei crimini contro l'umanità è stato dato successivamente dai giudici del Tribunale stesso. Nel caso *Tadic*, i giudici della Camera d'appello, nell'ottobre del 1995, hanno precisato che la definizione contenuta nello Statuto del Tribunale era da considerarsi come troppo restrittiva rispetto al diritto consuetudinario in materia, auspicando, in tal modo, una separazione tra i crimini contro l'umanità e l'esistenza di un conflitto armato⁹⁷.

Tali conclusioni hanno fortemente influenzato i lavori della Conferenza di Roma del 1998. Difatti, le delegazioni presenti ai lavori della Conferenza hanno preferito non stabilire alcun nesso, nello Statuto della Corte penale internazionale, tra i crimini contro l'umanità e il verificarsi di un conflitto armato. Pertanto, la Corte può esercitare la sua giurisdizione sugli autori di crimini contro l'umanità, commessi sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, sebbene, in quest'ultimo caso, solo dei più gravi⁹⁸.

Secondo alcuni autori, una simile evoluzione ha comportato un'altra conseguenza, non trascurabile ai fini della determinazione di una chiara definizione di tali crimini: si è reso più difficile operare la distinzione tra i crimini contro l'umanità, rilevanti in base alle norme dell'ordinamento internazionale e reati simili, ma perseguibili in base alle legislazioni dei singoli Stati. In tale contesto, assume una rilevanza non secondaria l'elemento materiale che costituisce tali crimini. L'art. 7 dello Statuto di Roma stabilisce che il crimine deve

⁹⁷ AKHAVAN P., *Contributions of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda to Development of Definitions of Crimes Against Humanity and Genocide*, in *American Society of International Law Proceedings of the 94th Annual Meeting*, 2000, p. 279.

⁹⁸ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, cit., p. 379.

essere parte di un “esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili”. Tuttavia, nel secondo paragrafo del medesimo articolo viene precisato che per “attacco” vanno intese “condotte che implicano una reiterata commissione degli atti... in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di un’organizzazione, diretto a realizzare l’attacco” (art. 7, par. 2, lett. a). Tale paragrafo, di natura esplicativa, sembra trasformare l’attacco “esteso o sistematico”, previsto dall’art. 7, in un attacco “esteso e sistematico”. Si tratta di una questione particolarmente delicata in quanto, se, da un lato, i crimini contro l’umanità non necessitano obbligatoriamente di un collegamento con una politica attuata a livello statale per avere rilevanza per la Corte, dall’altro lato, non possono essere il risultato dell’azione di singoli individui isolati⁹⁹.

Dunque, definire i crimini contro l’umanità presenta aspetti particolarmente complessi. Nuovamente, assume un certo rilievo l’opera dei Tribunali *ad hoc*. Nella sentenza del caso *Kupreskic*, emessa nel gennaio 2000, i giudici del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia hanno affermato che, oltre al requisito dell’attacco esteso o sistematico, il contesto dell’attacco deve essere *of a certain scale of gravity*¹⁰⁰.

Per di più, quest’ultimo requisito presenta aspetti rilevanti non solo per gli elementi di natura materiale dei crimini contro l’umanità ma anche per quelli di natura psicologica. La caratteristica dei crimini contro l’umanità non è tanto l’intenzione da parte dell’autore di

⁹⁹ AKHAVAN P., *Contributions of the International Criminal Tribunals*, cit., p. 280.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 280.

commettere tali crimini, ma il fatto che esso sia consapevole del contesto più vasto in cui il crimine s'inserisce: *knowledge of the broader context in which that offence occurs*, come specificato, nel caso *Kupreskic*, dai giudici del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia¹⁰¹.

Dunque, nel corso degli anni, si è andati gradualmente avanti nell'estendere tanto la nozione di crimine contro l'umanità, quanto la competenza dei Tribunali penali internazionali¹⁰². Quest'insieme di precedenti ha avuto un peso non trascurabile sui negoziati del gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini nell'ambito della Commissione preparatoria della Corte penale internazionale. D'altronde, non poteva essere diversamente, visto che la Commissione aveva il compito di adottare uno strumento che fornisse la determinazione più dettagliata possibile degli elementi costitutivi dei crimini rilevanti per lo Statuto della Corte.

4.2. Gli elementi dei crimini contro l'umanità

L'introduzione ai crimini contro l'umanità, contenuta nel testo degli Elementi dei crimini si compone di tre paragrafi. I negoziati per l'elaborazione di queste tre disposizioni hanno generato le maggiori difficoltà in seno al Gruppo di lavoro nel corso delle cinque sessioni durante le quali si è riunito. Le questioni affrontate sono state, in generale, molto delicate e controverse. Esse hanno suscitato, in

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 280.

¹⁰² LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, cit., p. 378.

particolare, una difficile contrapposizione tra le delegazioni, fondata sulla difesa di alcune di esse delle proprie tradizioni, che si è conclusa, soltanto *in extremis*, con un compromesso.

Sin dall'inizio, i dibattiti sono stati caratterizzati dal contrasto tra due principali posizioni. Da un lato, alcune delegazioni ritenevano che la definizione dei crimini contro l'umanità, contenuta nello Statuto della Corte, presentasse forti aspetti di ambiguità, principalmente per la non previsione di un nesso tra i crimini e l'esistenza di un conflitto armato. Per esse era necessario operare dei chiarimenti attraverso i lavori della Commissione preparatoria. Dall'altro lato, altre delegazioni si opponevano a qualsiasi intervento che alterasse il contenuto delle disposizioni statutarie, perché ritenevano che le norme dello Statuto erano il risultato di delicati compromessi, frutto di negoziati che era opportuno non riaprire. Tra queste due posizioni contrapposte, è prevalso l'approccio che consisteva nel negoziare il più possibile con lo scopo di raggiungere un compromesso. Questo si è rivelato il metodo che ha permesso al gruppo di lavoro di superare le contrapposizioni e di portare a termine il suo compito, approvando il testo entro il 30 giugno 2000¹⁰³.

I dibattiti si sono basati su tre proposte principali presentate nel corso della terza sessione della Commissione, nell'autunno del 1999. La prima, presentata dagli Stati Uniti, consisteva nell'introduzione di numerosi chiarimenti volti ad impedire incriminazioni troppo facili. Una seconda proposta è stata avanzata da un gruppo di Stati arabi e

¹⁰³ ROBINSON D., *Crimes Against Humanity in the Elements of Crimes*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 59.

aveva come obiettivo di proteggere alcune leggi ed usanze di origine culturale o religiosa. Infine, una terza proposta, presentata dal Canada e dalla Germania, si fondava sul rispetto rigoroso delle norme statutarie. I dibattiti in seno al Gruppo di lavoro si sono essenzialmente basati su quest'ultima proposta¹⁰⁴.

La stesura del primo paragrafo dell'introduzione risponde alla preoccupazione espressa da alcune delegazioni, in particolare quella iraniana, circa la possibilità che semplici violazioni di diritti umani potessero portare all'incriminazione degli autori di tali violazioni da parte della Corte¹⁰⁵. In tal modo, si riproponeva una questione, oggetto di una disposizione presente anche nell'introduzione generale agli Elementi dei crimini, che consisteva nel precisare che l'art. 7 concerne l'ambito del diritto internazionale penale e non quello dei diritti dell'uomo. Significava ribadire che non tutti gli obblighi posti a carico degli Stati dalla normativa internazionale in materia di diritti umani comportano la responsabilità individuale a livello internazionale in caso di una loro violazione. Il dibattito in seno alla Commissione preparatoria ha risposto a tali questioni tramite un compromesso che non prevede un riferimento ad un riconoscimento "universale" bensì al diritto internazionale generalmente applicabile, "come riconosciuto dai principali sistemi giuridici del mondo"¹⁰⁶.

Il secondo paragrafo dell'introduzione apporta alcune precisazioni circa gli elementi materiali e psicologici dei crimini contro l'umanità. In primo luogo, il paragrafo fa riferimento ai due

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 60.

¹⁰⁵ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 780.

¹⁰⁶ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, cit., p. 379.

elementi comuni a tutte le fattispecie di crimini contro l'umanità, che vengono ripetuti per ogni singola fattispecie:

“ The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population.”

“ The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack against a civilian population.”

Nel secondo paragrafo dell'introduzione sono contenute tre importanti precisazioni. I due precedenti elementi si riferiscono al contesto o alle circostanze nelle quali deve aver luogo ciascuna condotta punibile rientrando nell'ambito dell'art. 7. Inoltre, si specifica che il secondo elemento richiede che si provi la consapevolezza, da parte dell'autore, che la sua condotta sia stata parte di un “attacco sistematico o generalizzato diretto contro una popolazione civile”. Infine, in caso di un attacco imminente, è sufficiente che l'autore voglia commettere il crimine in un simile quadro, anche se l'attacco non è stato ancora attuato, affinché si realizzi l'elemento soggettivo del reato¹⁰⁷. Ciò viene specificato alla fine del secondo paragrafo dell'introduzione:

“In the case of an emerging widespread or systematic attack against a civilian population, the intent clause of the last element indicates that this mental element is satisfied if the perpetrator intended to further such an attack.”

Il secondo paragrafo riflette un compromesso tra due posizioni contrapposte riguardanti il grado di consapevolezza richiesto

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 379.

all'autore del crimine contro l'umanità perché si realizzi l'elemento soggettivo del crimine. Alcune delegazioni sostenevano che fosse sufficiente che l'autore del crimine fosse consapevole dell'esistenza di un attacco. Altre delegazioni, ritenevano che l'autore dovesse essere consapevole dell'estensione o della sistematicità dell'attacco. Tuttavia, la conoscenza di tutti i dettagli di un attacco da parte dell'autore del crimine avrebbe, molto probabilmente, limitato la responsabilità per i crimini contro l'umanità ad un gruppo troppo ristretto di individui. Allo scopo di risolvere tale contrapposizione, il Gruppo di lavoro ha optato per il precedente compromesso che lascia ampio spazio ai giudici per decidere caso per caso circa il grado di conoscenza necessaria delle caratteristiche dell'attacco per considerare realizzato l'elemento psicologico del crimine¹⁰⁸.

Tuttavia, è stato il terzo paragrafo dell'introduzione ai crimini contro l'umanità a suscitare le maggiori controversie in seno al Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini. In tale paragrafo si cerca di chiarire ulteriormente la definizione di "attacco diretto contro una popolazione civile", già oggetto di una specificazione nell'art. 7, par. 2, lett. a, dello Statuto di Roma, che stabilisce quanto segue:

“Attack directed against any civilian population means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack”.

¹⁰⁸ VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 284.

Nell'introduzione ai crimini contro l'umanità contenuta nel testo adottato dalla Commissione preparatoria, l'approvazione della prima e della seconda frase del terzo paragrafo non ha richiesto dibattiti particolarmente complessi, in quanto si sono ampiamente ripetuti i termini già usati nell'art. 7, par. 2, lett. a, dello Statuto. E' la terza frase del paragrafo ad aver generato i dibattiti più lunghi e difficili tra le delegazioni. In essa si cerca di chiarire il significato dell'espressione *policy to commit such attack*¹⁰⁹.

Un consistente gruppo Stati arabi riteneva fortemente ambigua la definizione dei crimini contro l'umanità contenuta nello Statuto. Si temeva che tale ambiguità potesse essere strumentalizzata da alcuni giudici per interferire nelle usanze sociali praticate dai propri cittadini. Perciò essi hanno esercitato forti pressioni sugli altri membri della Commissione preparatoria per impedire che alcune usanze tradizionali o alcune leggi, in particolare quelle riguardanti la posizione della donna nelle loro società, potessero essere ritenute dalla Corte come crimini contro l'umanità. La difesa delle proprie tradizioni culturali e religiose è divenuta, pertanto, una priorità per queste delegazioni¹¹⁰.

In un primo momento, il gruppo di Stati arabi considerava opportuno inserire delle disposizioni in ogni singola fattispecie di crimini contro l'umanità. In un secondo momento, l'opposizione di molte delegazioni verso un simile approccio ha spinto il gruppo di Stati arabi ad elaborare una nuova proposta limitata alla sola tutela

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 285.

¹¹⁰ ROBINSON D., *The Course of Negotiations: Cultural Relativism Versus a Common Standard of Humanity*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 65.

delle usanze praticate in ambito familiare. Ciò ha permesso di rilanciare i dibattiti in seno al gruppo di lavoro, portando ad un primo compromesso nel corso della terza sessione della Commissione preparatoria¹¹¹.

Divennero infatti chiare le vere motivazioni che avevano spinto le delegazioni di undici Stati arabi (Bahrain, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Emirati Arabi Uniti)¹¹² a presentare la loro proposta. Non si trattava tanto della volontà di escludere donne e bambini dalla protezione della Corte, ma, invece, della preoccupazione che l'inattività degli Stati di fronte ad usanze tradizionali potesse portare all'incriminazione degli individui organi di tali Stati, per non aver impedito il protrarsi di simili usanze¹¹³.

Il compromesso trovato nel dicembre 1999 consisteva in un approccio generico alla questione. Esso prevedeva l'inserimento di una terza frase nell'introduzione ai crimini contro l'umanità, che stabiliva quanto segue:

“It is understood that a policy to commit such attack requires that the State or organization actively promote or encourage such conduct as an attack against civilian population”.

Malgrado un iniziale consenso verso il compromesso raggiunto, nei successivi lavori della Commissione sono presto emerse nuove perplessità tra le delegazioni. Alcune di esse temevano che nessuna

¹¹¹ *Ibidem*, p. 66.

¹¹² HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 779.

¹¹³ WITSCHER G., *The Rome Statute and its Annexes*, cit., p. 93.

responsabilità potesse ricadere su uno Stato o un'organizzazione inattivi, anche di fronte ad abusi seri¹¹⁴.

La necessità di rivedere il compromesso raggiunto nel dicembre 1999 si è ulteriormente accentuata il mese successivo in seguito alla sentenza emessa dal Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia sul caso *Kupreskic*, nel gennaio 2000. Tale precedente giurisprudenziale ha fortemente influenzato le delegazioni che erano presenti ai lavori della Commissione preparatoria e le ha definitivamente orientate a riconsiderare il compromesso da poco raggiunto. Per i giudici del Tribunale *ad hoc* il termine *policy* non prevedeva necessariamente che uno Stato o un'organizzazione incoraggiassero o promuovessero l'attacco contro una popolazione civile. Ciò lasciava ampio spazio per considerare realizzata la *policy* di un attacco, anche in presenza di una condotta omissiva¹¹⁵.

La difficoltà di trovare un nuovo compromesso ha spinto le delegazioni a rinviare le discussioni fino alla quinta sessione, nel giugno 2000. Nel corso di tale sessione, l'ultima utile per approvare il testo complessivo, sono state avanzate numerose proposte, alcune delle quali volte a raggiungere un nuovo compromesso. Si trattava di superare la forte opposizione di certi Stati (in particolare, Egitto, Sudan, Turchia, Cina, India, Indonesia) che si rifiutavano di portare delle modifiche al testo approvato nel dicembre 1999¹¹⁶.

E' stato soltanto il 29 giugno 2000, un giorno prima la data prevista dalla risoluzione F per l'approvazione finale del documento

¹¹⁴ VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 285.

¹¹⁵ ROBINSON D., *The Course of Negotiations*, cit., p. 67.

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 69.

sugli Elementi dei crimini, che è stato raggiunto un compromesso, grazie ad una proposta presentata dal vice-coordinatore del Gruppo di lavoro. Essa prevedeva l'inserimento di una nota a piè di pagina relativa al terzo paragrafo dell'introduzione dei crimini contro l'umanità, per stabilire ulteriori chiarimenti circa il concetto di *policy*. Essa stabilisce quanto segue:

“A policy which has a civilian population as the object of the attack would be implemented by State or organizational action. Such a policy may, in exceptional circumstances, be implemented by a deliberate failure to take action, which is consciously aimed at encouraging such attack. The existence of such a policy cannot be inferred solely from the absence of governmental or organizational action.”

Dunque, tale nota introduce una maggiore flessibilità per l'interpretazione del ruolo richiesto ad uno Stato o ad un'organizzazione che realizzano un attacco. In circostanze eccezionali, un condotta omissiva può essere considerata come una politica volta a realizzare un attacco contro una popolazione civile e costituire, così, un primo elemento per configurare un crimine contro l'umanità. Tuttavia, tale flessibilità è attenuata da due condizioni. La prima prevede che la condotta omissiva sia *consciously aimed at encouraging such attack*. La seconda stabilisce che l'esistenza di una simile politica *cannot be inferred solely from the absence of governmental or organizational action*. L'interpretazione di queste

ultime condizioni non può che essere rimessa alla valutazione dei giudici della Corte¹¹⁷.

Infine, il terzo paragrafo è stato leggermente modificato, eliminando il riferimento “alla promozione e all’incoraggiamento di una condotta” e stabilisce ora quanto segue:

“It is understood that a policy to commit such attack requires that the State or organization actively promote or encourage such an attack against civilian population”.

Per concludere, i compromessi raggiunti, se non costituiscono soluzioni ideali, rappresentano, in ogni caso, la migliore via d’uscita da una situazione estremamente difficile sia da un punto di vista politico che giuridico. Inoltre, lasciano un certo margine di libertà ai giudici della Corte per seguire, in futuro, le orme tracciate dai giudici del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia con la sentenza del caso *Kupreskic*¹¹⁸.

4.3. Gli elementi di tre crimini contro l’umanità

Il Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini si è occupato anche degli elementi materiali e degli elementi psicologici dei singoli crimini contro l’umanità, elencati nell’art. 7 dello Statuto.

Lo Statuto di Roma offre un elenco dettagliato delle singole fattispecie di crimini contro l’umanità, anche se non si tratta di un’elencazione esaustiva. Difatti, l’elenco si conclude al par. 2, con la

¹¹⁷ VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 285.

¹¹⁸ WITSCHER G., *The Rome Statute and its Annexes*, cit., p. 95.

lett. k, che fa riferimento ad “Altri atti inumani di carattere simile, che causino intenzionalmente grandi sofferenze, o gravi mali al corpo o alla salute mentale o fisica”. In tal modo, si cerca di impedire che gli autori di fattispecie criminose non esplicitamente menzionate nello Statuto, godano di inaccettabili spazi d’impunità. La lista comprende sia atti acquisiti nel diritto internazionale consuetudinario e ampiamente codificati, sia fattispecie di qualificazione giuridica più recente, come la sparizione forzata di persone, il crimine d’apartheid e gravi forme di violenza sessuale¹¹⁹.

In seno alla Commissione preparatoria, i negoziati più complessi si sono svolti per l’elaborazione degli elementi riguardanti la sparizione forzata delle persone (art. 7, par. 1, lett. i). Secondo la definizione data dallo Statuto, tale crimine indica l’arresto, la detenzione, il rapimento di persone da parte o con l’autorizzazione, il supporto o l’acquiescenza di uno Stato o di un’organizzazione politica, seguita dal rifiuto di dare informazioni sul destino o la localizzazione della persona scomparsa. Dunque, l’elemento essenziale è costituito dalla privazione di libertà, accompagnata dal rifiuto, da parte delle autorità, di fornire informazioni sulla sorte della persona scomparsa.

La complessità dei negoziati sugli elementi costitutivi di tale crimine deriva principalmente dalla difficoltà di riuscire ad identificarne i responsabili, sia che abbiano preso parte alla “prima fase” costituita dalla detenzione, sia alla “seconda fase” rappresentata dal rifiuto di rilasciare informazioni.

¹¹⁹ GREPPI E., *I crimini di guerra e i crimini contro l’umanità*, cit., pp. 180 ss.

Le proposte avanzate dalle delegazioni sulla questione sono state estremamente diversificate tra di loro. Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta che prendeva in considerazione, come elemento materiale del crimine, esclusivamente l'arresto, la detenzione, il rapimento e non la "seconda fase" del crimine. Un gruppo di Stati arabi ha proposto che il responsabile del crimine dovesse aver preso parte, alternativamente, ad una della due fasi. Infine, una proposta, elaborata con lo scopo di essere il più possibile conforme alle disposizioni statutarie, è stata presentata dalla Germania e dal Canada. In base a tale proposta, la "prima fase" del crimine doveva costituire l'elemento materiale e la "seconda fase" doveva essere considerata come una circostanza. Dunque, l'autore non doveva necessariamente essere coinvolto nella seconda fase ma doveva esserne, in qualche modo, a conoscenza. Tale proposta è stata scelta come base per i successivi dibattiti¹²⁰.

I primi dibattiti hanno portato ad una modificazione dell'approccio canadese e tedesco, con l'estensione dell'elemento materiale anche alla "seconda fase" del crimine in questione. Pertanto, l'elemento materiale non consisteva più soltanto nell'arresto, nella detenzione, nel rapimento, ma anche nel rifiuto di rilasciare informazioni¹²¹.

Un simile ampliamento ha avuto conseguenze non trascurabili sulla struttura di tale crimine. Dal momento che i vari atti possono

¹²⁰ WITSCHER G., RUCKERT W., *Article 7(1) (i)-Crime Against Humanity of Enforced Disappearance of Persons*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 100.

¹²¹ *Ibidem*, p. 100.

essere commessi separatamente e da persone diverse, il rapporto tra i diversi comportamenti che danno luogo agli elementi del crimine in questione diventa particolarmente complesso. Se, ad esempio, l'autore del crimine si rifiuta di fornire delle informazioni sul destino della persona scomparsa, è necessario, per ritenerlo responsabile del crimine:

- _ che il rifiuto sia stato preceduto o accompagnato da una detenzione;
- _ che l'autore fosse a conoscenza di una simile privazione di libertà;
- _ che il rifiuto derivasse da un'autorizzazione da parte di uno Stato;
- _ che l'autore intendesse privare la vittima della protezione della legge.

Naturalmente, se l'autore avesse arrestato la vittima, per provare la sua colpevolezza, bisognerebbe procedere secondo lo schema inverso. Si tratta, dunque, di una struttura degli elementi del crimine che procede secondo due binari (definita, per questo, da alcuni autori come "biforcuta") e che rappresenta una caratteristica unica, nel panorama degli elementi dei crimini della Corte penale internazionale¹²².

Il crimine di sparizione forzata di persone ha suscitato ulteriori dibattiti in seno alla Commissione preparatoria. Alcuni Stati come la Colombia, il Cile, l'Ecuador, il Messico, auspicavano che la giurisdizione della Corte potesse esercitarsi su quei casi in cui

¹²² *Ibidem*, p. 100.

l'arresto o la detenzione fossero avvenuti prima dell'entrata in vigore dello Statuto, ma fossero continuati anche dopo tale data. Altre delegazioni di Stati del Sud America rifiutavano tale approccio. La soluzione di compromesso, prevista in una nota, prevede soltanto il riferimento all'attacco diretto contro una popolazione civile: la Corte eserciterà la sua giurisdizione solo se l'attacco ha avuto inizio dopo l'entrata in vigore dello Statuto¹²³.

Un'altra fattispecie che ha suscitato dibattiti accesi in seno al Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini riguarda il crimine di sterminio. Lo sterminio si distingue dal crimine di genocidio per il fatto che il gruppo di individui che ne è oggetto, non condivide caratteristiche comuni. Oltre all'uccisione di esseri umani innocenti, in base allo Statuto della Corte penale internazionale, per sterminio s'intende anche l'imposizione intenzionale di condizioni di vita volte alla distruzione di parte di una popolazione, come, ad esempio, il divieto di accesso al cibo e ai medicinali¹²⁴.

Le problematiche sollevate in seno alla Commissione preparatoria sono state numerose. Il decesso della vittima costituisce elemento indispensabile dello sterminio? L'accusato deve provocare il decesso di più individui per essere ritenuto responsabile del crimine di sterminio? La maggioranza delle delegazioni riteneva che il decesso delle vittime fosse un elemento indispensabile del crimine di sterminio; altre, invece, invocavano il testo dello Statuto, in cui è prevista solo l'imposizione di condizioni di vita volte alla distruzione di parte di

¹²³ HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 781.

¹²⁴ GREPPIE., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità*, cit., p. 183.

una popolazione. Tuttavia, la maggioranza delle delegazioni non escludeva che tra le condizioni di vita volte alla distruzione del gruppo potesse figurare anche l'uccisione di individui. Questo è stato l'approccio prevalente in seno al Gruppo di lavoro. Peraltro, veniva specificato che lo sterminio doveva concretarsi in "un'uccisione massiccia di membri di una popolazione civile". Quest'ultima considerazione, che è stata tratta dalla giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, ha permesso di chiarire la differenza tra il crimine di sterminio e il crimine di omicidio. Quest'ultimo, infatti, consiste nell'uccisione di una o più persone, ma non s'inserisce nel quadro di un'uccisione di massa dei membri di una popolazione civile¹²⁵.

Infine, l'ultima fattispecie che ha suscitato particolari problematiche per l'elaborazione degli elementi dei crimini, riguarda il crimine di schiavitù. La schiavitù tradizionale è stata oggetto una specifica Convenzione, adottata il 25 settembre 1926 ed entrata in vigore il 9 marzo 1927, che impegnava tutti gli Stati parti ad una sua graduale e completa abolizione. Essa definiva la schiavitù come lo status di una persona sulla quale venivano esercitati poteri connessi al diritto di proprietà. Tuttavia, tale definizione ha il difetto di concentrarsi esclusivamente sull'esercizio del potere piuttosto che sulla condizione della vittima. Pertanto, nel 1998 si è reso necessario operare un ampliamento della definizione nell'ambito dello Statuto della Corte penale internazionale. L'art. 7, par. 2, lett. c, dello Statuto

¹²⁵ ROBINSON D., *Article 7 (1)(a)-Crime Against Humanity of Extermination*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, pp. 81 ss.

di Roma, riprende la formulazione della Convenzione del 1926 e la integra con la tratta delle persone, ponendo l'accento sulla tratta di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale¹²⁶. Tale ampliamento, che mette in luce una delle forme più frequenti della moderna schiavitù, è stato fortemente voluto dalla delegazione italiana presente alla Conferenza di Roma¹²⁷.

Durante l'elaborazione degli elementi materiali di tale crimine, si è verificato un vivace dibattito in relazione all'eventuale inserimento di una lista esemplificativa di condotte riconducibili a tale crimine, fortemente voluta dalla delegazione statunitense. Tale lista è indicata nel primo paragrafo degli elementi costitutivi della schiavitù, che stabilisce quanto segue:

“The perpetrator exercised any or all of the powers attaching to the right of ownership over one or more persons, such as by purchasing, selling, lending or bartering such a person or persons, or by imposing on them a similar deprivation of liberty.”

L'ultima frase è stata inserita per includere quelle forme di schiavitù non espressamente previste nella lista. Tuttavia, alcune delegazioni erano preoccupate che il termine *similar* rinviasse ad elementi di natura pecuniaria o commerciale, come quelli precedenti della lista: *purchasing, selling, lending or bartering*. Per tale motivo, la delegazione canadese ha chiesto l'inserimento di una nota, in modo

¹²⁶ GREPPIE., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità*, cit., pp. 184 ss.

¹²⁷ ROBINSON D., *Article 7 (1)(c)-Crime Against Humanity of Enslavement*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 85.

che l'ultima frase del paragrafo non fosse interpretata in senso restrittivo. Pertanto, negoziati intensi e pressioni contraddittorie hanno prodotto una disposizione che appare contorta e poco elegante¹²⁸.

5. I crimini di guerra

5.1. Premessa

Il diritto internazionale tradizionale era ripartito in due rami distinti: il diritto di pace e il diritto della guerra. Il primo disciplinava le relazioni tra Stati in assenza di ostilità e comprendeva anche il diritto di ricorrere alla forza armata (*jus ad bellum*). Il secondo trovava applicazione nel momento in cui scoppiava un conflitto armato e per tutta la durata delle ostilità (*jus in bello*). Il diritto internazionale classico non poneva alcun limite all'uso della forza per risolvere le controversie internazionali, limitandosi a disciplinarne le modalità d'esecuzione. La Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, vieta all'art. 2, par. 4, la minaccia e l'uso della forza, non escludendo, tuttavia, alcune eccezioni, come la legittima difesa individuale e collettiva (art. 51), oppure le misure coercitive implicanti l'uso della forza adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. Tuttavia, il divieto formale della guerra può essere sempre violato e, purtroppo, ciò avviene spesso nella realtà¹²⁹.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 85.

¹²⁹ LEANZA U., *Il diritto internazionale*, cit., pp. 269 ss.

Il diritto della guerra può distinguersi al suo interno in diritto bellico vero e proprio, che disciplina l'uso della forza tra i belligeranti, e diritto internazionale umanitario, volto a proteggere le vittime dei conflitti armati. La base fondamentale del diritto internazionale umanitario è costituita dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai due Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977. Si tratta di un insieme di norme volte a limitare gli effetti delle guerre sui civili e sui loro beni nonché a proteggere alcune categorie di combattenti particolarmente vulnerabili. Di notevole importanza è l'art. 3, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, che fissa una serie di principi umanitari che si estendono anche ai conflitti armati non internazionali¹³⁰.

Gli atti commessi contro le persone protette costituiscono un intero capitolo in ciascuna Convenzione e non prendono il nome di crimini di guerra, bensì di infrazioni gravi. Una simile impostazione è stata seguita nei due Protocolli addizionali. Dunque, di fronte alla commissione di atti di violenza contro persone o beni protetti, sorge una responsabilità penale individuale dell'autore. Le Convenzioni e i Protocolli usano due termini per qualificare tali atti di violenza: *grave breaches* e *serious violations*. Secondo l'approccio tradizionale, soltanto le infrazioni gravi sono soggette al principio di universalità della giurisdizione. Tuttavia, tale distinzione è considerata superata dal diritto internazionale umanitario contemporaneo, che contempla la possibilità effettiva di reprimere crimini di grave entità,

¹³⁰ *Ibidem*, pp. 269 ss.

indipendentemente dalla loro qualifica¹³¹. Il sistema repressivo di tale *corpus* di norme si basa su due principi essenziali: universalità della giurisdizione e applicazione del principio *aut dedere aut iudicare*. Quest'ultimo consiste, per ciascun Stato contraente, nell'obbligo di perseguire, arrestare e processare qualsiasi individuo accusato di aver commesso o di aver dato ordine di commettere infrazioni gravi. In alternativa, gli Stati hanno l'obbligo di consegnare queste persone per essere processate da un altro Stato parte. E' importante, infine, ricordare che tale sistema non si estende alle violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e al secondo Protocollo addizionale, riguardanti i conflitti armati interni¹³².

Il principio di complementarità espresso nell'art. 1 dello Statuto della Corte penale internazionale permette agli Stati di continuare a perseguire direttamente i responsabili dei crimini di guerra in base alle norme previste dal "diritto di Ginevra". Pertanto, tale sistema sanzionatorio non è stato intaccato dalla costituzione della Corte penale internazionale.

La categoria dei crimini di guerra è contemplata nell'art. 8 dello Statuto della Corte. Questi possono essere commessi nel corso di conflitti armati internazionali ed interni, ma devono iscriversi nel quadro di un piano o di un disegno politico ed essere commessi su larga scala. Quest'ultimo requisito, che prevede una soglia minima di perseguibilità del crimine, costituisce uno sviluppo progressivo del diritto internazionale. Ciò rappresenta il risultato di una forte

¹³¹ GREPPIE., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità*, cit., pp. 71 ss.

¹³² LEANZA U., *Il diritto internazionale*, cit., pp. 283 ss.

contrapposizione, verificatasi nel corso della Conferenza di Roma, tra le delegazioni che auspicavano l'inserimento di una soglia relativamente alta e altre delegazioni che auspicavano il contrario. Con lo scopo di raggiungere un compromesso, è stata prevista la cosiddetta clausola di *opting out* (l'art. 124), in base alla quale gli Stati parte dello Statuto possono dichiarare di non accettare la competenza della Corte in relazione ai crimini di guerra, per un periodo di sette anni¹³³.

L'art. 8 prevede quattro categorie di crimini di guerra. Nella prima categoria (art. 8, par. 2, lett. a) rientrano le infrazioni gravi (*grave breaches*) alle quattro Convenzioni di Ginevra, applicabili ai conflitti armati internazionali. L'articolo elenca otto fattispecie identiche a quelle già contenute nelle Convenzioni di Ginevra che riflettono il diritto consuetudinario in materia. Nella seconda categoria (art. 8, par. 2, lett. b) rientrano le gravi violazioni (*serious violations*) del diritto dei conflitti armati internazionali, previste dal diritto consuetudinario o da altri trattati. Segue un elenco di ventisei crimini. La terza categoria (art. 8, par. 2, lett. c) enumera le gravi violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, applicabile ai conflitti armati non internazionali. Sono previste quattro fattispecie di crimini. La quarta categoria di crimini (art. 8, par. 2, lett. e), la più innovativa contenuta nello Statuto, contempla altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili ai conflitti armati non internazionali, in gran parte corrispondenti ai divieti contenuti nel

¹³³ GREPPI E., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità*, cit., p. 204.

secondo Protocollo aggiuntivo del 1977. Sono previste dodici fattispecie di crimini¹³⁴.

L'inclusione dei crimini di guerra commessi nel corso di conflitti armati non internazionali, seppur mitigata dalla "clausola di *opting out*", costituisce uno dei maggiori risultati conseguiti dalla Conferenza di Roma. Tale estensione rappresenta un passo avanti, non solo rispetto al "diritto di Ginevra", ma anche rispetto alle norme contenute nello Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, la cui azione era limitata ai soli crimini commessi su quei territori dopo il 1 gennaio 1991.

5.2. Gli elementi dei crimini di guerra

L'elaborazione degli elementi dei crimini di guerra ha impegnato la Commissione preparatoria principalmente sulla prima categoria di crimini (art. 8, par. 2, lett. a, dello Statuto), che rappresentano le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra. Le otto singole fattispecie di crimini comprese in questa prima categoria possiedono quattro elementi comuni. Gli ultimi due elementi stabiliscono quanto segue:

"The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict."

"The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict."

¹³⁴ LEANZA U., *Il diritto internazionale*, cit., pp. 306 ss.

Questi due elementi definiscono il contesto nel quale un crimine di guerra deve essere commesso. La frase *in the context of* sta ad indicare che il crimine deve essere collegato al periodo e al luogo nei quali si svolge il conflitto armato. La frase *was associated with* sta ad indicare che il crimine deve essere collegato all'esistenza di un conflitto armato¹³⁵.

Tale terminologia trova una sua origine nelle sentenze dei Tribunali *ad hoc*, che hanno avuto una forte influenza sulle delegazioni che si sono occupate di elaborare gli elementi dei crimini di guerra. Difatti, una proposta presentata alla prima sessione congiuntamente, dalla Svizzera, dall'Ungheria e dal Costa Rica, si basava su un documento preparato dal Comitato internazionale della Croce Rossa che riassumeva le sentenze più rilevanti relative ai crimini di guerra emesse dagli organismi giurisdizionali creati nel corso del XX secolo. Attraverso tale studio, il Comitato internazionale della Croce Rossa intendeva agevolare i lavori della Commissione preparatoria¹³⁶.

Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia ha usato l'espressione *in the context of*, nel caso *Tadic*, per indicare che il diritto internazionale umanitario si applica dall'inizio di un conflitto armato fino al raggiungimento di una pace generale; dunque, si applica anche dopo la semplice cessazione delle ostilità. Inoltre, il Tribunale ha precisato che alcune norme delle Convenzioni di Ginevra

¹³⁵ VON HEBEL H. AND KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 286.

¹³⁶ DORMANN K., *Contributions by the Ad Hoc Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda to the Ongoing Work on the Elements of Crimes in the Context of the ICC*, in *American Society of International Law Proceedings of the 94th Annual Meeting*, 2000, p. 284 .

si applicano all'intero territorio delle parti in conflitto e non solo su quello in cui si svolgono le ostilità. In tal modo, il Tribunale ha inteso proteggere particolari categorie di soggetti, come i prigionieri di guerra e le popolazioni civili. Per quanto riguarda l'espressione *was associated with*, essa aveva lo scopo di escludere che reati non collegati ad un conflitto armato potessero essere considerati crimini di guerra. A titolo d'esempio, si può citare il caso di un omicidio per pure motivazioni personali, come la gelosia¹³⁷.

Molto si è discusso, in seno al Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini, circa la natura dei precedenti elementi. Essi andavano considerati come elementi *sui generis*, oppure come elementi materiali, che, pertanto, implicano un ulteriore elemento psicologico?¹³⁸ Il contesto del conflitto armato era solo un contesto fattuale o anche giuridico? In altre parole, l'autore doveva essere consapevole dell'esistenza di un conflitto armato, in base alla conoscenza di una definizione giuridica oppure soltanto in base al verificarsi di alcuni fatti?

Due sono le posizioni emerse durante i dibattiti. Da una parte, alcune delegazioni ritenevano che l'autore del crimine dovesse essere consapevole di almeno alcune circostanze ricollegabili all'esistenza di un conflitto armato. Esse, tuttavia, ammettevano che, in certi casi, l'esistenza di un conflitto armato può essere così evidente da non rendere indispensabile provare l'elemento psicologico del crimine.

¹³⁷ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court*, cit., p. 774.

¹³⁸ VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes*, cit., p. 286.

Altre delegazioni insistevano sulla necessità di non considerare mai necessario l'elemento psicologico¹³⁹.

Tali dibattiti si sono conclusi con una netta preferenza a favore della prima posizione. Dunque, i crimini di guerra contenuti nell'art. 8, par. 2, lett. a, dello Statuto, devono essere costituiti sia di elementi materiali che di elementi psicologici, per essere rilevanti di fronte alla Corte penale internazionale. Tuttavia, l'elemento psicologico è caratterizzato da un tenore inferiore rispetto allo *standard* dell'art. 30. Ciò si evince dalla lettura del terzo paragrafo dell'introduzione generale degli elementi dei crimini di guerra, che svolge una funzione chiarificatrice rispetto ai due elementi:

“With respect to the last two elements listed for each crime:

- There is no requirement for a legal evaluation by the perpetrator as to the existence of an armed conflict or its character as international or non-international;*
- In that context there is no requirement for awareness by the perpetrator of the facts that established the character of the conflict as international or non-international;*
- There is only a requirement for the awareness of the factual circumstances that established the existence of an armed conflict that is implicit in the terms “took place in the context of and was associated with”.*”

Dall'analisi dell'ultimo punto diviene chiaro che la consapevolezza dell'autore attiene non tanto alla natura giuridica del conflitto armato, ma alla semplice esistenza di un conflitto armato nel

¹³⁹ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court*, cit., p. 775.

territorio in cui viene commesso il crimine¹⁴⁰. Dunque, la responsabilità per un crimine di guerra può essere attribuita ad un individuo quando esso risulta consapevole di alcune circostanze che determinano l'esistenza di un conflitto armato. Non è necessario, per veder realizzato l'elemento psicologico del crimine, che tale esistenza venga determinata in base alla conoscenza di una definizione giuridica di conflitto armato da parte dell'individuo.

Essendo tale chiarimento indicato nell'introduzione generale agli elementi dei crimini di guerra, esso si applica non solo agli elementi della prima categoria dei crimini di guerra, ma anche alle restanti tre categorie.

E' importante notare che gli ultimi due elementi di tutti i singoli crimini di guerra sono identici agli ultimi due elementi dei singoli crimini della prima categoria, che riguarda soltanto le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra. L'unica differenza risiede nel fatto che due categorie di crimini (definiti nello Statuto negli art. 8, par. 2, lett. c e lett. e) riguardano crimini commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale.

In base alla precedente analisi, l'autore del crimine non deve essere a conoscenza, dal punto di vista giuridico, dell'eventuale natura internazionale del conflitto armato nel cui contesto egli ha commesso il crimine. Deve essere soltanto consapevole dell'esistenza di un conflitto armato se si verificano alcune circostanze. Se, tuttavia, per quel che riguarda i conflitti armati internazionali, la semplice presenza

¹⁴⁰ LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, cit., p. 381.

di truppe straniere sul territorio di uno Stato può essere un esempio chiaro di una circostanza che rende evidente l'esistenza di un conflitto armato, più difficile è risolvere la questione con riferimento alle situazioni di conflitto interno¹⁴¹.

Dunque, il terzo paragrafo dell'introduzione generale degli elementi dei crimini di guerra non rappresenta, per i crimini commessi nel contesto di conflitto armato interno, un compromesso molto soddisfacente. Non essendo la Commissione preparatoria riuscita ad elaborare un elemento psicologico chiaro per tali crimini, non potranno essere che i giudici della Corte a decidere caso per caso¹⁴².

E' necessario, infine, fare un'ultima precisazione riguardo agli elementi della prima categoria dei crimini di guerra. Come specificato inizialmente, ogni singolo crimine rientrante in questa categoria possiede quattro elementi comuni, che vengono ripetuti per ognuno di essi. Due di questi elementi definiscono le persone che possono essere vittime dei crimini in questione:

“Such person or persons were protected under one or more of the Geneva Conventions of 1949.

The perpetrator was aware of the factual circumstances that established that protected status.”

Il primo di questi elementi indica, con riferimento generico alle Convenzioni di Ginevra, le persone e i beni da proteggere. Durante i negoziati, nell'ambito della Commissione preparatoria, alcune delegazioni si sono chieste se fosse necessario accogliere le

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 381.

¹⁴² WITSCHER G., *The Rome Statute and its Annexes*, cit., p. 92.

conclusioni più recenti alle quali erano arrivati i Tribunali *ad hoc*, a proposito delle persone da proteggere in base alla quarta Convenzione di Ginevra. Tale Convenzione è consacrata alla tutela di due categorie di civili: gli stranieri sul territorio di una parte in conflitto e la popolazione civile su un territorio occupato. L'art. 4 della Convenzione definisce le persone protette come coloro che si trovano nelle mani di una delle parti in conflitto, di cui non sono cittadini. Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, nel caso *Tadic*, ha ampliato lo *status* di persona protetta, anche agli individui della stessa nazionalità di colui che li ha fatti prigionieri. In seguito ad alcune discussioni, la Commissione preparatoria ha preferito non prendere posizione sull'argomento, lasciando in tal modo i giudici della Corte liberi di accogliere le conclusioni a cui era giunto il Tribunale nel caso *Tadic*¹⁴³.

5.3. Gli elementi di due crimini di guerra

La stesura degli elementi dei singoli crimini di guerra ha comportato complessi negoziati in relazione ad alcuni crimini.

I negoziati più difficili sono stati causati dall'elaborazione degli elementi del crimine, definito, nello Statuto all'art. 8, par. 2, lett. b, (viii), come il "trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di

¹⁴³ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court*, cit., p. 776.

tale territorio”. L’inserimento di un simile crimine nello Statuto della Corte non era avvenuto senza difficoltà. Difatti, l’inserimento dei termini “diretto o indiretto” aveva causato l’opposizione di alcuni Stati, come Israele e gli Stati Uniti, ed aveva spinto lo Stato israeliano a votare contro l’adozione dello Statuto della Corte. I maggiori dibattiti, in seno alla Commissione preparatoria, sono stati provocati dal riemergere di simili posizioni¹⁴⁴.

Il crimine ha una struttura del tutto singolare, in quanto si compone di due distinti elementi materiali. Il primo consiste nel trasferimento della popolazione civile della potenza occupante nei territori occupati; il secondo, nella deportazione o nel trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio. I maggiori contrasti si sono avuti rispetto al primo elemento materiale.

Al riguardo, sono state avanzate diverse proposte. La prima, presentata dagli Stati Uniti, prevedeva l’inserimento di nuovi criteri, come il carattere obbligatorio del trasferimento, una soglia minima di persone da trasferire, il peggioramento della situazione economica della popolazione. Un’altra proposta, presentata da un gruppo di Stati arabi, si concentrava sul significato di “trasferimento diretto o indiretto”. Tuttavia, i negoziati si sono concentrati su una terza

¹⁴⁴ VON HEBEL H., *Article 8(2)(b)(viii)-The Transfer, Directly or Indirectly, by the Occupying Power of Parts of Its Own Civilian Population into the Territory It Occupies, or the Deportation or Transfer of All or Parts of the Population of the Occupied Territory Within or Outside this Territory*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 159.

proposta, avanzata dalla Svizzera, che aveva il pregio di alterare il meno possibile la disposizione contenuta nello Statuto¹⁴⁵.

In seguito ad intensi dibattiti, svolti principalmente a porte chiuse, è stato raggiunto un compromesso. Le delegazioni hanno optato per l'adozione di elementi che ripetono, in larga misura, il linguaggio usato nello Statuto della Corte. Il compromesso si è concretizzato in una nota che ha l'obiettivo di chiarire il significato del termine "trasferimento", stabilendo che quest'ultimo va interpretato alla luce del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, si tratta di una disposizione di scarsa utilità, perché il suo contenuto appare piuttosto scontato e perché non aggiunge maggiori chiarimenti rispetto alla definizione del crimine. Pertanto, la determinazione precisa degli elementi costitutivi del crimine è stata, di fatto, lasciata alla libera discrezionalità dei giudici della Corte¹⁴⁶.

Le delegazioni che hanno svolto il ruolo più attivo per la stesura di tale disposizione sono state, da una parte, Israele e, dall'altra, numerosi Stati arabi. Appaiono evidenti sia le motivazioni politiche che le hanno spinte a svolgere tale ruolo, sia il fatto che l'interpretazione del diritto internazionale umanitario in materia diverge totalmente tra di loro. Per la maggioranza degli Stati, ivi inclusi gli Stati arabi, le norme rilevanti sono quelle della quarta Convenzione di Ginevra e del primo Protocollo addizionale. Essi ritengono che tali disposizioni sono divenute norme di diritto

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 160.

¹⁴⁶ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court: the Elements of War Crimes. Part II: Other Serious Violations of the Laws and Customs Applicable in International and Non-International Armed Conflicts*, in *International Review of the Red Cross*, 2001, p. 482.

consuetudinario, vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento internazionale, compreso lo Stato israeliano. Tuttavia, Israele, che ha ratificato, pur apponendo alcune riserve, le Convenzioni di Ginevra, non ha ratificato i Protocolli addizionali. Pertanto, considera le norme del primo Protocollo addizionale vincolanti soltanto per gli Stati che lo hanno ratificato¹⁴⁷.

Un'altra fattispecie di crimini di guerra che, per l'approvazione dei relativi elementi, ha richiesto lunghi negoziati, è quella dei crimini connessi alla violenza sessuale. Stupri, schiavitù sessuale, prostituzione forzata ed altre forme di violenza sessuale, sono state spesso usate come mezzo per umiliare, degradare e terrorizzare interi gruppi di persone durante i conflitti armati. Nello Statuto di Roma sono indicati diversi crimini di violenza sessuale, i quali hanno rilevanza sia nel contesto di un conflitto armato internazionale, che interno. Inoltre, i crimini di violenza sessuale sono configurabili non solo come crimini di guerra, ma anche come crimini contro l'umanità. La complessità della normativa contenuta nello Statuto relativa a tali crimini spiega la durata e le difficoltà dei negoziati nell'ambito della Commissione preparatoria.

L'inserimento nello Statuto di Roma di una specifica normativa dedicata alle violenze sessuali ha costituito un importante riconoscimento della gravità di tali atti in quanto, in passato, il diritto internazionale umanitario non considerava lo stupro come una grave forma di violenza, ritenendolo una lesione dell'onore e della dignità

¹⁴⁷ VON HEBEL H., *Article 8(2)(b)(viii)-The Transfer, Directly or Indirectly, by the Occupying Power*, cit., p. 162.

della donna¹⁴⁸. Tuttavia, le violenze ripetute e gravi perpetrate nei confronti delle donne nei territori della ex-Jugoslavia e in Ruanda, già agli inizi degli anni novanta, avevano spinto la comunità internazionale a considerare necessaria la repressione degli autori di simili atti mediante la costituzione dei Tribunali *ad hoc*. La testimonianza di questa nuova sensibilità era riscontrabile anche nelle dichiarazioni dei governi che presero parte alla Conferenza mondiale sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel 1993 e alla quarta Conferenza mondiale sulla donna, tenutasi a Pechino nel 1995. Quest'insieme di avvenimenti esercitò una notevole influenza sui lavori del Comitato preparatorio della Corte penale internazionale, che decise di inserire nel progetto di Statuto, durante la sessione del dicembre 1997, la categoria di crimini di violenza sessuale sia tra i crimini di guerra che tra i crimini contro l'umanità¹⁴⁹.

L'elaborazione degli elementi di tali crimini ha richiesto tre settimane di lavoro alla Commissione preparatoria. I dibattiti si sono basati su una proposta statunitense e una proposta presentata dalla Svizzera. Inoltre, notevole influenza sulle delegazioni è stata esercitata dalle sentenze dei Tribunali *ad hoc* e dall'azione delle organizzazioni non governative, in particolare la *Women's Caucus for Gender Justice*. Gli elementi materiali e gli elementi psicologici di tali crimini sono identici, sia per quelli commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale (art. 8, par. 2, lett. b), sia per quelli

¹⁴⁸ GREPPIE., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità*, cit., p. 231.

¹⁴⁹ LA HAYE E., *Article 8(2)(b)(xxii)-Rape, Sexual Slavery, Enforced Prostitution, Forced Pregnancy, Enforced Sterilization, and Sexual Violence*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, a cura di Roy S. Lee, New York, 2001, p. 185.

nell'ambito di un conflitto interno (art. 8, par. 2, lett. e), sia, infine, per quelli considerati come crimini contro l'umanità (art. 7, par. 1, lett. g)¹⁵⁰.

Lo stupro è il primo dei crimini di violenza sessuale menzionati nello Statuto (art. 8, par. 2, lett. b, (xxii)). Per l'elaborazione dell'elemento materiale del crimine, le delegazioni hanno fatto riferimento alle sentenze dei Tribunali *ad hoc*. Tuttavia, il compito non è stato semplice dal momento che poche erano le sentenze rilevanti sull'argomento e, spesso, presentavano definizioni differenti. Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, nel caso *Furundzija* (1995), ha definito lo stupro come *a sexual penetration, however slight...* . Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, nel caso *Akayesu* (1996), ha, invece, definito lo stupro come *a physical invasion of a sexual nature, committed on a person under circumstances which are coercive*. Il delicato compromesso raggiunto in seno al Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini raggruppa aspetti di entrambe le definizioni¹⁵¹.

Prima di tutto, il crimine di stupro viene definito nel modo seguente:

“The perpetrator invaded the body of a person by conduct resulting in penetration, however slight, of any part of the body of the victim or of the perpetrator.....”

Tale elemento riflette un compromesso tra coloro che ritenevano il termine "invasione" più adatto a definire lo stupro nei tempi odierni,

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 186.

¹⁵¹ DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court: the Elements of War Crimes. Part II*, cit., p. 479.

ispirandosi alle conclusioni a cui era precedentemente giunto il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, e coloro che preferivano l'uso del termine "penetrazione", per avere una definizione più chiara del crimine. Quest'ultimo termine era, tuttavia, fortemente criticato perché implicava il riferimento ad un antiquato concetto d'onore¹⁵². Il compromesso raggiunto prevede l'uso di ambedue i termini.

Il significato del termine "invasione" è stato poi ulteriormente chiarito nella seguente nota:

"The concept of "invasion" is intended to be broad enough to be gender-neutral."

Si tratta di una precisazione di notevole importanza, in quanto tende a tutelare le vittime di stupri di entrambi i sessi. Inoltre, si evince dal testo del precedente elemento materiale che lo stupro si realizza non solo con la penetrazione del corpo della vittima, ma anche quando la vittima è obbligata ad avere rapporti, "penetrando" il corpo dell'autore del crimine: *penetration of any part of the body of the victim or of the perpetrator*¹⁵³.

Infine, notevole importanza assume il secondo aspetto della definizione del crimine, in quanto stabilisce che lo stupro avviene con forza, con minaccia della forza e con coercizione:

"The invasion was committed by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power,....."

¹⁵² HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission*, cit., p. 778.

¹⁵³ LA HAYE E., *Article 8(2)(b)(xxii)-Rape*, cit., p. 188.

Si tratta di un elemento di primaria importanza, che viene riconosciuto come tale in molte legislazioni nazionali.

Gli elementi del crimine di stupro rappresentano un importante contributo dato dalla Commissione preparatoria alla definizione di tale crimine, nell'ambito del diritto internazionale umanitario. Essi sono il frutto della volontà di molte delegazioni di elaborare la definizione più ampia possibile, con lo scopo di includere tutte le diverse forme di stupro¹⁵⁴.

CAPITOLO III

IL CRIMINE D'AGGRESSIONE

1. I negoziati relativi al crimine d'aggressione nell'ambito della Commissione preparatoria

La Commissione preparatoria è stata incaricata dalla risoluzione F dell'Atto finale, annesso allo Statuto della Corte penale internazionale, di elaborare una serie di atti necessari per un efficiente funzionamento della Corte. Tra i compiti assegnati alla Commissione, la risoluzione F indicava l'approvazione di una serie di proposte relative al crimine d'aggressione.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 190.

Tra i crimini di competenza della Corte penale internazionale elencati all'art. 5 dello Statuto, il crimine d'aggressione occupa un posto del tutto particolare. Pur essendo menzionato al par. 1, lett. d del citato articolo, il crimine d'aggressione non costituisce ancora un crimine sul quale la Corte può esercitare la sua giurisdizione. Difatti, il par. 2 dell'art. 5 stabilisce che la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale sugli autori di tale crimine, solo in seguito all'adozione di una disposizione che lo definisca e ne stabilisca le condizioni per l'esercizio della giurisdizione da parte della Corte.

I lavori del Gruppo che ha elaborato le disposizioni sul crimine d'aggressione sono quelli durati più a lungo nell'ambito della Commissione preparatoria. Il Gruppo di lavoro è stato costituito alla terza sessione, nel novembre 1999 e ha continuato a lavorare fino alla decima ed ultima sessione, nel luglio 2002. Il coordinatore del gruppo, Tuvaku Manongi (Tanzania), nominato alla terza sessione, è stato sostituito alla settima sessione da Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentina), che aveva precedentemente coordinato con successo il Gruppo sulle Regole di procedura e di prova. I dibattiti si sono concentrati principalmente sulla definizione del crimine e sulle condizioni per l'esercizio della competenza della Corte, come indicato dalla risoluzione F.

L'obiettivo di tali lavori è stato quello di formulare una serie di proposte da sottoporre all'Assemblea degli Stati parte, con lo scopo di permettere alla Corte di esercitare, in futuro, la propria giurisdizione su tale crimine. Si tratta di un importante contributo offerto all'Assemblea degli Stati parte per continuare i lavori relativi

all'aggressione. Il testo approvato dalla Commissione contiene sia i compromessi raggiunti tra le delegazioni, sia le diverse proposte da loro presentate nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un compromesso. Il testo approvato dalla Commissione non costituisce, dunque, un documento che conclude i dibattiti sull'aggressione, ma rappresenta soltanto un primo passo verso l'adozione di disposizioni che permettano alla Corte di esercitare la propria giurisdizione su tale crimine¹⁵⁵.

Tuttavia, tale documento, che raggruppa le conclusioni raggiunte in seno al Gruppo di lavoro della Commissione preparatoria, non costituisce l'unico testo inviato dalla Commissione all'Assemblea degli Stati parte. Sebbene i dibattiti si siano concentrati principalmente su tale documento, esso rappresenta soltanto il secondo testo relativo al crimine d'aggressione elaborato dalla Commissione. Difatti, sono stati inviati all'Assemblea quattro diversi documenti¹⁵⁶.

Il primo costituisce una risoluzione per la creazione di un gruppo di lavoro nell'ambito dell'Assemblea, con lo scopo di continuare i negoziati relativi all'aggressione dopo la fine dei lavori della Commissione. Tale risoluzione è stata fortemente voluta dagli Stati del Movimento dei non allineati e la proposta per una sua approvazione è stata presentata dall'Iran, alla decima sessione. Essa prevede un'ampia partecipazione ai lavori del futuro gruppo sull'aggressione, aperto a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione

¹⁵⁵ Vedi *Proposals Pursuant to Resolution F of the Final Act for a Provision on Aggression*, July 2002, in PCNICC/2002/2/Add.2.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

delle Nazioni Unite, ma non nomina le organizzazioni non governative. Le riunioni si svolgono, a partire dal 2003, nel corso delle sessioni ordinarie dell'Assemblea degli Stati parte. Dunque, la prima riunione è prevista nel settembre 2003¹⁵⁷.

Il secondo documento, come precedentemente chiarito, raggruppa le conclusioni a cui è giunta la Commissione circa la definizione del crimine d'aggressione e le condizioni per l'esercizio della giurisdizione della Corte su tale crimine.

Il terzo documento raggruppa una lista di tutte le proposte presentate nel corso dei lavori della Commissione sul crimine d'aggressione. Infine, il quarto è un ampio rapporto elaborato dal Segretariato delle Nazioni Unite che consiste in un'analisi storica dei fatti relativi all'aggressione. Tale rapporto, elaborato su richiesta di molte delegazioni, è stato accolto con viva soddisfazione dai membri della Commissione preparatoria alla nona sessione¹⁵⁸.

I negoziati sono stati caratterizzati dalla partecipazione attiva di numerose delegazioni, tra le quali anche quella statunitense, che ha continuato a partecipare ai lavori del Gruppo sull'aggressione fino all'ultima sessione della Commissione, malgrado avesse abbandonato alla settima sessione tutti gli altri gruppi di lavoro.

2. Considerazioni generali sull'aggressione

¹⁵⁷ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission for the International Criminal Court*, July 2002, Bruxelles, pp. 49 ss.

¹⁵⁸ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission for the International Criminal Court*, April 2002, Bruxelles, p. 29.

Alla Conferenza di Roma, l'inserimento del crimine d'aggressione nello Statuto della Corte, è stato incerto fino all'ultimo momento per le difficoltà incontrate, nel corso dei negoziati, nel configurare l'atto d'aggressione come un crimine che comporta responsabilità penale internazionale per l'individuo che lo ha determinato. La soluzione trovata rinvia, ad un momento successivo all'entrata in vigore dello Statuto, la possibilità di estendere la giurisdizione della Corte su tale crimine che potrà avvenire solo mediante le normali procedure di emendamento e di revisione previste, rispettivamente, dall'art. 121 e dall'art. 123 dello Statuto¹⁵⁹.

Inoltre, qualsiasi disposizione relativa al crimine d'aggressione è stata strettamente collegata al verificarsi di un atto d'aggressione, la cui determinazione a livello internazionale spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dunque, il rapporto tra la Corte e il Consiglio di sicurezza ha costituito un aspetto centrale nell'ambito di qualsiasi lavoro su tale crimine¹⁶⁰.

La Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, nel sancire all'art. 2, par. 4, l'obbligo degli Stati membri dall'astenersi dalla minaccia e dall'uso della forza, ha privato gli Stati dell'esercizio dello *ius ad bellum*. Nel divieto dell'uso della forza rientra, naturalmente, anche il divieto di attuare una guerra d'aggressione. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato nel 1970 la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione

¹⁵⁹ LEANZA U., *Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002, p. 308.

¹⁶⁰ SCHABAS W. A., *Follow up to Rome: Preparing for Entry Into Force of the International Criminal Court Statute*, in *Human Rights Law Journal*, 1999, p. 163.

fra gli Stati e nel 1974, la Dichiarazione sulla definizione di aggressione, che indicano una serie di comportamenti che costituiscono degli atti d'aggressione¹⁶¹. La Dichiarazione del 1974, contenuta nella risoluzione n. 3314 adottata nel corso della 29^{ma} sessione dell'Assemblea generale, definisce l'aggressione all'art. 1 nel modo seguente:

*“Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this definition”*¹⁶².

Successivamente, la Corte internazionale di giustizia ha contribuito a chiarire ulteriori elementi circa la definizione dell'aggressione stabilendo, nella sentenza emessa il 24 ottobre 1986 sulle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*, che l'aggressione diretta comprende non solo l'invasione militare diretta di uno Stato attraverso l'impiego di un esercito regolare, ma anche l'invio di bande armate sul territorio di uno Stato che possono determinare effetti simili all'uso delle forze armate¹⁶³.

L'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite indica il Consiglio di sicurezza come organo competente ad accertare l'esistenza di un atto di aggressione e ad adottare le misure che ritiene opportune per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tuttavia, il Consiglio di sicurezza non ha mai qualificato espressamente una situazione

¹⁶¹ MARCHISIO S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000, p. 62.

¹⁶² Vedi *Definition of Aggression*, in A/RES/3314 A(XXIX).

¹⁶³ MARCHISIO S., *L'ONU*, cit., p. 63.

riferendosi ad un atto d'aggressione, nell'ambito di risoluzioni adottate in base al cap. VII della Carta dell'ONU¹⁶⁴.

E' importante distinguere chiaramente l'atto d'aggressione dal crimine d'aggressione, dal momento che l'atto d'aggressione consiste in un fatto illecito che comporta una responsabilità internazionale per lo Stato che lo ha commesso, mentre il crimine d'aggressione comporta una responsabilità penale internazionale per l'individuo che lo ha determinato, spesso nella veste di Capo di Stato o funzionario di governo.

Non esiste, sino ad ora, una convenzione che definisca in maniera chiara l'aggressione come un crimine secondo il diritto internazionale. Tuttavia, si può far riferimento agli Statuti dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo istituiti, rispettivamente, nel 1945 e nel 1946, dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Difatti, le potenze alleate, avendo manifestato già nel corso della guerra la volontà d'incriminare coloro che erano stati all'origine del conflitto, inclusero, tra i crimini di competenza di questi due Tribunali, i crimini contro la pace oltre ai crimini di guerra ed a quelli contro l'umanità. Dunque, la volontà di punire gli autori dell'aggressione si è manifestata, in quel caso, attraverso l'inserimento negli Statuti dei Tribunali di disposizioni sui crimini contro la pace¹⁶⁵.

Pertanto, dopo la seconda guerra mondiale, le potenze vincitrici hanno adottato una doppia strategia volta a impedire l'uso della forza nel contesto delle relazioni internazionali. La prima è rappresentata

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 227.

¹⁶⁵ BASSIOUNI M. C., *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale*, Milano, 1999, p. 106.

dalla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e la seconda dalla creazione di organi giurisdizionali per la condanna degli individui responsabili di aver pianificato, preparato e dichiarato il conflitto armato. Questi due approcci continuano ancora oggi ad essere al centro del dibattito a livello internazionale sul tema dell'aggressione. Inoltre, un equilibrio tra la volontà di perseguire gli individui responsabili di un atto di aggressione e l'esigenza di determinare l'esistenza di tale atto in base a valutazioni politiche, non è stato ancora trovato. Questi approcci diversi sono stati al centro delle discussioni sul crimine d'aggressione, sia nel corso della Conferenza di Roma, che nel corso dei lavori della Commissione preparatoria¹⁶⁶.

Già nell'ambito dei lavori del Comitato preparatorio, che hanno preceduto la Conferenza, alcuni Stati avevano presentato delle proposte per l'inserimento dell'aggressione tra i crimini contenuti nel progetto di Statuto della Corte. Da un lato, alcune delegazioni sostenevano che il crimine d'aggressione era già stato oggetto di disposizioni negli Statuti dei Tribunali internazionali di Norimberga e di Tokyo e, dunque, non si poteva trascurare tale precedente; dall'altro lato, molti temevano che il ruolo centrale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nell'accertare l'esistenza di un atto d'aggressione, potesse essere messo in discussione dalle disposizioni contenute nello Statuto della futura Corte¹⁶⁷.

¹⁶⁶ REISMAN W. M., *The Definition of Aggression and the ICC: Introduction*, in *American Society of International Law Proceedings of the 96th Annual Meeting*, 2002, p. 181.

¹⁶⁷ DASCALOPOULOU LIVADA P., *Crimes Under the Jurisdiction of the International Criminal Court*, in *Revue hellénique de droit international*, 1998, p. 435.

Nel corso della Conferenza di Roma, il compromesso tra queste due posizioni è stato trovato grazie all'intervento degli Stati del Movimento dei non allineati i quali hanno ritenuto l'inserimento del crimine d'aggressione tra crimini di competenza della Corte, un'eventualità con maggiori conseguenze positive rispetto ad una sua esclusione. Pertanto, vista la difficoltà di raggiungere un consenso sulla definizione del crimine e sulle condizioni per l'esercizio della competenza della Corte, la Commissione preparatoria è stata incaricata di iniziare i lavori sulla questione con lo scopo di contribuire a risolvere, ove possibile, una parte delle problematiche emerse nel corso della Conferenza¹⁶⁸.

3. La definizione del crimine d'aggressione

Sulla definizione del crimine d'aggressione si sono scontrate due principali posizioni, già emerse in precedenza nel corso della Conferenza di Roma. Da una parte, alcune delegazioni hanno sostenuto la necessità di inserire una definizione generica del crimine, basandosi sulla Carta delle Nazioni Unite e sull'art. 1 della Dichiarazione sulla definizione dell'aggressione adottata dall'Assemblea generale nel 1974; dall'altra parte, alcune delegazioni hanno manifestato la volontà di completare tale proposta con l'inserimento di una lista di atti d'aggressione, come quella contenuta all'art. 3 della Dichiarazione del 1974¹⁶⁹.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 436.

¹⁶⁹ PERRAKIS S., *Quelques considérations sur le cadre fonctionnel de la Cour criminelle internationale. Perspectives et réalités*, in *Revue hellénique de droit international*, 1998, p. 428.

Le proposte elaborate dal Comitato preparatorio, i cui lavori hanno costituito la base per i dibattiti in seno alla Conferenza di Roma, erano di quattro tipi. La prima proposta, presentata dalla Francia e dalla Russia, partiva dalla considerazione che l'aggressione aveva già fatto parte dei crimini di competenza di Tribunali internazionali, per tale motivo faceva riferimento all'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga in cui si definisce il crimine contro la pace come la "pianificazione, la preparazione e la dichiarazione" della guerra d'aggressione. La seconda proposta, presentata dalla Grecia e dalla Danimarca, era favorevole all'inserimento di una definizione generale del crimine d'aggressione basata sul concetto dell'uso della forza di uno Stato contro un altro Stato. Una terza proposta, presentata dall'Egitto e dall'Italia, prevedeva una definizione generica del crimine d'aggressione, ma anche l'inserimento di una lista di atti costitutivi di un'aggressione come indicato nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1974. Infine, una proposta presentata dalla Germania che aveva lo scopo di trovare un possibile compromesso, prevedeva un riferimento esclusivo all'occupazione militare di un territorio straniero. In tal modo era almeno possibile far rientrare nella competenza della Corte i più evidenti casi d'aggressione¹⁷⁰.

Tuttavia, i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite temevano che la futura Corte diventasse una sorta di "cassa di risonanza" a livello internazionale contro le decisioni

¹⁷⁰ POLITI M., *The ICC and the Crime of Aggression: A Pending Issue*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, p. 99.

prese nell'ambito delle Nazioni Unite, e manifestarono, pertanto, le loro perplessità circa l'inclusione di tale crimine tra quelli di competenza della Corte. Il compromesso dell'art. 5 dello Statuto riflette l'impossibilità di raggiungere un consenso diffuso in breve tempo¹⁷¹.

Dalla terza alla quinta sessione della Commissione preparatoria, il principale punto di contrasto circa la definizione del crimine d'aggressione si è verificato sull'opportunità d'introdurre una definizione generica del crimine, oppure una definizione dettagliata elaborata sulla base della Dichiarazione dell'Assemblea generale. Le proposte oggetto dei negoziati sono state simili a quelle che hanno preceduto i lavori della Commissione preparatoria. Nel corso delle medesime sessioni, è stato anche trovato un punto di convergenza tra le delegazioni sul crimine d'aggressione. Quest'ultimo è stato considerato come un crimine limitato agli atti commessi da individui che occupano, nelle gerarchie statali, una posizione che permette di influire sulla linea politica generale dello Stato¹⁷².

Alla sesta sessione la Germania ha presentato una nuova proposta che metteva al centro di qualsiasi definizione del crimine il verificarsi di una guerra d'aggressione. Le delegazioni che consideravano con interesse i precedenti dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo hanno manifestato il loro sostegno alla proposta tedesca. Al contrario, le delegazioni che preferivano riferirsi ad una definizione più ampia dell'aggressione, secondo quanto stabilito nella

¹⁷¹ *Ibidem*, p. 100.

¹⁷² *Ibidem*, p. 103.

Dichiarazione del 1974, si sono opposte alla definizione troppo ristretta contenuta in tale proposta¹⁷³.

E' soltanto nel corso dell'ottava sessione che nuove proposte sono state presentate sul tema in oggetto. La Bosnia Erzegovina, la Romania e la Nuova Zelanda, hanno suggerito di separare le discussioni sull'atto d'aggressione dal relativo crimine, in modo da elaborare un testo con disposizioni ordinate in maniera chiara. Tale proposta è stata accolta con generale consenso nel Gruppo di lavoro. Contemporaneamente, la delegazione thailandese ha espresso alcune perplessità sul linguaggio usato nel testo, in riferimento a coloro che possono essere ritenuti responsabili di un'aggressione. Difatti, il testo si riferiva a chiunque si trovasse nella posizione di esercitare un controllo sulla politica generale dello Stato. La Thailandia, essendo una monarchia costituzionale, temeva che un Capo di Stato potesse essere incriminato dalla Corte anche se il suo effettivo controllo, sulla politica generale dello Stato, fosse stato molto limitato. Per tale motivo è stato inserito il termine "effettivo" per qualificare il controllo che un individuo deve esercitare sulla politica di uno Stato, in modo da poter essere considerato responsabile di un eventuale crimine d'aggressione¹⁷⁴.

I negoziati sulla definizione di tale crimine sono proseguiti nel corso della nona sessione. Il testo elaborato dalla coordinatrice del Gruppo prevedeva, come stabilito in precedenza, due paragrafi distinti

¹⁷³ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Sixth Session of the Preparatory Commission, November 27-December 8, 2000*, New York, 2000, p. 3.

¹⁷⁴ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session of the Preparatory Commission, September 24-October 5, 2001*, New York, 2001, p. 6.

per l'atto d'aggressione e il crimine d'aggressione. Per quanto riguarda il primo, il contrasto tra coloro che preferivano una definizione generica e coloro che preferivano un riferimento alla Dichiarazione, non è stata risolta. Il testo prevedeva, infatti, due possibili opzioni. Per quanto riguarda il crimine d'aggressione, era necessario elaborare una definizione chiara che prendesse in considerazione anche gli elementi costitutivi del crimine. Per tale motivo, alla fine della nona sessione, la delegazione di Samoa ha fatto circolare in maniera informale una proposta relativa agli elementi del crimine d'aggressione che è stata inserita nel testo solo alla decima sessione¹⁷⁵.

La decima sessione è stata caratterizzata dalla presentazione di una nuova proposta sul crimine d'aggressione da parte della delegazione colombiana. Tale proposta non ha avuto alcun seguito nei lavori della Commissione in quanto ha suscitato pochi consensi. Il suo principale obiettivo era di prevedere una disposizione che ampliasse la responsabilità per crimine d'aggressione anche nei confronti di individui che non esercitano un potere effettivo d'indirizzo della politica generale dello Stato. Questo obiettivo ha suscitato le maggiori perplessità nei confronti della proposta colombiana¹⁷⁶.

In conclusione, il testo approvato dal gruppo di lavoro e inviato all'Assemblea degli Stati parte, ha definito l'atto e il crimine d'aggressione, rispettivamente, nel primo e nel secondo paragrafo. In

¹⁷⁵ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., pp. 23 ss.

¹⁷⁶ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission*, cit., pp. 48-49.

esso si possono riscontrare sia le posizioni comuni raggiunte nel corso dei negoziati, sia le diverse proposte sulle quali non si sono trovati dei compromessi. Tali paragrafi sono il risultato dei lunghi dibattiti svolti nel corso delle otto sessioni di lavoro e stabiliscono quanto segue:

“1. For the purpose of the present Statute, a person commits a “crime of aggression” when, being in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, that person intentionally and knowingly orders or participates actively in the planning, preparation, initiation or execution of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a flagrant violation of the Charter of the United Nations.

Option 1: Add “such as, in particular, a war of aggression or an act which has the object or result of establishing a military occupation of, or annexing, the territory of another State or part thereof”.

Option 2: Add “and amounts to a war of aggression or constitutes an act which has the object or the result of establishing a military occupation of, or annexing, the territory of another State or part thereof”.

Option 3: Neither of the above.

2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means an act referred to in United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, which is determined to have been committed by the State concerned,

Option 1: Add “in accordance with paragraphs 4 and 5”.

Option 2: Add “subject to a prior determination by the Security Council of the United Nations”.”

Come indicato in precedenza, la delegazione di Samoa, guidata dal Professor Clark, ha presentato alla decima sessione una serie di proposte sugli elementi costitutivi del crimine d’aggressione. Lo scopo principale della delegazione è stato quello di fornire un approccio diverso per i negoziati su tale crimine. Un dialogo su questioni specifiche, come gli elementi del crimine, poteva costituire un mezzo per trovare nuovi compromessi e agevolare, in tal modo, la soluzione generale delle questioni più controverse. Pur manifestando un forte interesse per tale proposta, le altre delegazioni hanno ritenuto che il tempo a disposizione della Commissione preparatoria non sarebbe stato sufficiente per affrontare tutti i dibattiti necessari sugli elementi dei crimini. Per tale motivo, hanno deciso di inserire alla fine del documento sul crimine d’aggressione, una parte ulteriore che riassume la proposta di Samoa, rinviando le discussioni in seno al futuro Gruppo di lavoro nell’ambito dell’Assemblea degli Stati parte¹⁷⁷.

4. Le condizioni per l’esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine d’aggressione

Le condizioni per l’esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine d’aggressione hanno costituito la problematica principale affrontata dal Gruppo di lavoro su tale crimine. Le numerose difficoltà

¹⁷⁷ *Ibidem*, pp. 46 ss.

trovano una spiegazione nel fatto che i negoziati hanno preso in considerazione il ruolo del Consiglio di sicurezza nel determinare il verificarsi di un atto d'aggressione e il conseguente comportamento che deve assumere la Corte penale internazionale, a seconda della posizione assunta dal Consiglio di sicurezza. Pertanto, i negoziati hanno riguardato non solo questioni giuridicamente complesse, ma anche politicamente delicate.

Il tema è stato affrontato sin dalle prime sessioni in cui il Gruppo di lavoro si è riunito. In un primo momento, è stato raggiunto un generale consenso su alcuni punti. Primo fra tutti, il principio che non può esserci responsabilità penale internazionale per un individuo che ha commesso un crimine d'aggressione, se prima non è stata accertata l'esistenza di un atto di aggressione la cui responsabilità ricade sullo Stato che lo ha determinato. L'organo delle Nazioni Unite competente ad accertare l'esistenza di un atto d'aggressione è il Consiglio di sicurezza, in base a quanto stabilito nell'art. 39 della Carta dell'ONU. Dunque, la conclusione che ne deriva, ampiamente accolta dalle delegazioni presenti alla Commissione preparatoria, è che la determinazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'esistenza di un atto d'aggressione, autorizzi la Corte ad indagare e a giudicare i responsabili del crimine stesso¹⁷⁸.

I principali dibattiti in seno alla Commissione hanno tentato di dare una risposta al seguente interrogativo: cosa può fare la Corte se il Consiglio di sicurezza ritiene che non si sia verificato un atto d'aggressione, tenendo presente che non ha mai adottato una

¹⁷⁸ POLITI M., *The ICC and the Crime of Aggression*, cit., p. 105.

risoluzione, ai sensi del capitolo VII della Carta dell'ONU, che abbia qualificato una situazione come un atto d'aggressione? I negoziati su tale questione sono stati lunghi e complessi, senza che alla fine si sia trovato un compromesso accettabile. Tale difficoltà deriva essenzialmente dal fatto che tutte le proposte toccano un punto estremamente delicato: ossia, le prerogative del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in tema di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale¹⁷⁹.

I cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza hanno mantenuto nel corso dei negoziati la medesima posizione. Essi hanno sempre manifestato la loro opposizione a qualsiasi disposizione che permetta di aggirare le norme dello Statuto dell'ONU, circa la competenza del Consiglio di sicurezza di determinare l'esistenza di un atto d'aggressione. Al contrario, altre delegazioni hanno ritenuto utile prevedere dei meccanismi alternativi per autorizzare la Corte ad esercitare, in ogni caso, la propria giurisdizione.

Alla sesta sessione, la Grecia e il Portogallo hanno presentato una proposta che autorizzava la Corte ad esercitare la propria giurisdizione se il Consiglio di sicurezza non avesse preso una decisione in un certo lasso di tempo. Dopo il superamento di tale periodo, la Corte si sarebbe trovata libera di operare autonomamente. Sempre nel corso della stessa sessione, la Bosnia Erzegovina ha presentato una proposta diversa che prevedeva la possibilità per la Corte, nel caso di una mancata risoluzione del Consiglio di sicurezza, di richiedere all'Assemblea generale della Nazioni Unite di adottare

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 106.

una risoluzione sull'argomento, oppure di autorizzare la Corte a richiedere un parere alla Corte internazionale di giustizia¹⁸⁰.

La proposta bosniaca, che prevedeva un eventuale coinvolgimento della Corte internazionale di giustizia, è stata al centro dei dibattiti nel corso della settima sessione. Essa si distingueva nettamente dalla proposta congiunta della Grecia e del Portogallo, in quanto quest'ultima aveva il limite di non coinvolgere nessun organo delle Nazioni Unite circa l'accertamento del verificarsi di un atto d'aggressione. Difatti, molte delegazioni vedevano con scetticismo la possibilità per la Corte di procedere ad una valutazione politica sull'aggressione. Tale compito non poteva rientrare tra le sue competenze, dal momento che essa costituisce un organismo giurisdizionale. Pertanto, la proposta bosniaca aveva il pregio di rimettere la decisione finale ad un organo della Nazioni Unite. Era, tuttavia, necessario perfezionare tale proposta perché, in alcuni punti, prevedeva procedure troppo complesse¹⁸¹.

Per tale motivo, la Bosnia, insieme alla Romania e alla Nuova Zelanda, ha rielaborato la proposta ripresentandola all'ottava sessione. Le discussioni si sono concentrate sul rapporto tra la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia. Quale rapporto deve intercorrere tra le due Corti? Molte delegazioni auspicavano un rapporto paritario, anche se la proposta bosniaca poteva far intendere una certa supremazia della Corte internazionale di giustizia perché

¹⁸⁰ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Sixth Session*, cit., p. 3.

¹⁸¹ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Seventh Session of the Preparatory Commission, February 26-March 9, 2001*, New York, 2001, p. 8.

investita del potere di decisione circa l'atto d'aggressione. Allo stesso modo, le delegazioni hanno dibattuto sul rapporto tra la Corte penale internazionale e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite¹⁸².

La nona sessione è stata caratterizzata dalla presentazione di una nuova proposta da parte della delegazione dei Paesi Bassi, che aveva come scopo di rimettere al centro del dibattito il ruolo del Consiglio di sicurezza. Questa proposta prevedeva la possibilità per la Corte di richiedere un parere alla Corte internazionale di giustizia, chiedendo l'autorizzazione non all'Assemblea generale, bensì al Consiglio di sicurezza. I Paesi Bassi hanno sottolineato che la loro proposta presentava due vantaggi principali: il primo consisteva nel riconoscere al Consiglio di sicurezza un ruolo centrale nell'ambito della determinazione di un atto d'aggressione; e il secondo, nel permettere a tale organo di superare l'esercizio del veto da parte di uno dei cinque membri permanenti. Difatti, il voto su questioni di procedura, come la richiesta di un parere alla Corte internazionale di giustizia, non prevede la possibilità di esercitare il diritto di veto¹⁸³.

Dunque, i dibattiti in seno alla Commissione preparatoria sul crimine d'aggressione hanno avuto come elemento centrale il ruolo che il Consiglio di sicurezza deve ricoprire per permettere alla Corte di esercitare la propria giurisdizione. Su tale questione di fondo le delegazioni hanno avuto posizioni diverse. Alcune di esse hanno fatto notare che altri organi delle Nazioni Unite, come la Corte

¹⁸² Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth*, cit., p. 7.

¹⁸³ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 28.

internazionale di giustizia, sono competenti a decidere se è avvenuta un'aggressione. Essendo il Consiglio di sicurezza un organo che prende decisioni in base a considerazioni politiche, esso può trovarsi nell'impossibilità di determinare l'esistenza di un atto d'aggressione. Tuttavia, ciò non può frenare la Corte dall'agire sul piano della responsabilità penale individuale. Per altre delegazioni, invece, il ruolo del Consiglio di sicurezza deve rimanere centrale, anche perché esse considerano l'accertamento dell'atto d'aggressione da parte di tale organo come il prerequisito essenziale per determinare la responsabilità penale internazionale dell'individuo che ne è all'origine¹⁸⁴.

Il testo che è scaturito da questi negoziati include sia i punti di accordo trovati tra le delegazioni, sia le numerose proposte presentate nel corso delle sessioni, sulle quali non è stato raggiunto un compromesso. I negoziati sulle condizioni per l'esercizio della giurisdizione della Corte sono stati divisi in due paragrafi. Il par. 4 del documento disciplina il comportamento della Corte nel caso in cui il Consiglio di sicurezza certifichi l'esistenza di un atto d'aggressione. Inoltre, stabilisce che, nel caso in cui tale accertamento manchi, la Corte debba richiedere al Consiglio di sicurezza di pronunciarsi. Nel corso della nona sessione, la delegazione russa aveva fatto notare come quest'ultima indicazione risultava a suo avviso inutile. Difatti, si chiedeva come poteva crearsi una situazione in cui la Corte penale internazionale fosse consapevole dell'esistenza di un'aggressione,

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 28.

senza che, da parte sua, il Consiglio di sicurezza non si fosse pronunciato¹⁸⁵.

Il par. 5 riguarda, invece, le disposizioni relative all'esercizio della competenza della Corte nel caso in cui il Consiglio di sicurezza non accerti l'esistenza di un atto d'aggressione. Questo paragrafo contiene le numerose proposte presentate nel corso delle sessioni della Commissione, elencate sotto forma di opzioni. Il paragrafo stabilisce quanto segue:

“5. Where the Security Council does not make a determination as to the existence of an act of aggression by a State:

Variant (a): or invoke article 16 of the Statute within six months from the date of notification.

Variant (b): [Remove variant a.]

Option 1: the Court may proceed with the case.

Option 2: the Court shall dismiss the case.

Option 3: the Court shall, with due regard to the provisions of Articles 12, 14 and 24 of the Charter, request the General Assembly of the United Nations to make a recommendation within [12] months. In the absence of such a recommendation, the Court may proceed with the case.

Option 4: the Court may request

Variant (a): the General Assembly

Variant (b): the Security Council, acting on the vote of any nine members, to seek an advisory opinion from the International Court of Justice, in accordance with Article 96 of

¹⁸⁵ *Ibidem*, p. 27.

the Charter and Article 65 of the Statute of the International Court, on the legal question of whether or not an act of aggression has been committed by the State concerned. The Court may proceed with the case if the International Court of Justice gives an advisory opinion that an act of aggression has been committed by the State concerned.

Option 5: the Court may proceed if it ascertains that the International Court of Justice has made a finding in proceedings brought under Chapter II of its Statute that an act of aggression has been committed by the State concerned.”

Nell’ambito della dottrina, alcuni autori si sono interrogati sull’andamento dei lavori della Commissione preparatoria sul crimine d’aggressione. Essi, oltre a prendere in esame le conclusioni alle quali è arrivato il Gruppo di lavoro, si sono concentrati sull’analisi del ruolo del Consiglio di sicurezza rispetto alla futura competenza della Corte penale internazionale su tale crimine.

Secondo alcuni autori, la Carta delle Nazioni Unite non vieta agli Stati membri di decidere autonomamente se si è verificata un’aggressione, malgrado l’art. 39 attribuisca al Consiglio di sicurezza un ruolo centrale circa la determinazione dell’esistenza di un atto d’aggressione. Inoltre, gli Stati mantengono la possibilità, in base all’art. 51 dello Statuto dell’ONU, di esercitare il diritto di legittima difesa individuale o collettiva, senza dover aspettare una decisione del Consiglio di sicurezza. Ciò implica che gli Stati possono, attraverso le proprie corti, giudicare i responsabili di un’aggressione se tale reato è previsto nei loro ordinamenti, senza che ciò costituisca una violazione

della Carta dell'ONU. Dunque, essi si domandano perché tante obiezioni siano state sollevate sulla possibilità per la Corte di esercitare la propria giurisdizione sul crimine d'aggressione, senza che il Consiglio di sicurezza si sia pronunciato precedentemente sull'argomento¹⁸⁶.

Il ragionamento continua analizzando l'operato di altri organi delle Nazioni Unite. La Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1986 sulle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*, non ha avuto particolari problemi nel qualificare alcuni fatti come uso illecito della forza. Pertanto, non si vede perché la Corte non possa decidere allo stesso modo¹⁸⁷.

Secondo altri autori, la questione non può essere affrontata in questi termini. In particolare, alcuni giuristi statunitensi temono che l'operato delle forze armate del proprio Stato possa essere giudicato da una Corte che non conosce e non prende in considerazione valutazioni di ordine politico e militare. Essi temono che l'effettivo esercizio della giurisdizione della Corte penale internazionale sul crimine d'aggressione possa trasformare la Corte in un organismo che giudica l'operato dei governi in materia di politica estera e di sicurezza internazionale. Pertanto, la competenza del Consiglio di sicurezza sull'atto d'aggressione costituisce un'importante forma di tutela della sovranità nazionale. Il fatto che il Consiglio di sicurezza non si pronunci sull'aggressione può, in alcuni casi, risultare

¹⁸⁶ DASCALOPOULOU LIVADA P., *The Crime of Aggression: Making Operative the Jurisdiction of the ICC. Tendencies in the Prep. Com.*, in *American Society of International Law Proceedings of the 96th Annual Meeting*, 2002, p. 188.

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 189.

inaccettabile da un punto di vista morale, ma ciò non può avere, come conseguenza, l'esercizio di una giurisdizione da parte della Corte sulla legittimità dell'uso della forza che spetta al Consiglio di sicurezza¹⁸⁸.

Tali dibattiti dimostrano la complessità delle questioni oggetto del lavoro della Commissione e le conseguenze di ordine politico, oltre che giuridico, che hanno comportato. I negoziati proseguiranno nell'ambito del Gruppo di lavoro che si riunirà nel corso della seconda sessione dell'Assemblea degli Stati parte, dall'8 al 12 settembre 2003. Come stabilito dalla risoluzione che istituisce tale Gruppo, approvata dalla Commissione alla decima sessione e adottata successivamente dall'Assemblea alla sua prima sessione, i lavori saranno aperti a tutti gli Stati membri della Nazioni Unite. Ciò dimostra la volontà di coinvolgere il più gran numero possibile di Stati nei futuri lavori sul crimine d'aggressione.

CAPITOLO IV

¹⁸⁸ WEDGWOOD R., *The Irresolution of Rome*, in *Law and Contemporary Problems*, 2001, pp. 209 ss.

I LAVORI CONCLUSIVI DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA

1. Lo svolgimento dei lavori nel corso delle ultime cinque sessioni

Con l'adozione dei progetti di testi sugli Elementi dei crimini e sulle Regole di procedura e di prova si è chiusa la quinta sessione della Commissione preparatoria della Corte penale internazionale. La risoluzione F dell'Atto finale annesso allo Statuto di Roma, che ha istituito la Commissione preparatoria, attribuiva una grande importanza a questi due testi, richiedendone l'adozione entro il termine del 30 giugno 2000. E' stato così raggiunto un importante obiettivo e si è conclusa la prima fase dei lavori della Commissione preparatoria, durata dal febbraio 1999 al giugno 2000.

Contemporaneamente, si sono svolti i primi lavori del Gruppo sul crimine d'aggressione che hanno proseguito fino all'ultima sessione del luglio 2002, di cui già si è parlato.

Dopo la conclusione della quinta sessione, i lavori della Commissione sono andati avanti per ulteriori cinque sessioni, fino al luglio 2002, dal momento che la risoluzione F elencava otto progetti di testi da adottare da parte della Commissione preparatoria. Oltre ai primi due testi adottati il 30 giugno 2000 e alle disposizioni sul crimine d'aggressione, essa indicava un Accordo per disciplinare le relazioni tra la Corte e le Nazioni Unite, i Principi di base per

disciplinare l'Accordo di sede tra la Corte e il paese ospite, le Regole e il Regolamento finanziario, un Accordo sui privilegi e le immunità della Corte, il Bilancio preventivo per il primo anno finanziario ed, infine, il Regolamento di procedura dell'Assemblea degli Stati parte¹⁸⁹.

Le sessioni della Commissione preparatoria sono state stabilite da risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 9 dicembre 1999, l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione n. 54/105, con la quale ha convocato tre sessioni per l'anno 2000. Il 12 dicembre 2000 ha adottato la risoluzione n. 55/155, per la convocazione di due sessioni nell'anno 2001. Il 12 dicembre 2001 ha adottato, infine, la risoluzione n. 56/85, per la convocazione di due sessioni nell'anno 2002. Pertanto, la sesta sessione si è svolta dal 27 novembre all'8 dicembre 2000, la settima dal 26 febbraio al 9 marzo 2001, l'ottava dal 24 settembre al 5 ottobre 2001, la nona dall'8 al 19 aprile 2002 ed, infine, la decima dal 1 al 12 luglio 2002.

Nel corso di queste cinque sessioni, l'organizzazione interna della Commissione è stata più volte modificata. Prima di tutto, la Presidenza della Commissione è rimasta sostanzialmente invariata, rispetto a quanto stabilito nella prima sessione¹⁹⁰. Inoltre, allo scopo di agevolare il compimento del mandato attribuito alla Commissione

¹⁸⁹ Vedi *Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998*, in U.N. Doc. A/CONF.183/10.

¹⁹⁰ Alla prima sessione, erano stati eletti come Presidente Philippe Kirsch (Canada), e come vice-Presidenti, Muhamed Sacribey (Bosnia-Herzegovina), Medard R. Rwelamira (Sud Africa) e George Winston McKenzie (Trinidad e Tobago). Inoltre, era stato eletto come Relatore Salah Suheimat (Giordania). Alla nona sessione, l'Ambasciatore Sacribey è stato sostituito dal suo omologo Mirza Kusljagic (Bosnia-Herzegovina) e l'ambasciatore Rwelamira è stato sostituito dal suo omologo Enver Daniels (Sud Africa).

preparatoria dalla risoluzione F, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro. Alla sesta sessione sono stati istituiti il Gruppo di lavoro sull'Accordo per i rapporti tra la Corte e le Nazioni Unite, coordinato da Cristian Maquieira (Cile), il Gruppo di lavoro sul Regolamento e le Regole finanziarie della Corte, coordinato da Georg Witschel (Germania), nonché il Gruppo di lavoro sull'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte, coordinato da Phakiso Mochochoko (Lesotho). Alla settima sessione è stato istituito il Gruppo di lavoro sul Regolamento di procedura dell'Assemblea degli Stati parte, coordinato da Saeid Mirzaee-Yengejeh (Iran). Due ulteriori gruppi di lavoro sono stati istituiti all'ottava sessione: il Gruppo di lavoro sui principi di base dell'Accordo di sede tra la Corte e il Regno dei Paesi Bassi, coordinato da Zsolt Hetesy (Ungheria) e il Gruppo di lavoro sul bilancio per il primo anno finanziario, coordinato da Rolf Fife (Norvegia), sostituito da Valentin Zellweger (Svizzera) per la nona e la decima sessione. Infine, Tuvaku Manongi (Tanzania), coordinatore del Gruppo di lavoro sul crimine d'aggressione istituito nella terza sessione, è stato sostituito alla settima sessione da Silvia Fernandez de Gurmendi (Argentina)¹⁹¹.

Ma il lavoro della Commissione preparatoria non si è fermato all'adozione dei testi previsti dalla risoluzione F. Difatti, nel corso della settima sessione si è avvertita la necessità di ampliare le tematiche oggetto dei lavori della Commissione per permettere, una volta entrato in vigore il Trattato istitutivo, un rapido ed efficiente

¹⁹¹ Per l'istituzione dei gruppi di lavoro si è consultato il sito web della Coalizione delle Organizzazioni non governative per la Corte penale internazionale, in <http://www.iccnw.org>.

funzionamento della Corte. Si è trattato di testi che hanno riguardato questioni essenzialmente pratiche e che hanno preso spesso la forma di risoluzioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Stati parte¹⁹². Alla fine dell'ottava sessione è stata approvata una serie di linee-guida per organizzare la conclusione dei lavori della Commissione nel modo più rapido possibile¹⁹³.

I lavori su queste nuove tematiche sono stati divisi in tre parti. La prima ha riguardato gli atti necessari per un facile inizio dei lavori della Corte, in particolare quelli dell'Assemblea degli Stati parte. Per raggiungere tale scopo la Commissione ha istituito due ulteriori gruppi di lavoro: il primo ha riguardato i documenti preparatori dell'Assemblea degli Stati parte ed è stato coordinato da Saeid Mirzaee-Yengejeh (Iran); il secondo ha riguardato le rimanenti questioni finanziarie ed è stato suddiviso, a sua volta, in tre sottogruppi di lavoro. L'insieme di tali gruppi ha lavorato nel corso della nona e della decima sessione svolte durante l'anno 2002¹⁹⁴.

La seconda parte della linee-guida ha riguardato l'adozione di una serie di regole e regolamenti provvisori, dal settore delle risorse umane a quello delle questioni operative, per permettere alla Corte di funzionare in modo rapido. Essendo un simile lavoro troppo impegnativo per essere realizzato nell'ambito della Commissione preparatoria, si è prevista la convocazione di una Conferenza di

¹⁹² Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Seventh Session of the Preparatory Commission, February 26-March 9, 2001*, New York, 2001, p. 3.

¹⁹³ Vedi, *Road Map Leading to the Early Establishment of the International Criminal Court*, 26 September 2001, in PCNICC/2001/L.2.

¹⁹⁴ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session of the Preparatory Commission, September 24-October 5, 2001*, New York, 2001, p. 3.

esperti all'Aja, nei Paesi Bassi, dal 11 al 15 marzo 2002. Si è trattato di un incontro intersessionale che ha svolto un importante ruolo per l'elaborazione dei regolamenti precedentemente citati. Tale enorme contributo ha costituito l'oggetto di un rapporto inviato dalla Commissione preparatoria all'Assemblea degli Stati parte per una sua definitiva adozione¹⁹⁵.

Infine, la terza parte delle linee-guida ha previsto l'istituzione di un sottocomitato di quattro membri per permettere alla Commissione preparatoria di intrattenere rapporti con il Regno dei Paesi Bassi, in attesa dell'effettiva costituzione della Corte¹⁹⁶.

La Commissione preparatoria ha dovuto, dunque, affrontare, nel corso delle ultime cinque sessioni, un lavoro ingente, che ha riguardato gli argomenti più disparati. Essa è riuscita a portare a termine un simile lavoro con successo, approvando tutti i documenti precedentemente indicati, con l'unica eccezione della procedura per l'elezione dei giudici. Tali documenti, sia quelli elencati nella Risoluzione F, sia quelli ritenuti opportuni dalla Commissione, sono stati riuniti in un Rapporto inviato all'Assemblea degli Stati parte per l'adozione definitiva¹⁹⁷.

Il fatto che un simile numero di documenti sia stato adottato nel medesimo lasso di tempo impiegato precedentemente per approvare gli Elementi dei crimini e le Regole di procedura e di prova, dimostra

¹⁹⁵ Vedi *Provisional Internal Rules and Regulations of the International Criminal Court. Inter-Sessional Meeting of Experts Held at The Hague from 11 to 15 March 2002*, in PCNICC/2002/INF/2.

¹⁹⁶ Vedi *Progress Report Concerning the Establishment of the International Criminal Court in The Hague*, elaborato dal Ministero degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, rintracciabile sul sito: <http://www.minbuza.nl>.

¹⁹⁷ Vedi *A Guide to the Report of the Preparatory Commission*, 25 July 2002, in PCNICC/2002/3.

che gli ultimi negoziati sono stati meno problematici rispetto a quelli dei primi due testi. Di regola, i testi sono stati elaborati dal Segretariato delle Nazioni Unite e poi, sottoposti alle delegazioni presenti ai lavori della Commissione. Spesso, in seguito alla presentazione delle diverse posizioni, il coordinatore del gruppo di lavoro ha rielaborato il testo e lo ha ripresentato alla sessione successiva, fino alla definitiva approvazione.

Inoltre, nel corso dei lavori, la Commissione preparatoria ha potuto avvalersi dall'importante contributo offerto da numerose organizzazioni non governative. In particolare, un ruolo rilevante è stato svolto dall'*International Criminal Defence Attorneys Association* che, insieme all'Ordine degli avvocati di Parigi, ha contribuito alla creazione di un Ordine internazionale degli avvocati penalisti. La Commissione preparatoria ha più volte incoraggiato tale iniziativa e ha positivamente accolto le conclusioni della Conferenza di Montreal, svolta dal 13 al 15 giugno 2002, che ha istituito tale Ordine. Alla decima sessione, le conclusioni della Conferenza sono state inserite nel Rapporto che la Commissione ha inviato all'Assemblea degli Stati parte, consigliando, tuttavia, di aspettare gli sviluppi futuri dell'Ordine prima di stringere legami stretti con esso¹⁹⁸.

L'Ordine internazionale degli avvocati penalisti raggruppa sia i rappresentanti delle avvocature nazionali, sia i singoli avvocati. Esso ha una struttura bipartita, con un organo assembleare e un organo ristretto. Non si tratta, dunque, di una semplice associazione di

¹⁹⁸ Vedi U.N. PRESS RELEASE, *Preparatory Commission for the International Criminal Court Concludes Tenth and Final Session*, 12 July 2002, in L/3010.

avvocati, ma di un organismo che cercherà di assicurare l'indipendenza degli avvocati di fronte alla Corte penale internazionale¹⁹⁹.

Infine, la Commissione preparatoria ha accolto con viva soddisfazione il raggiungimento del numero di ratifiche necessarie all'entrata in vigore del Trattato istitutivo della Corte, evento che è avvenuto il 1 luglio 2002, giorno in cui è iniziata la decima ed ultima sessione della Commissione.

2. Gli effetti sulla Commissione preparatoria degli eventi dell'11 settembre 2001 e della politica americana nei confronti della Corte penale internazionale

Oltre ai negoziati interni alla Commissione preparatoria, i lavori dalla sesta alla decima sessione hanno risentito di eventi esterni, che vanno dall'attualità internazionale, alla politica portata avanti da alcuni Stati nei confronti della Corte penale internazionale. In particolare, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di opposizione alla Corte che è stata inasprita con l'entrata in vigore del Trattato istitutivo della Corte il 1 luglio 2002. Tutto ciò ha avuto delle ripercussioni sui lavori della Commissione preparatoria.

Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, avvenuti nella città di New York, ove si sono svolte le sessioni della Commissione, sono stati oggetto di alcuni dibattiti in seno a tale organo. L'ottava

¹⁹⁹ MAUPAS S., *The Third Pillar of the ICC*, in *Judicial Diplomacy. Chronicles and Reports on International Criminal Justice*, 2002 (rintracciabile sul sito web di *Diplomatie Judiciaire*: <http://www.diplomatiejudiciaire.com>).

sessione della Commissione preparatoria è stata l'unica riunione intergovernativa, presso le Nazioni Unite, confermata dopo gli attentati terroristici nel mese di settembre 2001. In seguito a tali eventi, la delegazione turca ha presentato una proposta per inserire il crimine di terrorismo tra quelli di competenza della Corte. Il rappresentante turco deplorava il fatto che l'inserimento di un simile crimine avrebbe richiesto numerosi anni prima di poter essere attuato e, pertanto, auspicava la convocazione di una conferenza di revisione dello Statuto della Corte prima dei sette anni previsti dalle disposizioni statutarie²⁰⁰.

L'iniziativa turca non ha avuto seguito, in quanto nessun'altra delegazione ha manifestato il proprio sostegno. Essa, tuttavia, dimostra l'impatto che un simile evento terroristico ha avuto nella comunità internazionale, fino a raggiungere i dibattiti in seno alla Commissione preparatoria della Corte penale²⁰¹.

Il terrorismo, il traffico di stupefacenti, i crimini contro il personale ONU, che costituiscono i cosiddetti *treaty crimes*, sono stati esclusi dalla giurisdizione della Corte, benché la loro repressione fosse stata all'origine della proposta avanzata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1989, da un gruppo di Stati caraibici, per favorire l'istituzione di una Corte penale internazionale. Tuttavia, la loro esclusione ha un valido fondamento giuridico, perché si tratta di fattispecie penalmente illecite che ancora non presentano uno dei

²⁰⁰ Vedi U.N. PRESS RELEASE, *International Criminal Court Now Has Two Third of Necessary Ratifications, Preparatory Commission Told*, 1 October 2001, in L/2986.

²⁰¹ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire pour la CPI. Rapport de position n°7*, Paris, 2002, p. 4.

caratteri tipici dei crimini internazionali: l'esistenza di una norma consuetudinaria che prevede responsabilità penale internazionale per l'autore del fatto illecito. Il terrorismo è un reato transnazionale la cui repressione è affidata alla cooperazione interstatale, che si realizza tramite accordi internazionali, come le numerose Convenzioni delle Nazioni Unite sul terrorismo²⁰².

Il terrorismo e il traffico di stupefacenti potranno entrare a far parte dei crimini di competenza della Corte solo se una definizione adeguata verrà elaborata nel corso di una conferenza di revisione dello Statuto di Roma convocata in base l'art. 123, secondo quanto stabilito dalla risoluzione E dell'Atto finale annesso allo Statuto della Corte.

Nel corso delle ultime sessioni, gli Stati Uniti hanno mantenuto un atteggiamento di opposizione nei confronti della Corte penale internazionale. Già nel corso delle prime cinque sessioni, essi avevano avanzato delle proposte con l'intento di escludere dalla giurisdizione della Corte i propri cittadini, in particolare nell'ambito dei negoziati sulle Regole di procedura e di prova. Ciò era dovuto, principalmente, alla normativa contenuta nello Statuto di Roma relativa agli Stati terzi, che permette alla Corte di perseguire il cittadino di uno Stato terzo se esso è responsabile di un crimine perpetrato sul territorio di uno Stato parte, anche se lo Stato terzo non ha accettato la giurisdizione della Corte tramite un'apposita dichiarazione.

Il 31 dicembre 2000, l'ultimo giorno utile per apporre la sola firma al Trattato istitutivo della Corte, gli Stati Uniti hanno firmato lo

²⁰² LEANZA U., *Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002, p. 308.

Statuto di Roma precisando, tuttavia, che essi non intendevano ratificarlo, in quanto le loro perplessità non erano venute meno. Tale posizione non ha subito mutamenti con l'insediamento della nuova amministrazione repubblicana. Poco dopo, il Presidente Bush firmava infatti la seguente disposizione normativa:

*“None of the funds appropriated or otherwise made available by this Act shall be available for cooperation with, or assistance or other support to, the International Criminal Court or the Preparatory Commission.”*²⁰³.

L'azione degli Stati Uniti a tutela della propria posizione si è spostata, dopo la sesta sessione, al di fuori dei negoziati della Commissione preparatoria, pur mantenendo essi, come firmatari dell'Atto finale che la istituiva, il diritto di partecipare alle sessioni di lavoro della Commissione. Difatti, a partire dalla settima sessione il posto riservato alla delegazione statunitense rimaneva vuoto, con l'unica eccezione del Gruppo di lavoro sul crimine d'aggressione²⁰⁴.

L'azione degli Stati Uniti è stata, quindi, attuata su due direttrici: una sul piano della politica interna e l'altra nel contesto diplomatico, con lo scopo di evitare l'istruzione di processi a carico di cittadini statunitensi da parte della Corte. La prima direttrice si è realizzata mediante l'approvazione di una legge, nota come *American Service Members' Protection Act*, firmata dal Presidente Bush il 2 agosto 2002. Essa disciplina i rapporti tra gli Stati Uniti e la Corte

²⁰³ MURPHY S. D., *U.S. Notification of Intent Not to Become a Party to the Rome Statute*, in *The American Journal of International Law*, 2002, p. 724.

²⁰⁴ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 6.

penale internazionale. Viene fatto espresso divieto di cooperazione con la Corte e si richiede al Presidente degli Stati Uniti di adoperarsi, in seno alla Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per garantire alle forze armate statunitensi un'immunità totale dalla giurisdizione della Corte nel quadro di operazioni di mantenimento della pace autorizzate dalle Nazioni Unite. Inoltre, la legge prevede il divieto di assistenza militare agli Stati parte della Corte e autorizza il Presidente ad usare qualsiasi mezzo per liberare un cittadino americano detenuto su richiesta della Corte²⁰⁵. Quest'ultima disposizione ha fatto denominare tale legge come *Hague Invasion Act*. L'Ambasciatore dei Paesi Bassi a Washington non ha mancato di esprimere il suo forte disappunto:

*“Even though we do not deem an American invasion of The Netherlands an imminent threat, we do think the language used in Section (2008) was ill-considered, to say the least”*²⁰⁶.

Successivamente, l'atto in esame ha subito alcuni emendamenti che hanno attribuito al Presidente maggiori libertà per poter rimuovere alcuni divieti imposti dalla legge stessa.

All'inizio dell'estate 2002, con l'avvicinarsi dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma, gli Stati Uniti hanno lanciato un'intensa offensiva diplomatica nell'ambito del Consiglio di sicurezza, volta ad impedire il rinnovo dei mandati delle operazioni dell'ONU a Timor Est ed in Bosnia se non si fossero tutelati i cittadini statunitensi,

²⁰⁵ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Non à l'exception américaine. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, l'offensive américaine contre le Cour pénale internationale. Rapport de position n°8*, Paris, 2002, pp. 6 ss.

²⁰⁶ MURPHY S. D., *American Service Members' Protection Act*, in *The American Journal of International Law*, 2002, pp. 975 ss.

impegnati in missioni di pace, dall'azione della Corte penale internazionale.

Nel frattempo, hanno fatto circolare una proposta che faceva riferimento all'art. 16 dello Statuto di Roma²⁰⁷. Tale proposta ha sollevato vivaci critiche da parte degli Stati riuniti nell'ambito della decima sessione della Commissione preparatoria ed ha, pertanto, spinto la Commissione a inviare al Consiglio di sicurezza la seguente dichiarazione:

*“...The Preparatory Commission appeals to the Member States of the Security Council to ensure an outcome of those developments which fully respects the letter and the spirit of the Rome Statute of the International Criminal Court”*²⁰⁸.

La situazione è stata, infine, sbloccata dall'adozione all'unanimità da parte del Consiglio di sicurezza, il 12 luglio 2002, della risoluzione 1422. Tale risoluzione, adottata ai sensi del capitolo VII della Carta dell'ONU, fa riferimento all'art. 16 dello Statuto di Roma e sospende ogni investigazione e procedimento penale nei confronti dei cittadini di Stati non membri della Corte impegnati in operazioni di mantenimento della pace. La sospensione rimane valida per un periodo di dodici mesi ed è rinnovabile²⁰⁹.

²⁰⁷ ARCARI M., *La Risoluzione 1422 (2002) relativa ai rapporti tra la Corte penale internazionale e forze di peacekeeping: (nuovi) problemi di legittimità dell'azione del Consiglio di Sicurezza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, pp. 723 ss.

²⁰⁸ Vedi *Statement by the Preparatory Commission dated 3 July 2002, transmitted by the Chairman of the Preparatory Commission to the President of the Security Council with copies to the members of the Security Council and to the Secretary-General*, 3 July 2002, in PCNICC/2002/L.3.

²⁰⁹ DELLA MORTE G., *Gli Stati Uniti d'America e la Corte criminale internazionale*, in *Diritto penale e processo*, 2002, p. 1172.

Numerose perplessità sono rapidamente emerse. Prima di tutto, una questione particolarmente controversa è stata quella della conformità della risoluzione 1422 (2002) all'art. 16 dello Statuto di Roma. Tale articolo permette al Consiglio di sicurezza di adottare, in base al capitolo VII della Carta dell'ONU, una risoluzione che sospenda le indagini o l'esercizio dell'azione penale da parte della Corte, per un periodo di dodici mesi. Sembra, tuttavia, che la risoluzione 1422 (2002) porti ad una sospensione generalizzata e *pro futuro* delle attività investigative e processuali della Corte. Inoltre, risulta difficile comprendere come l'attività della Corte, essendo considerata ancora una pura eventualità, potesse rappresentare un ostacolo all'adozione di misure efficaci per il mantenimento e il ristabilimento della pace²¹⁰.

Alcuni autori ritengono che la risoluzione 1422 (2002) rappresenti una manifestazione della tendenza del Consiglio di sicurezza ad interpretare, modificare, o stabilire *ex novo*, il contenuto degli obblighi internazionali degli Stati, attraverso una lettura ampia e disinvolta dei poteri assegnatagli dal capitolo VII della Carta dell'ONU. Inoltre, la forzatura così realizzata della disposizione contenuta nello Statuto di Roma sembra rappresentare il preludio di un futuro rapporto conflittuale tra la Corte penale internazionale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite²¹¹.

Infine, il rischio dell'incriminazione di un soldato americano costituisce un'eventualità remota, in quanto la Bosnia è l'unico Stato,

²¹⁰ ARCARI M., *La Risoluzione 1422 (2002)*, cit., pp. 723 ss.

²¹¹ *Ibidem*, p. 730.

parte dello Statuto di Roma, sul cui territorio sono impegnati soldati statunitensi. Le eventuali gravi violazioni del diritto umanitario perpetrate da soldati americani risultano, in ogni caso, di competenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia²¹².

In seguito all'entrata in vigore dello Statuto di Roma, il governo americano ha avviato una serie di trattative per negoziare, con gli Stati parte della Corte, degli accordi bilaterali in grado di assicurare la non consegna dei propri cittadini alla Corte. Tali accordi si richiamano all'art. 98 dello Statuto di Roma che disciplina la materia riguardante il dovere degli Stati di rispettare gli obblighi derivanti da norme di natura internazionale sull'immunità diplomatica e l'estradizione. Il secondo paragrafo di tale articolo stabilisce che la Corte non può richiedere ad uno Stato la consegna di un individuo, se ciò comporta la violazione di accordi internazionali che prevedono il consenso dello "Stato d'invio" di cui l'individuo è cittadino²¹³.

Nel corso della Conferenza di Roma, tale disposizione statutaria era stata redatta per assicurare il rispetto dei numerosi *Status of Forces Agreements (SOFAs)*, già esistenti. Nell'ambito della NATO, ad esempio, tali accordi non riguardano la materia dell'estradizione, bensì stabiliscono le condizioni in base alle quali i responsabili di eventuali reati vadano perseguiti dall'uno o dall'altro Stato, parti dell'accordo²¹⁴.

²¹² Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Non à l'exception américaine*, cit., p. 9.

²¹³ DELLA MORTE G., *Alla ricerca di altre immunità per i cittadini nordamericani*, in *Diritto penale e processo*, 2002, pp. 1302 ss.

²¹⁴ AMNESTY INTERNATIONAL, *International Criminal Court: US Efforts to Obtain Impunity for Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes*, London, 2002, p. 10.

Dal momento che l'art. 98 autorizza gli Stati a non consegnare gli individui alla Corte, se ciò costituisce una violazione di obblighi pattizi, gli Stati Uniti ritengono sufficiente stipulare accordi bilaterali in materia. Tuttavia, numerose ragioni si oppongono ad una tale interpretazione della disposizione statutaria. Non solo con l'adozione dell'art. 98, par. 2, i redattori intendevano riferirsi a trattati già esistenti, ma i nuovi accordi internazionali, proposti dagli Stati Uniti, si fondano su scopi che sono diversi da quelli degli *Status of Forces Agreements*. Quest'ultimi sono stati ideati per attribuire la responsabilità delle investigazioni e dei successivi processi, ad una delle parti dell'accordo, per i crimini commessi dalle forze armate dello "Stato d'invio" sul territorio dell'altro Stato. Diversamente, gli accordi bilaterali proposti dagli Stati Uniti cercano di garantire l'immunità dalla giurisdizione della Corte penale internazionale ad una vasta gamma di cittadini americani, tramite l'impegno dell'altro Stato contraente a non consegnarli alla Corte. Non si prevede, in cambio, alcun obbligo per gli Stati Uniti di investigare, o eventualmente condannare il responsabile di gravi violazioni del diritto umanitario²¹⁵.

Mentre alcuni Stati hanno raccolto l'invito a stipulare tali accordi, altri si sono fortemente opposti. L'Unione europea è riuscita ad elaborare una posizione comune che esclude, in linea di generale, la conclusione di accordi che garantiscono l'impunità ai cittadini di Stati terzi, ma, contemporaneamente, prevede alcune linee-guida

²¹⁵ *Ibidem*, pp. 17 ss.

dirette ad orientare gli Stati dell'Unione che volessero negoziare con gli Stati Uniti tali accordi bilaterali²¹⁶.

In conclusione, se da un lato la politica americana nei confronti della Corte penale internazionale ha solo marginalmente coinvolto i lavori della Commissione preparatoria, dall'altro lato, essa è stata attuata in modo parallelo a tali lavori e con obiettivi opposti. La Commissione preparatoria ha lavorato, dal 1999 al 2002, con lo scopo principale di contribuire alla creazione di una Corte solida ed efficiente, grazie all'ausilio dei testi approvati nel corso delle diverse sessioni. Pertanto, è innegabile che la politica statunitense rappresenti un serio ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo, che ha costituito la ragione principale dell'esistenza della Commissione preparatoria. Si tratta di un progetto alternativo e in contrapposizione a quello portato avanti dalla Commissione, che ha profondamente segnato il contesto internazionale nel quale i lavori della Commissione hanno avuto luogo.

3. L'accordo che regola i rapporti tra la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite

La risoluzione F dell'Atto finale annesso al Trattato istitutivo della Corte ha richiesto alla Commissione preparatoria di elaborare un progetto di accordo tra la Corte penale internazionale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Perciò, alla sesta sessione è

²¹⁶ Vedi Conclusioni della 2450^{ma} sessione del Consiglio dell'Unione europea (affari generali e relazioni esterne) svolta a Bruxelles il 30 settembre 2002, in 12134/02 (Presse 279), (rintracciabile sul sito web dell'Unione europea: <http://europa.eu.int>).

stato istituito un Gruppo di lavoro con lo scopo di elaborare tale testo, che è stato approvato dalla Commissione all'ottava sessione, nell'ottobre 2001. D'altronde, lo stesso Statuto di Roma stabilisce, all'art. 2, che i rapporti con le Nazioni Unite devono basarsi su un accordo stipulato tra l'Organizzazione e la Corte, alla quale è attribuita personalità giuridica internazionale dallo Statuto stesso (art. 4, par. 1).

Le relazioni tra la Corte e le Nazioni Unite sono disciplinate da alcune disposizioni contenute nello Statuto di Roma. In particolare, nel corso della Conferenza di Roma, era stata avvertita la necessità di inserire delle norme che regolassero il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rispetto alla Corte penale internazionale. Il Consiglio di sicurezza occupa all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un ruolo di primo piano, in virtù dell'art. 39 che gli attribuisce il compito di accertare l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto d'aggressione, di fare raccomandazioni o di decidere quali misure debbano essere prese, in conformità agli articoli 41 e 42, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Dunque, era assolutamente necessario riconoscere nello Statuto della Corte tale ruolo fondamentale, attribuendo al Consiglio di sicurezza alcuni poteri. In base all'art. 13, lett. b, dello Statuto di Roma, il Consiglio di sicurezza può riferire al Procuratore della Corte quelle situazioni nelle quali appaiono essere stati commessi crimini contenuti nello Statuto di Roma. In tal caso, la giurisdizione della Corte si estende anche agli Stati terzi, essendo l'atto del Consiglio di

sicurezza stato adottato in base al capitolo VII della Carta dell'ONU. Inoltre, in base all'art. 16 dello Statuto di Roma, il Consiglio di sicurezza, che agisce a norma del capitolo VII, può ottenere una sospensione delle indagini della Corte per un periodo di dodici mesi, con possibilità di rinnovare tale richiesta²¹⁷.

Il testo elaborato dalla Commissione preparatoria si compone di un preambolo e di successivi 24 articoli. L'Accordo è stato suddiviso in quattro parti: la prima riguarda le disposizioni generali, la seconda i rapporti istituzionali, la terza la cooperazione e l'assistenza giudiziaria ed, infine, la quarta le disposizioni finali. Le diverse disposizioni si occupano, ad esempio, dello scambio d'informazioni (art. 5), della cooperazione amministrativa (art. 9), delle questioni finanziarie (art. 13), della testimonianza di un agente delle Nazioni Unite (art. 16), della cooperazione tra il Consiglio di sicurezza e la Corte (art. 17)²¹⁸.

Sono state poche le questioni che hanno sollevato particolari problematiche nel corso dei lavori della Commissione preparatoria. Questi si sono basati su una serie di proposte presentate dal Belgio, dalla Norvegia, da un gruppo di Stati arabi, dalla Spagna e dagli Stati Uniti. In particolare, gli Stati Uniti hanno presentato due proposte, nel corso della sesta sessione, che intendevano disciplinare quelle situazioni in cui un crimine viene commesso nel contesto di operazioni di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Le due proposte non hanno avuto seguito in quanto

²¹⁷ DEAN F., *Diritto penale internazionale. Lezioni agli studenti*, Perugia, 1999, pp. 265 ss.

²¹⁸ Vedi *Draft Relationship Agreement Between the Court and the United Nations*, 8 January 2002, in PCNICC/2001/1/Add.1.

non sono state più ripresentate nel corso delle successive sessioni²¹⁹. Infine, alla settima sessione, la delegazione colombiana ha introdotto una proposta, accolta dal Gruppo di lavoro, per riordinare l'intero documento in una versione più semplice, divenuta poi quella definitiva²²⁰.

Alcuni autori sollevano la questione dell'opportunità di ripetere, nel Preambolo dell'Accordo, che la Corte è stata istituita come un organismo indipendente in relazione con le Nazioni Unite, dal momento che essa funzionerà *de facto* come un organo delle Nazioni Unite²²¹. Altri ritengono che i rapporti saranno così stretti da considerare la Corte come parte del sistema delle Nazioni Unite alla stessa stregua dei Comitati che operano nel campo della tutela dei diritti umani, come il Comitato contro la tortura, il Comitato sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, oppure il Comitato sui diritti del fanciullo²²².

L'unica questione complessa sollevata nel corso dei negoziati è stata quella della rinuncia da parte dell'ONU dell'immunità spettante agli individui in servizio per l'Organizzazione, oggetto dell'art. 19 dell'Accordo. Si è trattato di vedere come la cooperazione tra la Corte e le Nazioni Unite poteva realizzarsi, nel caso in cui la Corte avesse dovuto esercitare la sua giurisdizione su individui che godevano di

²¹⁹ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Sixth Session of the Preparatory Commission, November 27-December 8, 2000*, New York, 2000, p. 13.

²²⁰ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Seventh Session*, cit., p. 25.

²²¹ BYRON C., TURNS D., *The Preparatory Commission for the International Criminal Court*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2001, p. 433.

²²² BASSIOUNI M. C., *Cour pénale internationale. Ratification et mise en œuvre dans les législations nationales: Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale*, in *Révue internationale de droit pénal*, 2000, p. 39.

immunità e privilegi connessi all'esercizio delle loro funzioni per le Nazioni Unite. Tali privilegi ed immunità sono previsti dall'art. 105, par. 1, della Carta dell'ONU e sono ulteriormente specificati nella Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946 e negli accordi di sede conclusi dall'ONU²²³.

Il problema è scaturito dai termini usati nell'articolo, in quanto alcune delegazioni e molte organizzazioni non governative non ritenevano opportuno prevedere un riferimento alla rinuncia dell'immunità da parte dell'ONU. Difatti, temevano che l'articolo potesse essere interpretato con lo scopo di garantire al personale dell'ONU alcune immunità dalla giurisdizione della Corte. Poiché lo Statuto di Roma era chiaro in materia d'irrelevanza della qualifica ufficiale, in base a quanto stabilito all'art. 27, par. 1, non ritenevano necessario adottare un'ulteriore norma per il personale delle Nazioni Unite²²⁴.

Tuttavia, molte delegazioni si sono opposte a tale proposta e hanno preferito inserire una disposizione che prevede la rinuncia da parte dell'ONU delle immunità che spettano ai propri funzionari, qualora siano ritenuti responsabili dalla Corte di aver commesso dei crimini di sua competenza²²⁵. Nell'Accordo tra la Corte e le Nazioni Unite è stato, pertanto, inserito l'art. 19, che stabilisce quanto segue:

“If the Court seeks to exercise its jurisdiction over a person who is alleged to be criminally responsible for a crime within

²²³ BYRON C., TURNS D., *The Preparatory Commission*, cit., p. 434.

²²⁴ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session*, cit., p. 26.

²²⁵ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 11.

the jurisdiction of the Court and if, in the circumstances, such person enjoys, according to the relevant rules of international law, any privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of his or her work for the United Nations, the United Nations undertakes to cooperate fully with the Court and to take all necessary measures to allow the Court to exercise its jurisdiction, in particular by waiving any such privileges and immunities.”

L'adozione della precedente disposizione ha spinto il Portogallo, nel corso delle dichiarazioni finali rilasciate in seduta plenaria dell'ottava sessione della Commissione preparatoria, a prendere la parola a nome di sette Stati, per precisare le proprie posizioni:

“We interpret article 19 to be without prejudice to article 27 of the Statute. Immunities cannot be waived when they do not exist.”²²⁶.

4. I negoziati della Commissione relativi ai privilegi e alle immunità

4.1. L'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale

La Corte penale internazionale, come organismo giurisdizionale a cui è attribuita personalità giuridica internazionale, gode di una serie

²²⁶ *Ibidem*, p. 12.

d'immunità e di privilegi necessari all'adempimento del suo mandato, secondo quanto stabilito nell'art. 48, par. 1, dello Statuto.

Il fondamento di tali immunità e privilegi è reperibile in una norma di diritto internazionale generale che attribuisce alle organizzazioni internazionali le immunità necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni. Si parla, infatti, d'immunità funzionale, in quanto le organizzazioni internazionali sono enti funzionali, la cui azione è legata alle competenze attribuite dal trattato che le istituisce²²⁷. Tuttavia, esistono sull'argomento opinioni divergenti. C'è chi ritiene che le immunità delle organizzazioni internazionali derivino da norme pattizie e che costituiscano la specificazione del più generale obbligo di cooperazione che spetta agli Stati membri, per consentire all'organizzazione di realizzare le finalità per le quali è stata istituita²²⁸.

Le immunità e i privilegi si concretano in appositi accordi che indicano, con precisione, la condotta degli Stati, sia quando si tratta di proteggere il funzionamento e la libertà d'accesso alla sede dell'organizzazione attraverso gli accordi di sede, sia quando si tratta di garantire l'organizzazione e i suoi agenti dalle ingerenze degli Stati attraverso gli accordi sulle immunità e i privilegi.

Per tali motivi, la risoluzione F dell'Atto finale annesso allo Statuto di Roma ha indicato tra i compiti della Commissione preparatoria l'approvazione, sia di un Accordo sulle immunità e i

²²⁷ MARCHISIO S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000, p. 128.

²²⁸ DRAETTA U., *Principi di diritto delle Organizzazioni internazionali*, Milano, 1997, pp. 54 ss.

privilegi della Corte, sia di una serie di principi sull'Accordo di sede tra la Corte penale internazionale e il Regno dei Paesi Bassi.

L'Accordo sulle immunità e i privilegi della Corte riflette ampiamente quelle che sono le norme comuni in materia. Dall'art. 2 all'art. 12, disciplina le immunità e i privilegi della Corte, tra cui l'inviolabilità della sede (art. 3), l'inviolabilità degli archivi e dei documenti (art. 7), l'esenzione fiscale dai tributi diretti sui beni, i proventi e le attività della Corte (art. 8), libertà di ogni forma di comunicazione (art. 11). Nei successivi articoli si disciplinano le immunità e i privilegi concessi ai rappresentanti degli Stati membri presso la Corte ed ai funzionari, come i giudici, il procuratore e il personale del suo ufficio, il personale amministrativo, gli avvocati, gli esperti, i testimoni. Quest'ultime immunità variano in base alla categoria d'individui, a seconda che si tratti di delegati di Stati presso gli organi della Corte, di agenti di alto livello o di semplici funzionari. L'Accordo indica, infine, le autorità competenti a rinunciare a tali immunità e privilegi²²⁹.

Il Gruppo di lavoro che si è occupato di approvare tale accordo si è riunito dalla sesta all'ottava sessione della Commissione preparatoria. Le discussioni non sono state molto difficili ed hanno beneficiato del contributo dato da delegazioni particolarmente attive, come il Regno Unito. L'Accordo deve essere ratificato distintamente dallo Statuto della Corte ed entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, secondo quanto stabilito

²²⁹ Vedi *Draft Agreement on the Privileges and Immunities of the Court*, 8 January 2002, in PCNICC/2001/1/Add.3.

all'art. 34 dell'Accordo stesso. Dopo la sua definitiva adozione alla prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte, l'Accordo è stato aperto alla firma degli Stati il 10 settembre 2002 e rimarrà aperto per le firme sino al 30 giugno 2004. Nel febbraio 2003 ventisette erano gli Stati che avevano firmato l'Accordo, ma soltanto due, la Norvegia e il Trinidad e Tobago, ad averlo ratificato. L'Italia ha, in quella data, solo firmato l'Accordo il 10 settembre 2002²³⁰.

Soltanto alcune problematiche affrontate dal gruppo di lavoro, hanno richiesto negoziati prolungati. Grazie al particolare contributo dei Tribunali *ad hoc*, le immunità ed i privilegi previsti per gli avvocati, all'art. 18 dell'Accordo, sono stati estesi anche alle persone che assistono gli avvocati della difesa. Inoltre, due distinti articoli riguardano le immunità e i privilegi dei testimoni (art. 19) e delle vittime (art. 20). Anche in questo caso, il contributo dei Tribunali *ad hoc* è stato particolarmente decisivo e ha avuto come scopo di diminuire le possibili difficoltà di cooperazione e partecipazione delle vittime e dei testimoni ai lavori della Corte. Infine, l'art. 28 sui lascia-passare rilasciati dalla Corte è stato oggetto di numerosi dibattiti. Tale articolo prevede la possibilità per i giudici, il procuratore, il cancelliere ed altro personale della Corte di ricevere dei lascia-passare delle Nazioni Unite o dei documenti di viaggio della Corte, che vengono riconosciuti come documenti di viaggio validi dagli Stati parte. La proposta avanzata dalla delegazione francese per includere nelle lista gli avvocati e gli individui che assistono gli avvocati della

²³⁰ Per informazioni relative alle firme e alle ratifiche dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale si è consultato il sito web delle Nazioni Unite, in <http://www.un.org>.

difesa non è stata accolta. Questi ultimi potranno ricevere un certificato rilasciato dalla Cancelleria per il periodo necessario all'esercizio delle loro funzioni, come stabilito all'art. 18, par. 2. Non appare chiara né la reale distinzione tra lascia-passare e certificati, né le conseguenze pratiche che ne derivano²³¹.

4.2. I principi di base sull'accordo di sede tra la Corte penale internazionale e il Regno dei Paesi Bassi

In base all'art. 3, par. 1, dello Statuto, la sede della Corte penale internazionale è stata fissata all'Aja, nei Paesi Bassi. Lo stesso articolo stabilisce al par. 2 che i rapporti tra la Corte e lo Stato ospitante devono essere regolati da un accordo internazionale approvato dall'Assemblea degli Stati parte. Il compito della Commissione preparatoria non è stato quello di elaborare il progetto di tale accordo, ma solo di indicare una serie di principi base come semplice ausilio per i successivi negoziati tra la Corte e il Regno dei Paesi Bassi.

Il Gruppo di lavoro della Commissione che si è occupato di redigere tali principi, si è riunito per la prima volta all'ottava sessione, nella quale sono stati risolti gran parte dei problemi, e alla nona sessione, in cui il lavoro è stato concluso. Naturalmente si tratta di un testo che riguarda questioni simili a quelle dell'Accordo sulle immunità e i privilegi della Corte, ma dal punto di vista del rapporto che lega la Corte al paese ospitante. Difatti, gli accordi di sede

²³¹ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 14.

indicano, in genere, una serie d'immunità e di privilegi, sia per l'organizzazione internazionale parte dell'accordo, sia per il suo personale, ponendo un particolare accento sulla protezione del funzionamento e della libertà di accesso all'organizzazione²³².

Le delegazioni si sono chieste, sin dall'inizio, se fosse opportuno ripetere le disposizioni già contenute nell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte. La questione relativa alla compatibilità tra le disposizioni dei due testi è stata rapidamente risolta a favore di una possibile ripetizione della norma in materia, a condizione di non operare delle alterazioni nel contenuto dell'Accordo sui privilegi e le immunità. E ciò, anche alla luce del fatto che i principi di base sull'Accordo tra la Corte e i Paesi Bassi, costituendo soltanto delle linee-guida per i successivi negoziati, non dovevano essere elaborate con estrema precisione²³³.

Tra le altre questioni sollevate all'ottava sessione, è interessante citare la posizione di alcune delegazioni a favore dell'inserimento di principi guida sul rapporto tra l'Assemblea degli Stati parte e lo Stato ospitante. Tale questione è stata inizialmente esclusa dal testo, in quanto si preferiva che i rapporti tra l'Assemblea degli Stati parte e i Paesi Bassi fossero regolati in modo bilaterale. Tuttavia, all'ottava sessione la delegazione spagnola ha sollevato nuovamente la questione senza ricevere un sostegno diffuso. Difatti, vista l'impossibilità di affrontare tali dibattiti per mancanza di tempo, il

²³² DURANTE F., SPATAFORA E., *Gli accordi di sede. Immunità e privilegi degli enti e dei funzionari internazionali in Italia*, Milano, 1993, pp. 3 ss.

²³³ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session*, cit., p. 18.

Gruppo di lavoro ha optato per l'adozione di una raccomandazione rivolta all'Assemblea degli Stati parte perché si occupasse direttamente dell'argomento²³⁴.

La problematica che ha coinvolto di più il Gruppo di lavoro ha riguardato, tuttavia, l'esenzione fiscale per l'acquisto da parte della Corte di beni, articoli e servizi. Le discussioni si sono animate in seguito ad una proposta della delegazione olandese che riteneva soltanto gli acquisti "maggiori" come esonerabili dal pagamento di tasse. Ciò ha provocato la reazione della delegazione francese che temeva la possibilità per i Paesi Bassi di approfittare della presenza della Corte sul proprio territorio per imporre tasse locali. La delegazione ungherese si è inserita nel dibattito per precisare che, da un punto di vista teorico, era favorevole a un totale esonero dal pagamento di tasse per le organizzazioni internazionali, ma che, dal punto di vista pratico, ciò diveniva troppo complesso da realizzare nonché eccessivamente costoso. La via d'uscita da tale negoziato si è raggiunta grazie alla mediazione del Regno Unito che ha proposto una soluzione di tipo terminologico, inserendo i termini inglesi *at a minimum*²³⁵. La disposizione stabilisce, pertanto, quanto segue:

"The Court shall be exempt from taxes on, at a minimum, major purchases, for official use, of property, goods or service."

²³⁴ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission for the International Criminal Court*, April 2002, Bruxelles, p. 39.

²³⁵ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 16.

5. Le questioni finanziarie nell'ambito dei lavori della Commissione preparatoria

5.1. Premessa

Nello Statuto di Roma le questioni finanziarie riguardano principalmente l'obbligo di finanziamento della Corte, che riveste un rilievo particolare in tema di obblighi degli Stati membri, perché da esso dipende il concreto funzionamento dell'organismo giurisdizionale. L'istituzione e il mantenimento della Corte penale internazionale comporta spese ingenti, che vanno da quelle connesse allo svolgimento dei procedimenti, alla retribuzione degli agenti di alto livello o dei semplici funzionari. Il capitolo XII dello Statuto di Roma disciplina il finanziamento della Corte ed è suddiviso in sei articoli, che prevedono tre distinte fonti di finanziamento. Le risorse finanziarie provengono, anzitutto, dai contributi obbligatori versati dagli Stati membri, in secondo luogo, dai contributi volontari erogati da governi, organizzazioni internazionali, singoli individui ed altri enti ed, infine, in circostanze speciali, i fondi possono essere concessi dalle Nazioni Unite, previa approvazione dell'Assemblea generale²³⁶.

L'art. 113 dello Statuto di Roma, stabilisce che tutte le questioni finanziarie relative alla Corte e ai suoi organi, vengono disciplinate dallo Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria. La risoluzione F dell'Atto finale annesso al Trattato istitutivo della Corte stabilisce, inoltre, che le Regole e il regolamento

²³⁶ TISCI G., *La Corte penale internazionale*, Napoli, 1999, pp. 117 ss.

finanziario, nonché il bilancio preventivo per il primo anno finanziario, rientrano tra i documenti che la Commissione preparatoria è stata tenuta ad adottare. Pertanto, i lavori della Commissione si sono basati su queste indicazioni.

La Commissione ha approvato un gran numero di documenti e risoluzioni relativi alle questioni finanziarie. Per fare ciò, essa ha costituito numerosi gruppi di lavoro. Alla sesta sessione è stato istituito un Gruppo di lavoro sulle regole e il regolamento finanziario della Corte, che ha lavorato fino all'ottava sessione. Tale gruppo di lavoro ha approvato, esclusivamente, il regolamento finanziario della Corte, accompagnato da due risoluzioni da sottoporre all'Assemblea degli Stati parte, una sui criteri rilevanti per le contribuzioni volontarie e l'altra sulla creazione di un comitato sul bilancio e sulle finanze. Il Gruppo di lavoro che si è occupato di elaborare il bilancio preventivo per il primo anno finanziario si è riunito dall'ottava alla decima sessione e ha approvato, oltre al bilancio preventivo, anche alcune risoluzioni. Infine, la Commissione preparatoria, ha istituito, alla nona sessione, tre gruppi di lavoro sulle rimanenti questioni finanziarie, per rispondere alla necessità di rendere operativa la Corte fin da subito. In tal modo, i compiti attribuiti alla Commissione sono stati ampliati autonomamente, nel quadro più generale di quanto è stato deciso alla settima sessione.

5.2. Il Gruppo di lavoro sulle regole e il regolamento finanziario

Il regolamento finanziario della Corte è stato introdotto all'esame della Commissione alla sesta sessione. Il testo è stato elaborato dal Segretariato delle Nazioni Unite che ha preso ad esempio regolamenti finanziari già esistenti. Difatti, il progetto del Segretariato ha avuto come modello il regolamento finanziario del Tribunale internazionale del diritto del mare. Tale Tribunale ha sede ad Amburgo ed è stato costituito nel 1996 come uno dei quattro organismi, indicati nella Convenzione del diritto del mare del 1982, a cui rivolgersi per la soluzione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione stessa, entrata in vigore nel 1994²³⁷. Tuttavia, tale scelta ha rapidamente sollevato alcuni dubbi tra le delegazioni presenti alla Commissione preparatoria, dal momento che l'elaborazione del regolamento finanziario del Tribunale internazionale del diritto del mare aveva richiesto alle Nazioni Unite tre anni di negoziati. Per di più, il progetto del Segretariato non prendeva in considerazione alcune caratteristiche particolari della Corte penale internazionale, come l'indipendenza dell'Assemblea degli Stati parte o del Procuratore²³⁸. Inoltre, alcune delegazioni hanno fatto notare come il regolamento, nel dicembre 2000, non era stato ancora adottato formalmente dal Tribunale, il quale applicava, *mutatis mutandis*, il regolamento finanziario delle Nazioni Unite. Dunque, si è preferito come modello quest'ultimo regolamento, che è stato anche

²³⁷ Per le informazioni relative al Tribunale internazionale del diritto del mare, si è consultato il sito web del Tribunale, in <http://www.itlos.org>.

²³⁸ Vedi INTERNATIONAL FEDERATION OF HUMAN RIGHTS LEAGUES, *Guaranteeing an Independent International Court. Position Paper n°5*, Paris, 2001, p. 11.

usato da altri organismi giurisdizionali internazionali come i Tribunali *ad hoc*²³⁹.

I dibattiti, nel corso delle tre sessioni in cui si è riunito il gruppo di lavoro, hanno riguardato diverse questioni. Sin dalla sesta sessione si è manifestato un generale consenso circa la costituzione di un Comitato sul bilancio e sulle finanze. Alla settima sessione, le discussioni si sono animate a proposito del ruolo da attribuire a tale Comitato nel processo di preparazione del bilancio. Difatti, le delegazioni favorevoli a dare un ruolo rilevante agli organi della Corte, preferivano un ruolo più marginale per il Comitato, mentre le altre delegazioni auspicavano l'esatto contrario²⁴⁰. All'ottava sessione si è deciso di costituire il Comitato tramite un'apposita risoluzione da sottoporre all'Assemblea degli Stati parte. Essa prevede per il Comitato un ruolo non trascurabile nel processo di controllo del bilancio della Corte.

Per quanto riguarda il regolamento finanziario, i dibattiti si sono concentrati sul ruolo da attribuire ai vari organi nel processo di elaborazione del bilancio. In particolare, molte delegazioni hanno sentito l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza del Procuratore. I dibattiti sulla questione hanno trovato soluzione solo all'ultima sessione, operando un rinvio ai principi espressi nello Statuto di Roma. Difatti, la regola 1, al par. 4, stabilisce quanto segue:

“These Regulations shall be implemented in a manner consistent with the responsibilities of the Prosecutor and of the

²³⁹ BYRON C., TURNS D., *The Preparatory Commission*, cit., p. 433.

²⁴⁰ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Seventh Session*, cit., pp. 10-11.

Registrar as set out in articles 42, paragraph 2, and 43, paragraph 1, of the Rome Statute. The Prosecutor and the Registrar shall cooperate, taking into account the independent exercise by the Prosecutor of his or her functions under the Statute.”

Tale soluzione ha costituito una precisazione rassicurante per molte delegazioni ed organizzazioni non governative, in quanto la regola 3, che disciplina gli organi competenti a preparare il bilancio, non sembrava tutelare abbastanza l'indipendenza del Procuratore. In base alla regola 3, il bilancio viene preparato dalla Cancelleria in consultazione con gli altri organi della Corte²⁴¹.

Il gruppo di lavoro non è riuscito a trovare un compromesso, entro la fine dell'ottava sessione, sulla creazione di un fondo per l'indennizzo delle vittime dei crimini di competenza della Corte e dei loro familiari. Le discussioni su questa tematica sono state rinviate alle successive sessioni e sono state affrontate nell'ambito di un gruppo di lavoro *ad hoc*, costituito per discutere esclusivamente di tale argomento²⁴².

5.3. I tre gruppi di lavoro sulle rimanenti questioni finanziarie

²⁴¹ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 12.

²⁴² Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session*, cit., p. 11.

Con lo scopo di velocizzare i lavori sulle questioni finanziarie necessarie alla Corte per funzionare efficacemente, la Presidenza della Commissione preparatoria ha annunciato la creazione di tre nuovi gruppi di lavoro alla nona sessione. Il primo, coordinato da Christian Much (Germania), si è occupato delle Regole di gestione finanziaria, il secondo, coordinato da John Holmes (Canada), della retribuzione dei giudici ed, infine, il terzo, coordinato da Gaile Ramoutar (Trinidad e Tobago), dei fondi per l'indennizzo delle vittime. Questi tre gruppi di lavoro hanno lavorato nel corso della nona e della decima sessione.

In base all'art. 113 dello Statuto di Roma, le questioni finanziarie relative alla Corte e ai suoi organi, vengono disciplinate dallo Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria. Viene anche precisato che l'adozione delle Regole di gestione finanziaria è compito dell'Assemblea degli Stati parte.

Il lavoro sulle regole di gestione finanziaria della Corte non è stato affrontato *ex novo*, perché ha potuto usufruire delle conclusioni dell'incontro intersessionale svolto all'Aja, nel marzo 2002. Come fatto notare all'inizio della nona sessione dal coordinatore del gruppo, una buona amministrazione si basa sull'esistenza di regole chiare. Nell'ambito delle questioni finanziarie della Corte penale internazionale tali regole sono ordinate secondo una gerarchia precisa: prima di tutto il Regolamento, poi, le Regole ed, infine, i provvedimenti amministrativi. In tal modo, si è seguito il modello già adottato dalle Nazioni Unite per la loro amministrazione finanziaria, ove per regolamento finanziario in senso lato s'intende un duplice complesso di norme: da un lato, il regolamento finanziario in senso

stretto che contiene norme generali e dall'altro lato, le regole di gestione finanziaria, adottate dal Segretario generale dell'ONU, che rappresentano norme di dettaglio. Quest'ultime sono ordinate in posizione gerarchica subordinata rispetto alle norme del regolamento, in quanto costituiscono norme di attuazione dello stesso²⁴³. Visto che all'ottava sessione il Regolamento finanziario era stato già approvato dalla Commissione e che le discussioni sui provvedimenti amministrativi erano state affrontate nel corso dell'incontro intersessionale dell'Aja, rimaneva da concludere il lavoro sulle Regole di gestione finanziaria²⁴⁴.

Il testo delle Regole di gestione finanziaria della Corte segue il modello di quelle dei Tribunali penali internazionali *ad hoc*. Nei principali scopi rientrano la necessità di conciliare la flessibilità e una forte amministrazione finanziaria, di evitare strutture con compiti simili, di assicurare un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi della Corte e di non alterare la sua struttura amministrativa. Il documento è stato approvato dalla Commissione in una sola sessione²⁴⁵.

Gli unici dibattiti complessi si sono concentrati su due argomenti. Il primo ha riguardato la possibilità di delegare alla Corte il diritto di emendare le Regole. Tale diritto spetta, naturalmente, all'Assemblea degli Stati parte, in quanto lo Statuto indica tale organo

²⁴³ MARCHISIO S., *Il finanziamento multilaterale. La terza via della cooperazione allo sviluppo*, Milano, 1986, p. 80.

²⁴⁴ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 32.

²⁴⁵ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 22.

come competente ad adottare le Regole. Tuttavia, tale potere è stato affidato, dalla regola 113, anche alla Corte, con lo scopo di assicurare una certa flessibilità nella modificazione delle Regole. Inoltre, nel corso dei negoziati, la delegazione filippina ha avanzato numerose proposte, molte delle quali sono state inserite nel testo finale. Tuttavia, una proposta specifica che aveva come obiettivo di eliminare tutti quei termini che potevano limitare la Corte nei suoi investimenti finanziari, non ha riscosso un appoggio diffuso tra le delegazioni e, pertanto, non è stata accolta²⁴⁶.

Il secondo Gruppo, costituito alla nona sessione, si è occupato di redigere delle disposizioni riguardanti le retribuzioni da corrispondere ai giudici della Corte. E' stato necessario affrontare tale lavoro perché l'art. 49 dello Statuto stabilisce che le retribuzioni, le indennità e rimborsi dei giudici, del Procuratore e di altri alti funzionari della Corte, vengono stabilite dall'Assemblea degli Stati parte. La nona sessione si è aperta con la presentazione, da parte del coordinatore del gruppo di lavoro, di un documento che riassumeva le disposizioni rilevanti contenute nello Statuto e che prendeva in esame le disposizioni in vigore per altri Tribunali internazionali²⁴⁷.

Le discussioni, che hanno avuto come base principale il documento del coordinatore, si sono rapidamente concentrate sulla distinzione tra i giudici "a tempo pieno" e i giudici *part time*. Anche in questo caso si tratta di una distinzione che si basa su una norma dello

²⁴⁶ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 32.

²⁴⁷ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 22.

Statuto, che all'art. 35, par. 3, indica che la Presidenza può decidere in quale misura i giudici sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno. Nel corso della nona sessione si è riusciti a raggiungere degli accordi esclusivamente sulla retribuzione dei giudici “a tempo pieno”, che è stata fissata ad una cifra annua pari a 180 000 euro. Inoltre, alcune delegazioni africane, in particolare il Camerun e il Senegal, hanno avanzato la proposta di prevedere per i giudici a tempo pieno l'obbligo di risiedere a l'Aja. Per queste delegazioni, la residenza era l'unico criterio effettivo per poter distinguere tra i due tipi di giudici. Al contrario, per le altre delegazioni non si poteva inserire un obbligo simile nel documento della Commissione, perché nulla faceva intendere nello Statuto che i giudici dovessero portare la loro residenza nella città sede della Corte. Dunque, tale proposta è stata trasformata nel documento finale in un semplice invito a risiedere all'Aja²⁴⁸.

Nel corso della decima sessione rimanevano da adottare le disposizioni relative ai giudici *part time*. La maggiore preoccupazione consisteva nel timore che tali giudici potessero rimanere molto tempo senza esercitare le loro funzioni, pur percependo una retribuzione dalla Corte. I dibattiti si sono basati su due proposte, l'una avanzata dal coordinatore del gruppo, l'altra dalla delegazione britannica. La proposta del coordinatore consisteva nel prevedere una retribuzione pari a 60 000 euro annui per i giudici *part time*, ossia un terzo di quella prevista per i giudici a tempo pieno. La delegazione britannica

²⁴⁸ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 33.

riteneva, invece, che tale somma dovesse costituire soltanto un tetto massimo da raggiungere se il reddito annuo del giudice fosse stato inferiore. Difatti, la delegazione britannica era favorevole all'applicazione del principio che il giudice andasse retribuito in funzione del lavoro svolto. Solo nel caso in cui il suo reddito annuo fosse stato inferiore alla cifra indicata dal coordinatore, allora la Corte sarebbe stata autorizzata a versare una retribuzione compensativa. Il compromesso finale prevede aspetti di entrambe le proposte. Ai giudici *part time* è concessa una retribuzione annua pari a 20 000 euro, che può aumentare fino a 60 000 euro per i giudici il cui reddito annuo è inferiore a tale cifra²⁴⁹.

L'ultimo dei tre gruppi di lavoro sulle questioni finanziarie si è occupato di regolare la gestione dei fondi per l'indennizzo delle vittime, che erano stati oggetto, precedentemente, del lavoro del Gruppo sulle regole e il regolamento finanziario. L'impossibilità di raggiungere un accordo sulla questione all'ottava sessione, ha spinto la Commissione preparatoria a rinviare i dibattiti in seno ad un nuovo gruppo di lavoro.

L'art. 79 dello Statuto e la regola 98 delle Regole di procedura e di prova prevedono la costituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime dei crimini rilevanti per la Corte. Nello Statuto è stabilito che il Fondo deve essere gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati parte. Tuttavia, tali disposizioni danno poche indicazioni sulle fonti di finanziamento, sulle attività e su come

²⁴⁹ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission for the International Criminal Court*, July 2002, Bruxelles, p. 19.

il Fondo vada gestito. Queste sono state le tematiche affrontate dalla Commissione preparatoria sull'argomento²⁵⁰.

Dalla sesta all'ottava sessione le discussioni si sono concentrate su due argomenti. Da una parte, il finanziamento del Fondo e, dall'altra parte, la sua amministrazione. I dibattiti hanno usufruito dell'importante contributo della delegazione francese che è stata molto attiva. Per quanto riguarda il finanziamento del Fondo, alcune delegazioni, nonché molte organizzazioni non governative, hanno manifestato la loro opposizione ad un finanziamento proveniente dall'Assemblea degli Stati parte, perché auspicavano la costituzione di un fondo che fosse il più autonomo possibile dagli organi della Corte. Sempre per lo stesso motivo, non si è riusciti a trovare un accordo sulla gestione del Fondo. Difatti, il possibile ruolo della Cancelleria nella sua gestione faceva temere che solo le vittime riconosciute dalla Corte avrebbero potuto beneficiare degli indennizzi versati²⁵¹.

Pertanto, i dibattiti nel corso delle ultime due sessioni si sono concentrati sulla risoluzione di queste due problematiche. Alla nona sessione la delegazione francese ha presentato una proposta che prevedeva una gestione affidata alla Cancelleria, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e ad un organo sussidiario dell'Assemblea degli Stati parte, per la gestione diretta del Fondo. La creazione di un nuovo organo, che ha preso il nome di Consiglio di direzione, ha costituito la principale novità contenuta nella proposta francese. A

²⁵⁰ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 23.

²⁵¹ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session*, cit., p. 12.

quest'ultima si deve aggiungere la proposta avanzata da numerose organizzazioni non governative per la nomina di un Direttore del Fondo²⁵².

Alla decima sessione è stato possibile raggiungere il compromesso necessario per l'approvazione definitiva del testo. Sono stati previsti quattro tipi di finanziamento del Fondo, stabilendo che essi possono provenire da risorse derivanti da indennizzi ordinati dalla Corte, secondo quanto stabilito dalla regola 98 delle Regole di procedura e di prova, dal ricavato di ammende o di beni confiscati su ordine della Corte, secondo quanto stabilito dall'art. 79, par. 2, dello Statuto, da contribuzioni volontarie da parte di Stati a favore del Fondo ed, infine, da altre risorse autorizzate dall'Assemblea degli Stati parte, a condizione che non facciano parte del bilancio ordinario della Corte. Tali fonti di finanziamento hanno lo scopo di permettere al Fondo di esercitare le sue due principali funzioni, ossia eseguire le ordinanze della Corte e permettere alle vittime dei crimini previsti nello Statuto di beneficiare di aiuti finanziari. Per quel che riguarda la sua gestione, è stato stabilito che la determinazione delle attività spetta ad un Consiglio di direzione composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea degli Stati parte seguendo gli stessi criteri previsti per l'elezione dei giudici²⁵³.

Dunque, questi tre gruppi di lavoro si sono occupati di questioni tecniche e molto specifiche. Esse hanno suscitato dibattiti prolungati e

²⁵² Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 24.

²⁵³ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission*, cit., pp. 20 ss.

complessi in seno alla Commissione preparatoria, pur non costituendo l'oggetto di documenti di primaria importanza ai fini del funzionamento della Corte. L'origine di questi lavori è individuabile nella necessità di permettere alla Corte di funzionare il più rapidamente possibile una volta entrato in vigore il Trattato istitutivo. Pertanto, la Commissione ha cercato di velocizzare l'effettiva entrata in funzione della Corte, risparmiando agli organi della Corte i negoziati su quelle questioni tecniche la cui adozione risultava indispensabile sin dall'inizio.

5.4. Il Gruppo di lavoro sul bilancio preventivo per il primo anno finanziario

Il bilancio per il primo anno finanziario della Corte rientra tra gli otto documenti che la Commissione preparatoria ha adottato in base a quanto stabilito nella risoluzione F. Tale documento ha un'importanza fondamentale per la Corte penale internazionale, in quanto, in esso, sono state stabilite concretamente le priorità della Corte nel suo primo anno di funzionamento. Perciò, il Gruppo di lavoro incaricato di redigere tale bilancio ha dovuto prendere in considerazione molti altri testi approvati dalla Commissione. Tra questi, i documenti adottati dal Gruppo sul Fondo per l'indennizzo delle vittime hanno avuto una forte rilevanza per la programmazione del bilancio del primo anno finanziario, dal momento che è stato necessario prevedere delle risorse per gli organi, come il Consiglio di

direzione del Fondo, istituiti *ex novo*²⁵⁴. Il Gruppo di lavoro sul bilancio per il primo anno finanziario della Corte si è riunito dall'ottava alla decima sessione.

I dibattiti nel corso dell'ottava sessione si sono concentrati sul documento elaborato dal Segretariato delle Nazioni Unite, che ha introdotto l'ipotesi di due diversi scenari per il bilancio. Il primo considerava l'eventualità di segnalazioni di crimini alla Corte, mentre il secondo prevedeva uno scenario senza segnalazioni alla Corte. Non si è trattato di una questione di poco conto, dal momento che la Corte doveva essere messa in condizione di lavorare sin dal primo giorno della sua effettiva costituzione. Inoltre, il progetto del Segretariato trascurava il diritto attribuito al Procuratore di procedere *motu proprio*. La forte opposizione a seguire i lavori secondo una simile impostazione, ha spinto il Gruppo a non considerare tale progetto come base per i negoziati. Difatti, essi si sono basati su un nuovo documento elaborato dal coordinatore del Gruppo²⁵⁵.

I negoziati si sono conclusi alla decima sessione con l'adozione del documento finale, che è stato suddiviso in due parti principali. La prima costituisce un elenco degli organi e dei settori che necessitano di spese nel corso del primo anno di vita della Corte. Si fa riferimento, ad esempio, agli arredi e agli equipaggiamenti della Corte, che rappresentano degli acquisti che è necessario effettuare per poter concretamente lavorare. L'elenco è composto da tredici settori, di cui fanno parte la prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte, la sede

²⁵⁴ *Ibidem*, p. 32.

²⁵⁵ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 26.

della Corte, l'ufficio del Procuratore. La seconda parte del documento riguarda, invece, le stime di spesa per ogni singolo settore del precedente elenco. Le maggiori spese riguardano il pagamento dei dipendenti e l'organizzazione dei diversi incontri previsti per il primo anno. Si è prevista una spesa totale di circa 30.893.500 euro per il primo anno finanziario della Corte²⁵⁶.

6. Il procedimento per l'elezione dei giudici

Come stabilito dalla Commissione preparatoria all'ottava sessione con l'adozione di una serie di linee-guida per un rapido funzionamento della Corte, uno speciale gruppo di lavoro, che si è riunito nel corso della nona e della decima sessione, si è occupato di elaborare i documenti preparatori per l'Assemblea degli Stati parte. Tali documenti hanno riguardato i sistemi per l'elezione dei giudici della Corte, del Procuratore, del Cancelliere, della Presidenza e del Segretariato dell'Assemblea degli Stati parte ed, infine, dei membri del Comitato sul bilancio e sulle finanze. E' stato anche incaricato di redigere un'agenda per i lavori della prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte. Dunque, si è trattato di documenti di natura essenzialmente tecnica, adottati con lo scopo di agevolare i primi lavori dell'Assemblea.

Di tutti i documenti approvati da tale Gruppo di lavoro, solo il sistema per l'elezione dei giudici della Corte ha creato alcuni problemi

²⁵⁶ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission*, cit., pp. 27 ss.

nel corso dei negoziati. Difatti, si tratta dell'unico testo che la Commissione preparatoria non è riuscita a concludere durante i suoi quattro anni di lavoro. Della questione si è dovuta occupare direttamente l'Assemblea nel corso della sua prima sessione, nel settembre 2002.

La Corte è composta da diciotto giudici eletti per nove anni con un mandato non rinnovabile. Essi svolgono i loro lavori in tre sezioni: la sezione preliminare e la sezione di primo grado, composte entrambe da almeno sei giudici e la sezione degli appelli, composta da quattro giudici e dal Presidente della Corte. La sezione preliminare svolge un ruolo fondamentale perché autorizza il Procuratore ad avviare un'inchiesta ed emette mandati d'arresto. Alla fine della fase dell'inchiesta le accuse contro l'imputato devono essere confermate dalla sezione preliminare prima di avviare il processo nell'ambito della sezione di primo grado. Il processo deve svolgersi garantendo il rispetto dei diritti dell'accusato, nonché la protezione delle vittime e dei testimoni. Lo Statuto prevede, infine, la possibilità di ricorrere in appello²⁵⁷.

Lo Statuto di Roma indica alcuni criteri importanti da seguire per l'elezione dei più alti funzionari della Corte. L'art. 36 riguarda le candidature e l'elezione dei giudici. Compito della Commissione preparatoria è stato di organizzare questi criteri in un unico sistema

²⁵⁷ ZAKR N., *Les aspects institutionnels de la Cour pénale internationale*, in *Journal du droit international*, 2002, pp. 452 ss.

d'elezione ed, inoltre, di conciliarli con altre esigenze come la trasparenza dell'intera procedura e i limiti di tempo da stabilire²⁵⁸.

Secondo l'art. 36, i diciotto giudici della Corte devono essere selezionati "fra persone che godono di un'elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentino tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle più alte cariche giudiziarie". I giudici sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati parte e restano in carica per nove anni.

In base al par. 3 dell'art. 36, essi devono avere una competenza riconosciuta nel diritto e nella procedura penale o, in alternativa, nel diritto internazionale. Tale distinzione è di primaria importanza perché i candidati vanno divisi in due liste separate per la loro elezione: la lista A per gli esperti di diritto e procedura penale e la lista B per gli esperti di diritto internazionale. Almeno nove giudici devono essere eletti dalla prima lista e almeno cinque dalla seconda.

Il medesimo articolo, al par. 4, stabilisce che i candidati possono essere presentati dagli Stati parte secondo le procedure di presentazione delle candidature alle massime cariche giudiziarie nei loro Stati, o secondo la procedura di presentazione delle candidature per la Corte internazionale di giustizia. Mentre per la prima procedura sembrano dominare criteri politici in molti Stati membri, per la seconda procedura il sistema adottato ha l'obiettivo di ridurre l'influenza politica nella scelta dei candidati e di assicurare che

²⁵⁸ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 15.

vengano eletti in funzione dei meriti professionali. Lo Statuto della Corte internazionale di giustizia, all'art. 4, indica l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come organi competenti ad eleggere i membri della Corte, su una lista designata dai gruppi nazionali della Corte permanente d'arbitrato. In base alla Convenzione dell'Aja del 1899, ogni Stato parte di tale Convenzione può nominare quattro membri alla Corte permanente d'arbitrato perché svolgano le funzioni di arbitro. Essi formano i cosiddetti gruppi nazionali²⁵⁹. Dunque, in base allo Statuto di Roma, questi gruppi possono indicare delle liste di candidati per la Corte penale internazionale.

Inoltre, il par. 8 dell'art. 36, invita gli Stati parte a tener conto della necessità di una rappresentanza dei maggiori sistemi giuridici del mondo, di un'equa rappresentanza geografica e di un'equa suddivisione tra uomini e donne.

Durante i dibattiti in seno alla Commissione preparatoria sono state presentate diverse proposte per il procedimento d'elezione dei giudici. Si trattava di trovare un sistema che permettesse di eleggere i giudici in base alle due distinte liste previste dallo Statuto.

La delegazione belga presentava allora una proposta che prevedeva due turni di voto. Nel primo turno si dovevano eleggere i primi quattordici giudici, di cui nove dalla lista A e cinque dalla lista B. Nel secondo turno si eleggevano i rimanenti quattro giudici. Con tale sistema il Belgio cercava di rispettare il più possibile le

²⁵⁹ Vedi FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire*, cit., p. 30.

disposizioni statutarie²⁶⁰. Un'altra proposta, elaborata dall'Ungheria e dal Liechtenstein, aveva, al contrario, l'obiettivo di rispettare i criteri stabiliti al par. 8 dell'art. 36. Quattordici giudici dovevano essere eletti nel primo turno, votando per almeno due candidati per ogni gruppo regionale e almeno sei uomini o donne. Il candidato che riceveva più voti sarebbe stato eletto. Le successive votazioni si dovevano svolgere allo stesso modo fino all'elezione di tutti i giudici. Pertanto, tale proposta cercava di rendere effettivi i principi di un'equa rappresentanza geografica e di un'equa ripartizione tra uomini e donne²⁶¹.

Nel corso della nona sessione le delegazioni si sono occupate di altre questioni. E' stato deciso di aprire il periodo di presentazione delle candidature subito dopo la fine della prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte. Tale periodo doveva durare fino agli inizi del mese di novembre 2002, in modo da permettere al Segretariato dell'Assemblea di tradurre i *curricula* dei candidati, in tempo utile per le elezioni. E' stato anche deciso di autorizzare gli Stati, che ancora non avevano ratificato lo Statuto della Corte, a presentare delle proprie candidature a condizione che la ratifica fosse stata depositata prima della data prevista per le elezioni dei giudici, ossia nei primi mesi del 2003²⁶².

²⁶⁰ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Ninth Session of the Preparatory Commission, April 8-19, 2002*, New York, 2002, p. 22.

²⁶¹ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 39.

²⁶² Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th Session: the Preparatory Commission*, cit., pp. 15-16.

Alla decima sessione, il periodo per la presentazione della candidature è stato esteso fino al 30 novembre 2002, considerata anche come ultima data utile per depositare lo strumento di ratifica in vista della presentazione delle candidature dei giudici. Successivamente, i dibattiti si sono concentrati sulla questione dell'equa rappresentanza geografica. Il gruppo africano ha fortemente protestato contro l'eventualità che non ci fossero dei sistemi per tutelare una giusta rappresentanza per ogni gruppo. Per tale motivo è stato proposto un sistema di quote minime di voti per ogni gruppo regionale, che equiparava il gruppo africano con altri gruppi regionali. Tuttavia, la questione non si è risolta molto facilmente. Difatti, mentre tale sistema prevedeva tre voti minimi per quasi tutti i gruppi, per il gruppo asiatico e per il gruppo dell'Europa dell'Est erano previsti soltanto due voti minimi. Ciò ha enormemente scontentato il gruppo di Stati asiatici che si considerava penalizzato dal sistema scelto²⁶³.

L'impossibilità di trovare un accordo a proposito della distribuzione su base geografica dei voti e di altre questioni lasciate in sospeso, ha reso impossibile per il Gruppo di lavoro concludere il mandato che gli era stato affidato. Per tali motivi non è stata inserita alcuna risoluzione che disciplinava la procedura per l'elezione dei giudici, tra i documenti che la Commissione preparatoria ha inviato all'Assemblea degli Stati parte per una definitiva adozione.

L'Assemblea degli Stati parte, che si è riunita per la prima volta dal 3 al 10 settembre 2002, ha riaperto i dibattiti su tale procedura. Un

²⁶³ Vedi THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th Session: the Preparatory Commission*, cit., p. 40.

accordo è stato raggiunto, il 9 settembre, con l'adozione di una risoluzione che ha previsto un sistema di voto per un numero minimo di candidati con lo scopo di realizzare pienamente un'equa suddivisione tra uomini e donne, un'equa ripartizione geografica e un'equa rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo. Essa prevede per ogni Stato membro: tre voti minimi per ogni gruppo regionale, nove voti minimi per gli esperti di diritto penale, cinque voti minimi per esperti di diritto internazionale e sei voti minimi per le candidate donne. Non si tratta di un sistema di quote in quanto non garantisce un numero minimo di eletti per ogni gruppo, ma richiede ad ogni Stato di prendere in considerazione i *curricula* di tutti i diversi candidati. Vengono eletti i candidati che ricevono una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti ad ogni votazione, fino all'elezione dei diciotto giudici. In tal modo sono state superate le problematiche emerse durante i dibattiti della Commissione preparatoria²⁶⁴.

Tale sistema di voto è stato esercitato, per la prima volta, nel corso della prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte che si è riunita, per la seconda volta, dal 3 al 7 febbraio 2003. Hanno partecipato alle elezioni ottantatré Stati membri e sono state necessarie trentatré votazioni per eleggere i diciotto giudici della Corte. Tra essi figura anche un italiano, il Professor Mauro Politi, scelto in qualità di esperto di diritto internazionale²⁶⁵.

²⁶⁴ Vedi NGO COALITION FOR THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT , *Procedures for the Election of Judges to the International Criminal Court*, 23 January 2003, (rintracciabile sul sito web della Coalizione delle Organizzazioni non governative per la Corte penale internazionale, in <http://www.iccnw.org>).

²⁶⁵ Per i risultati delle elezioni dei giudici della Corte penale internazionale si è consultato il sito web delle Nazioni Unite, in <http://www.un.org> .

CONCLUSIONI

La Commissione preparatoria ha concluso i suoi lavori con la fine della decima sessione, il 12 luglio 2002, riuscendo, nel corso dei quattro anni in cui ha lavorato, ad approvare tutti i testi indicati nella risoluzione F dell'Atto finale annesso allo Statuto di Roma. Inoltre, essa ha elaborato una lunga serie di risoluzioni da sottoporre all'Assemblea degli Stati parte, con l'obiettivo di agevolare i primi lavori della Corte. Pertanto il suo contributo, che non ha comportato alcuna modifica dello Statuto istitutivo della Corte, non si è limitato ai testi previsti dall'Atto finale, ma è stato ampliato notevolmente fino ad includere tutte quelle disposizioni necessarie ad un efficiente e rapido inizio del funzionamento della Corte.

Nel ripercorrere le dieci sessioni di lavoro della Commissione, essa si è inizialmente concentrata sull'elaborazione di due testi di particolare importanza: le Regole di procedura e di prova e gli Elementi dei crimini. Si tratta di due documenti indispensabili per il concreto funzionamento della Corte, in quanto incidono sullo svolgimento dei processi e sulla definizione precisa dei crimini di

competenza della stessa. E' stato dunque naturale che le delegazioni, che hanno preso parte ai lavori della Commissione, abbiano dedicato più di due anni di negoziati all'elaborazione di tali documenti.

Tuttavia, il Gruppo di lavoro che ha maggiormente impegnato la Commissione è stato quello sul crimine d'aggressione. Le problematiche d'ordine giuridico, oltre che politico, non sono state tutte risolte da tale Gruppo ma il contributo da esso fornito permetterà alla Corte di proseguire con una solida base i lavori su tale crimine. L'Assemblea degli Stati parte ha infatti adottato una risoluzione, inviata dalla Commissione preparatoria, che prevede l'istituzione di un Gruppo di lavoro *ad hoc* in seno all'Assemblea per continuare i negoziati sul crimine d'aggressione. Esso si riunirà per la prima volta nel corso della seconda sessione dell'Assemblea degli Stati parte, prevista per il settembre 2003.

I restanti sei documenti elencati dalla risoluzione F hanno richiesto meno sessioni di lavoro alla Commissione per la loro approvazione. Si tratta dell'Accordo tra la Corte e le Nazioni Unite, del Regolamento finanziario, dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte, del Regolamento procedurale dell'Assemblea degli Stati parte, dell'Accordo di sede tra la Corte e il Regno dei Paesi Bassi e del bilancio per il primo anno finanziario. Tali documenti completano lo Statuto della Corte, permettendo ad essa di avere gli strumenti per far funzionare i propri organi e per instaurare i rapporti necessari con altri soggetti dell'ordinamento internazionale come l'Organizzazione delle Nazioni Unite o gli Stati membri della Corte.

Infine, come auspicato alla settima sessione e deciso definitivamente all'ottava, la Commissione ha elaborato una serie di risoluzioni per un rapido funzionamento della Corte. Il costante aumento delle ratifiche dello Statuto di Roma è all'origine della necessità, avvertita dalle delegazioni, d'intraprendere tali lavori. Le risoluzioni hanno riguardato gli argomenti più disparati: dalla scelta del personale all'elezione degli alti funzionari della Corte, dallo svolgimento dei lavori della prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte alla creazione di un fondo per l'indennizzo delle vittime. Si è trattato dunque, di questioni pratiche, ma al contempo di grande utilità, non solo perché hanno affrontato degli aspetti importanti per il lavoro della Corte, ma anche perché le hanno fatto risparmiare molto tempo utile nel corso dei suoi primi mesi di effettivo funzionamento.

Tutti i documenti, approvati dalla Commissione preparatoria, hanno costituito soltanto dei progetti di testi fino a quando l'Assemblea degli Stati parte non li ha definitivamente adottati nel corso della sua prima sessione, che si è svolta dal 3 al 10 settembre 2002. Difatti, da un punto di vista teorico, l'Assemblea avrebbe potuto modificarli o non adottarli, in quanto organo preposto ad assumere una decisione finale. Tuttavia, il fatto che ciò non sia avvenuto dimostra che gli anni impiegati dalla Commissione ad elaborare i numerosi testi, non è stato tempo impiegato invano. Naturalmente, la scelta di affidare agli Stati l'elaborazione dei documenti indicati dalla risoluzione F, attraverso la costituzione della Commissione preparatoria, ha agevolato la loro successiva adozione da parte

dall'Assemblea, perché composta principalmente dagli stessi Stati che avevano partecipato in precedenza ai lavori della Commissione.

E' necessario ricordare che due documenti, le disposizioni sul crimine d'aggressione e il procedimento per l'elezione dei giudici, non sono stati conclusi in seno alla Commissione. Per tale motivo, l'Assemblea degli Stati parte ha deciso di proseguire i dibattiti sul crimine d'aggressione e, contemporaneamente, ha adottato la procedura necessaria per l'elezione dei giudici della Corte. Tale elezione è poi avvenuta nel febbraio 2003 quando sono stati designati i diciotto giudici della Corte penale internazionale.

Dunque, la Commissione preparatoria ha svolto un lavoro ingente, frutto di quattro anni di negoziati intensi che hanno coinvolto non solo molte delegazioni di Stati, ma anche diverse organizzazioni non governative, il cui contributo è stato spesso utile per la soluzione delle problematiche emerse durante i negoziati. Questi sono stati caratterizzati, in alcuni frangenti, dalla netta opposizione tra le diverse delegazioni portatrici di interessi contrapposti. La soluzione si è trovata tramite compromessi, grazie alla mediazione delle altre delegazioni o delle organizzazioni non governative, come spesso avviene nel corso di riunioni intergovernative.

I lavori della Commissione si sono inseriti in un contesto internazionale del tutto particolare. Oltre agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 che hanno colpito la città di New York, la politica di forte opposizione degli Stati Uniti d'America nei confronti della Corte penale internazionale, ha avuto delle ripercussioni sui lavori della Commissione. Come unico organo istituito dalla

Conferenza di Roma per lavorare prima dell'entrata in vigore dello Statuto della Corte, essa ha risentito di ciò che avveniva a livello diplomatico e ha, di conseguenza, sentito l'esigenza di presentare le proprie posizioni. La conclusione con successo dei suoi lavori, l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, lo svolgimento della prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte, dimostrano, però, che i primi tentativi di indebolire la Corte non hanno raggiunto i loro obiettivi.

Dal settembre 2002, il processo per un'effettiva istituzione della Corte si è avviato verso una definitiva conclusione. La realizzazione di queste ultime tappe è stata affidata direttamente agli organi della Corte, in base a quanto stabilito dallo Statuto di Roma. Nel corso di questi ultimi mesi, l'Assemblea degli Stati parte ha eletto i giudici e il Procuratore della Corte. In particolare, per svolgere le importanti funzioni di Procuratore è stato scelto l'argentino Luis Ocampo Moreno, eletto all'unanimità il 21 aprile 2003 con 78 voti a favore. Infine, nel settembre 2002, è stato aperto alle firme e al deposito delle ratifiche, l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte, accordo preparato dalla Commissione preparatoria e successivamente adottato dall'Assemblea degli Stati parte.

L'entrata in vigore dello Statuto di Roma, rende, inoltre, necessario un rapido adattamento delle legislazioni interne degli Stati membri, in particolare in materia d'immunità dei vertici dello Stato. L'attuazione delle disposizioni dello Statuto costituisce un aspetto importante per rendere effettivo il principio della responsabilità penale

internazionale degli individui autori dei crimini di competenza della Corte.

Oltre all'adozione di numerosi documenti, che hanno rappresentato il principale motivo per l'istituzione della Commissione preparatoria, è indispensabile ricordare che essa ha anche assolto ad un'altra funzione non meno importante. Attraverso i suoi quattro anni di lavoro, ha consolidato quel lento e costante processo di rafforzamento, a livello internazionale, del sostegno alla Corte penale internazionale. Non si tratta di una conseguenza di poco conto, se si pensa che altre commissioni simili non sono riuscite a raggiungere tale obiettivo. La Commissione preparatoria, costituita in seguito alla firma della Convenzione del diritto del mare del 1982, ha lavorato per più di dieci anni con l'obiettivo di approvare una serie di documenti, ma anche di consolidare il sostegno alle nuove istituzioni previste dalla Convenzione, tra cui il Tribunale internazionale del diritto del mare. Tuttavia, le difficoltà emerse nel corso dei lunghi anni di negoziati in seno a tale Commissione sono state risolte solo attraverso una serie di emendamenti alla Convenzione adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1994. Tale precedente non si è ripetuto per la Corte penale internazionale e ciò costituisce un altro motivo di successo dei lavori della Commissione preparatoria.

I lavori della Commissione preparatoria della Corte penale internazionale rappresentano, dunque, l'ultima tappa di un lungo processo che può essere fatto risalire agli inizi del XX secolo quando si sentì allora l'esigenza di creare dei meccanismi idonei, a livello sovranazionale, per giudicare i responsabili di gravi crimini di portata

internazionale. Pertanto, il contributo dato dalla Commissione preparatoria per l'istituzione della Corte penale internazionale, costituisce la concreta realizzazione di tali obiettivi.

La futura efficacia della Corte penale internazionale nel reprimere i crimini di sua competenza, la fiducia che essa saprà generare attraverso i suoi giudizi nei cittadini degli Stati membri, dipendono da numerosi fattori che è impossibile, attualmente, prevedere.

Nel guardare all'esperienza di altre Corti istituite a livello internazionale, ci si rende conto che si tratta di una sfida dall'esito non scontato. I popoli europei hanno conosciuto il consolidamento e il successo della Corte europea dei diritti dell'uomo, che si occupa di far rispettare le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Non si tratta di una Corte simile alla Corte penale internazionale, ma rappresenta un'istituzione che è riuscita, nel corso degli anni, a creare fiducia nella sua imparzialità e nella sua corretta applicazione delle norme della Convenzione. Forse, tale esperienza può essere all'origine del sostegno dato dai popoli e dai governi d'Europa alla creazione della Corte penale internazionale.

Il fatto che altri popoli esprimano delle preoccupazioni circa l'imparzialità dei futuri giudizi della Corte, non va respinta *in toto*. E' necessario rispettare tali posizioni e lavorare per dialogare con gli Stati che ne sono i portavoce nell'ambito della comunità internazionale. Tuttavia, tali posizioni non implicano automaticamente che la Corte penale internazionale sia stata creata invano. Molti sono gli Stati che hanno ratificato lo Statuto della Corte e, pertanto,

numerosi sono gli individui che potranno essere giudicati dalla Corte se responsabili di gravi crimini di portata internazionale.

La creazione della Corte penale internazionale rappresenta uno strumento di cui la comunità internazionale si è dotata per adempiere al dovere morale di rispetto verso la vita umana troppo spesso violato da crimini come il genocidio, i crimini contro l'umanità o i crimini di guerra. Oltre alla sua funzione giurisdizionale, è possibile che la Corte assuma anche una funzione deterrente nei confronti dei possibili autori dei crimini di sua competenza. Non resta altro che aspettare e vedere come essa funzionerà nei prossimi anni, auspicando che gli sforzi messi in atto per la sua istituzione e il suo concreto funzionamento siano serviti alla creazione di una Corte solida, efficiente ed imparziale, uniche caratteristiche che potranno consolidare in futuro tale organismo giurisdizionale.

BIBLIOGRAFIA

AKHAVAN P., *Contributions of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda to Development of Definitions of Crimes Against Humanity and Genocide*, in *American Society of International Law Proceedings of the 94th Annual Meeting*, 2000, pp. 279 ss.

ARCARI M., *La Risoluzione 1422 (2002) relativa ai rapporti tra la Corte penale internazionale e forze di peacekeeping: (nuovi) problemi di legittimità dell'azione del Consiglio di Sicurezza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, pp. 723 ss.

BASSIOUNI M. C., *Cour pénale internationale. Ratification et mise en œuvre dans les législations nationales: Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale*, in *Révue internationale de droit pénal*, 2000, pp. 1 ss.

BASSIOUNI M. C., *Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico*, Milano, 1999.

BASSIOUNI M. C., *The Statute of the International Criminal Court: A Documentary History*, New York, 1998.

BYRON C., TURNS D., *The Preparatory Commission for the International Criminal Court*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2001, pp. 420 ss.

CONSO G., *Ad un anno dall'approvazione dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pp. 1 ss.

CONSO G., *Dai Tribunali ad hoc alla Corte Criminale Permanente*, in *La comunità internazionale*, 2000, pp. 369 ss.

CONTENTO G., *Corso di diritto penale vol.2*, Bari, 1999.

DASCALOPOULOU LIVADA P., *Crimes Under the Jurisdiction of the International Criminal Court*, in *Revue hellénique de droit international*, 1998, pp. 431 ss.

DASCALOPOULOU LIVADA P., *The Crime of Aggression: Making Operative the Jurisdiction of the ICC. Tendencies in the Prep. Com.*, in *American Society of International Law Proceedings of the 96th Annual Meeting*, 2002, pp. 185 ss.

DEAN F., *Diritto penale internazionale. Lezioni agli studenti*, Perugia, 1999.

DE FRANCHIS F., *Dizionario giuridico vol.1*, Milano, 1984.

DELLA MORTE G., *Alla ricerca di altre immunità per i cittadini nordamericani*, in *Diritto penale e processo*, 2002, pp. 1302 ss.

DELLA MORTE G., *Gli Stati Uniti d'America e la Corte criminale internazionale*, in *Diritto penale e processo*, 2002, pp. 1172 ss.

DELLA MORTE G., *Un passo avanti per la Corte internazionale, uno indietro per gli Stati Uniti e uno ambiguo per l'Unione europea*, in *Diritto penale e processo*, 2002, pp. 1435 ss.

DE Z. GUNAWARADANA A., *Contributions by the International Criminal Tribunal for Rwanda to Development of the Definition of Genocide*, in *American Society of International Law Proceedings of the 94th Annual Meeting*, 2000, pp. 277 ss.

DONAT-CATTIN D., *Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale: Riflessioni a margine della Conferenza diplomatica dell'ONU*, in *La comunità internazionale*, 1998, pp. 703 ss.

DORMANN K., *Contributions by the Ad Hoc Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda to the Ongoing Work on the Elements of Crimes in the Context of the ICC*, in *American Society of International Law Proceedings of the 94th Annual Meeting*, 2000, pp. 284 ss.

DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court: the Elements of War Crimes. Grave Breaches and Violations of Article 3 Common to the Geneva Conventions of August 1949*, in *International Review of the Red Cross*, 2000, pp. 771 ss.

DORMANN K., *Preparatory Commission for the International Criminal Court: the Elements of War Crimes. Part II: Other Serious Violations of the Laws and Customs Applicable in International and Non-International Armed Conflicts*, in *International Review of the Red Cross*, 2001, pp. 461 ss.

DRAETTA U., *Principi di diritto delle Organizzazioni internazionali*, Milano, 1997.

DURANTE F., SPATAFORA E., *Gli accordi di sede. Immunità e privilegi degli enti e dei funzionari internazionali in Italia*, Milano, 1993.

FANCHIOTTI V., *Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence: I) Le Regole di procedura*, in *Diritto penale e processo*, 2000, pp. 1269 ss.

FANCHIOTTI V., *Completata la stesura della Rules of Procedure and Evidence: II) Le Regole probatorie*, in *Diritto penale e processo*, 2000, pp. 1402 ss.

FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Reconciling Differences between Legal Systems*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 252 ss.

FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Reconciling Differences between Systems of Values*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 253 ss.

FERNANDEZ DE GURMENDI S., *The Rome Statute and its Annexes: Update on the Work of the Preparatory Commission*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, pp. 71 ss.

FERNANDEZ DE GURMENDI S., FRIMAN H., *The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2000, pp. 289 ss.

FERNANDEZ DE GURMENDI S., *Victims and Witnesses*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 427 ss.

GREPPI E., *I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità nel diritto internazionale*, Torino, 2001.

HALL C. K., *The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court*, in *American Journal of International Law*, 2000, pp. 773 ss.

HARHOFF F., MOCHOCHOKO P., *Cooperation Under Article 98*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 664 ss.

KELT M., VON HEBEL H., *The Default Rule*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 29 ss.

KELT M., VON HEBEL H., *Unlawfulness*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, p. 39.

- KIRSCH P., *The International Criminal Court: Current Issues and Perspectives*, in *Law and Contemporary Problems*, 2001, pp. 3 ss.
- KIRSCH P., HOLMES J. T., *The Birth of the International Criminal Court: The 1998 Rome Conference*, in *The Canadian Yearbook of International Law*, 1998, pp. 3 ss.
- LA HAYE E., *Article 8(2)(b)(xxii)-Rape, Sexual Slavery, Enforced Prostitution, Forced Pregnancy, Enforced Sterilization, and Sexual Violence*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 184 ss.
- LA ROSA A. M., *Dictionnaire de droit international pénal. Termes choisis*, Paris, 1998.
- LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (I)*, in *Diritto penale e processo*, 2001, pp. 109 ss.
- LATTANZI F., *Veniamo ora agli Elements of Crimes (II)*, in *Diritto penale e processo*, 2001, pp. 377 ss.
- LEANZA U., *Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002.
- LEANZA U., *The Rome Statute and its Annexes: Update on the Work of the Preparatory Commission*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, pp. 66 ss.
- LEMKIN R., *Genocide as a Crime Under International Law*, in *The American Journal of International Law*, 1947, pp. 145 ss.
- MARCHISIO S., *Il finanziamento multilaterale. La terza via della cooperazione allo sviluppo*, Milano, 1986.
- MARCHISIO S., *L'ONU Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000.
- MARCHISIO S., *Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2000, pp. 49 ss.
- MURPHY S. D., *American Service Members' Protection Act*, in *The American Journal of International Law*, 2002, pp. 975 ss.
- MURPHY S. D., *U.S. Notification of Intent Not to Become a Party to the Rome Statute*, in *The American Journal of International Law*, 2002, p. 724.
- NEWTON M. A., *The International Criminal Court Preparatory Commission: The way It is & the way ahead*, in *Virginia journal of international law*, 2000, pp. 204 ss.
- PERRAKIS S., *Quelques considérations sur le cadre fonctionnel de la Cour Criminelle Internationale. Perspectives et réalités*, in *Revue hellénique de droit international*, 1998, pp. 423 ss.
- POCAR F., *Creazione della Corte penale internazionale*, in *Relazioni internazionali*, 1998, pp. 14 ss.
- POLITI M., *Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale: Le point de vue d'un négociateur*, in *Revue générale de droit international public*, 1999, pp. 818 ss.
- POLITI M., *The ICC and the Crime of Aggression: A Pending Issue*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, pp. 96 ss.
- POLITI M., *The Rome Statute of the International Criminal Court. A Challenge to impunity*, Burlington, 2001.
- REALE P., *Lo Statuto della Corte Penale Internazionale*, Padova, 1999.
- REISMAN W. M., *The Definition of Aggression and the ICC: Introduction*, in *American Society of International Law Proceedings of the 96th Annual Meeting*, 2002, p. 181.
- ROBERGE M. C., *La nouvelle Cour Pénale Internationale: évaluation préliminaire*, in *Revue internationale de la Croix-Rouge*, 1998, pp. 725 ss.

ROBINSON D., *Article 7 (1)(a)-Crime Against Humanity of Extermination*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 81 ss.

ROBINSON D., *Article 7 (1)(c)-Crime Against Humanity of Enslavement*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 84 ss.

ROBINSON D., *Crimes Against Humanity in the Elements of Crimes*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 58 ss.

ROBINSON D., *The Course of Negotiations: Cultural Relativism Versus a Common Standard of Humanity*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 65 ss.

SACCUCCI A., *Ratifica italiana dello Statuto che ha istituito la Corte penale internazionale*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pp. 1331 ss.

SAULLE M. R., *Lezioni di diritto internazionale*, Napoli, 1998.

SCHABAS W. A., *Follow up to Rome: Preparing for Entry into Force of the International Criminal Court Statute*, in *Human Rights Law Journal*, 1999, pp. 157 ss.

TISCI G., *La Corte Penale Internazionale*, Napoli, 1999.

TRANCHINA G., *Il processo penale e le sue caratteristiche*, in *Diritto processuale penale*, Milano, 1994, pp. 33 ss.

VON HEBEL H., *Article 8(2)(b)(viii)-The Transfer, Directly or Indirectly, by the Occupying Power of Parts of Its Own Civilian Population into the Territory It Occupies, or the Deportation or Transfer of All or Parts of the Population of the Occupied Territory Within or Outside this Territory*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 158 ss.

VON HEBEL H., *Developing Elements of Crimes*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 8 ss.

VON HEBEL H., KELT M., *Some Comments on the Elements of Crimes for the Crimes of the ICC Statute*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2000, pp. 273 ss.

WITSCHEL G., RUCKERT W., *Article 7(1) (i)-Crime Against Humanity of Enforced Disappearance of Persons*, in *The International Criminal Court Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence*, New York, 2001, pp. 98 ss.

WITSCHEL G., *The Rome Statute and its Annexes: Update on the Work of the Preparatory Commission*, in *European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Roma, 2001, pp. 83 ss.

WEDGWOOD R., *The Irresolution of Rome*, in *Law and Contemporary Problems*, 2001, pp. 193 ss.

ZAKR N., *Les aspects institutionnels de la Cour pénale internationale*, in *Journal du droit international*, 2002, pp. 449 ss.

Documenti rilevanti

AMNESTY INTERNATIONAL, *International Criminal Court: US Efforts to Obtain Impunity for Genocide, Crimes Against Humanity and War Crime*, London, August 2002.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Conclusioni della 2450^{ma} sessione del Consiglio dell'Unione europea (affari generali e relazioni esterne) svolta a Bruxelles il 30 settembre 2002*, in 12134/02 (Presse 279).

FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *La nouvelle lettre de la FIDH n:58*, Juillet-Aout 2002.

FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Fin des travaux de la Commission Préparatoire pour la CPI. Rapport de position n.7*, Paris, Juillet 2002.

FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, *Non à l'exception américaine. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, l'offensive américaine contre la Cour pénale Internationale. Rapport de position n. 8*, Paris, Novembre 2002.

INTERNATIONAL CRIMINAL DEFENCE ATTORNEYS ASSOCIATION, *The ICDAA Announces: A Conference on the Establishment of an International Criminal Bar*, 2001.

INTERNATIONAL FEDERATION OF HUMAN RIGHTS LEAGUES, *Guaranteeing an Independent International Criminal Court. Position Paper n:5*, February 2001.

MAUPAS S. , *The Third Pillar of the ICC* , in *Judicial Diplomacy.Chronicles and Reports on International Criminal Justice*, June 2002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE, *Il Tribunale penale internazionale*, 1998.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DEL REGNO DEI PAESI BASSI, *Progress Report Concerning the Establishment of the International Criminal Court*, 2002.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Sixth Session of the Preparatory Commission, November 27-December 8, 2000*, New York, 2000.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Seventh Session of the Preparatory Commission, February 26-March 9, 2001*, New York, 2001.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Eighth Session of the Preparatory Commission, September 24-October 5, 2001*, New York, 2001.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Draft Report on the Ninth Session of the Preparatory Commission, April 8-19, 2002*, New York, 2002.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *European Newsletter n:26*, July 2002.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Ninth ICC Prepcom*, April 2002.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Procedure for the Election of Judges to the International Criminal Court*, January 2003.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Report on the Preparatory Commission about the Establishment of an International Criminal Court*, February 1999.

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *The Intersessional Meeting of Experts at The Hague*, 11 to 15 March 2002.

THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 9th. Session: the Preparatory Commission for the International Criminal Court*, Bruxelles, April 2002.

THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, *Report 10th. Session: the Preparatory Commission for the International Criminal Court*, Bruxelles, July 2002.

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MONITOR, *Newspaper of the NGO Coalition for the International Criminal Court Issue 19*, December 2001.

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MONITOR, *Newspaper of the NGO Coalition for the International Criminal Court Issue 20*, April 2002.

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MONITOR, *Newspaper of the NGO Coalition for the International Criminal Court Issue 21*, June 2002.

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MONITOR, *Newspaper of the NGO Coalition for the International Criminal Court Issue 22*, September 2002.

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MONITOR, *Newspaper of the NGO Coalition for the International Criminal Court Issue 23*, February 2003.

THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW INSTITUTE DE PAUL UNIVERSITY, *Progress Report on the Ratification and National Implementing Legislation of the Statute for the Establishment of an International Criminal Court*, 7th. Edition, February 2001.

THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW INSTITUTE DE PAUL UNIVERSITY, *Progress Report on the Ratification and National Implementing Legislation of the Statute for the Establishment of an International Criminal Court*, 9th. Edition, November 2001.

Siti Web rilevanti

AMNESTY INTERNATIONAL, in <http://www.amnesty.org> .

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, in <http://europa.eu.int> .

EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION, in <http://www.elsa-online.org> .

FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, in <http://www.fidh.org> .

INTERNATIONAL CRIMINAL DEFENCE ATTORNEYS ASSOCIATION, in <http://www.hri.ca/partners/aiad-icdaa/> .

JUDICIAL DIPLOMACY, in <http://www.diplomatiejudiciaire.com> .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DEL REGNO DEI PAESI BASSI, in <http://www.minbuza.nl> .

NGO COALITION FOR INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, in <http://www.iccnw.org> .

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, in <http://www.un.org> .

THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW INSTITUTE DE PAUL UNIVERSITY, in <http://www.depaul.edu> .

Documenti delle Nazioni Unite

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, *Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*, 17 July 1998 (in U.N. Doc. A/CONF.183/9).

FINAL ACT of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998 (in U.N. Doc. A/CONF.183/10).

1. Risoluzioni dell'Assemblea Generale

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, *Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, del 9/12/1948, in A/RES/260 A(III).

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, *Definition of Aggression*, del 14/12/1974, in A/RES/3314 A(XXIX).

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, *Establishment of an International Criminal Court*, dell'8/12/1998, in A/RES/53/105.

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, *Establishment of the International Criminal Court*, del 9/12/1999, in A/RES/54/105.

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, *Establishment of the International Criminal Court*, del 12/12/2000, in A/RES/55/155.

RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, *Establishment of the International Criminal Court*, del 12/12/2001, in A/RES/56/85.

2. Documenti adottati dalla Commissione preparatoria della Corte penale internazionale

PCNICC/2000/1/Add.1, *Rules of Procedure and Evidence*, June 2000.

PCNICC/2000/1/Add.2, *Elements of Crimes*, June 2000.

PCNICC/2000/INF/4, *Summary of Statements Made in Plenary in Connection with the Adoption of the Report of the Working Group on the Rules of Procedure and Evidence and the Report of the Working Group of the Elements of Crimes*, July 2000.

PCNICC/2001/L.2, *Road Map Leading to the Early Establishment of the International Criminal Court*, September 2001.

PCNICC/2001/1/Add.1, *A Relationship Agreement Between the Court and the United Nations*, October 2001.

PCNICC/2001/1/Add.2, *Financial Regulations and Rules*, October 2001.

PCNICC/2001/1/Add.3, *An Agreement on the Privileges and Immunities of the Court*, October 2001.

PCNICC/2001/1/Add.4, *The Rules of Procedure of the Assembly of States Parties*, October 2001.

PCNICC/2002/WGASP-PD/L.2, *Provisional Agenda for the First Meeting of the Assembly of States Parties*, February 2002.

PCNICC/2002/INF/2, *Provisional Internal Rules and Regulations of the International Criminal Court. Inter-Sessional Meeting of Experts Held at The Hague from 11 to 15 March 2002*, March 2002.

PCNICC/2002/1/Add.1, *Basic Principles Governing a Headquarters Agreement to be Negotiated Between the Court and the Host Country*, April 2002.

PCNICC/2002/INF/4, *Statement by the Presidency of the European Union on Behalf of the European Union*, 18 April 2002.

PCNICC/2002/2/Add.1, *A Budget for the First Financial Year*, July 2002.

PCNICC/2002/2/Add.2, *Proposals Pursuant to Resolution F of the Final Act for a Provision on Aggression*, July 2002.

PCNICC/2002/WGCA/L.2/Rev.1, *Draft Resolution of the Assembly of States Parties on the Continuity of the Work in Respect of the Crime of Aggression*, July 2002.

PCNICC/2002/L.3, *Statement by the Preparatory Commission dated 3 July 2002, Transmitted by the Chairman of the Preparatory Commission to the President of the Security Council with Copies to the Members of the Security Council and to the Secretary-General*, 3 July 2002.

PCNICC/2002/3, *A Guide to the Report of the Preparatory Commission*, July 2002.

3. Comunicati stampa delle Nazioni Unite

L/2963, *Preparatory Commission for the International Criminal Court Adopts Rules of Procedure and Evidence and Text on Elements of Crimes*, June 2000.

L/2975, *Preparatory Commission for the International Criminal Court Opens Seventh Session at Headquarters*, February 2001.

L/2977, *International Criminal Court Preparatory Commission Concludes Seventh Session*, March 2001.

L/2986, *International Criminal Court Now has Two Thirds of Necessary Ratifications, Preparatory Commission Told*, October 2001.

L/2988, *At Eighth Session of Preparatory Commission for International Criminal Court, Four Working Groups Announce Completion of Assignments*, October 2001.

L/3003, *Secretary-General Addresses Preparatory Commission for International Court as it Concludes Ninth Session*, 19 April 2002.

L/3008, *Preparatory Commission for International Criminal Court “Deeply Concerned” at Security Council Developments Regarding Court and Peacekeeping*, 3 July 2002.

L/3010, *Preparatory Commission for International Criminal Court Concludes Tenth and Final Session*, 12 July 2002.

ALLEGATO 1

SESSIONI DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Sessioni convocate in base alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 53/105 dell’8 dicembre 1998 :

- Prima sessione: 16 febbraio – 26 febbraio 1999
- Seconda sessione: 26 luglio – 13 agosto 1999
- Terza sessione: 29 novembre – 17 dicembre 1999

Sessioni convocate in base alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 54/105 del 9 dicembre 1999 :

- Quarta sessione: 13 marzo – 31 marzo 2000
- Quinta sessione: 12 giugno – 30 giugno 2000
- Sesta sessione: 27 novembre – 8 dicembre 2000

Sessioni convocate in base alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 55/155 del 12 dicembre 2000 :

- Settima sessione: 26 febbraio – 9 marzo 2001
- Ottava sessione: 24 settembre – 5 ottobre 2001

Sessioni convocate in base alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 56/85 del 12 dicembre 2001 :

- Nona sessione: 8 aprile – 19 aprile 2002
- Decima sessione: 1 luglio – 12 luglio 2002

ALLEGATO 2

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Presidenza della Commissione preparatoria

3 sessione

10 sessione

Coordinatori: Tuvaku Manongi (*Tanzania*) 3-6 sessione

Silvia Fernandez de Gurmendi (*Argentina*) 7-10 sessione

- **Gruppo di lavoro sull'Accordo per i rapporti tra la Corte e le Nazioni Unite**



6 sessione

8 sessione

Coordinatore: Cristian Maquieira (*Cile*)

- **Gruppo di lavoro sul Regolamento e le Regole finanziarie della Corte**



6 sessione

8 sessione

Coordinatore: Georg Witschel (*Germania*)

- **Gruppo di lavoro sull'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte**



6 sessione

8 sessione

Coordinatore: Phakiso Mochochoko (*Lesotho*)

- **Gruppo di lavoro sul Regolamento procedurale dell'Assemblea degli Stati parte**




7 sessione

8 sessione

Coordinatore: Saeid Mirzaee-Yengejeh (*Iran*)

- **Gruppo di lavoro sui principi di base dell'Accordo di sede tra la Corte e il Regno dei Paesi Bassi**




8 sessione

9 sessione

Coordinatore: Zsolt Hetesy (*Ungheria*)

- **Gruppo di lavoro sul bilancio per il primo anno finanziario**



8 sessione

10 sessione

Coordinatori: Rolf Fife (*Norvegia*) 8 sessione

Valentin Zellweger (*Svizzera*) 9-10 sessione

TESTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PREPARATORIA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALEⁱ

- I. Gruppo di lavoro sulle Regole di procedura e di prova
 - **Regole di procedura e di prova**
(Giugno 2000) *quinta sessione*

- II. Gruppo di lavoro sugli Elementi dei crimini
 - **Elementi dei crimini**
(Giugno 2000) *quinta sessione*

- III. Gruppo di lavoro sul crimine d'aggressione
 - **Disposizioni sul crimine d'aggressione**
(Luglio 2002) *decima sessione*

- IV. Gruppo di lavoro sull'Accordo per i rapporti tra la Corte e le Nazioni Unite
 - **Accordo per i rapporti tra la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite**
(Ottobre 2001) *ottava sessione*

- V. Gruppo di lavoro sul Regolamento e le Regole finanziarie della Corte
 - **Regolamenti finanziari della Corte**
(Ottobre 2001) *ottava sessione*
 - **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte per la costituzione di un Comitato per il bilancio e le finanze**
(Ottobre 2001) *ottava sessione*
 - **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte sui criteri rilevanti per le contribuzioni volontarie alla Corte penale internazionale**

(Ottobre 2001) *ottava sessione*

VI. Gruppo di lavoro sull'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte

- **Accordo sui privilegi e le immunità della Corte**
(Ottobre 2001) *ottava sessione*

VII. Gruppo di lavoro sul Regolamento procedurale dell'Assemblea degli Stati parte

- **Regolamento procedurale interno dell'Assemblea degli Stati parte**
(Ottobre 2001) *ottava sessione*

VIII. Gruppo di lavoro sui principi di base dell'Accordo di sede tra la Corte e il Regno dei Paesi Bassi

- **Principi di base sull'Accordo di sede tra la Corte penale internazionale e il Regno dei Paesi Bassi**
(Aprile 2002) *nona sessione*

IX. Gruppo di lavoro sul bilancio per il primo anno finanziario

- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte sull'iscrizione al credito degli Stati che hanno versato dei contributi al fondo di destinazione speciale per la costituzione della Corte penale internazionale**
(Aprile 2002) *nona sessione*
- **Bilancio preventivo per il primo anno finanziario**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la scelta del personale della Corte**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Decisione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la partecipazione della Corte alla cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la soglia per la ripartizione delle spese della Corte penale internazionale**
(Luglio 2002) *decima sessione*

- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante il fondo di cassa per il primo periodo finanziario**
(Luglio 2002) *decima sessione*

- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante gli impegni di spesa per il primo periodo finanziario e per l'esecuzione del relativo bilancio**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Decisione dell'Assemblea degli Stati parte relativa alla costituzione dei fondi della Corte**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Decisione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante le disposizioni provvisorie per l'esercizio dell'autorità della Corte prima dell'entrata in servizio del Cancelliere**
(Luglio 2002) *decima sessione*

X. Gruppo di lavoro sui documenti preparatori dell'Assemblea degli Stati parte

- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante le disposizioni provvisorie per il Segretariato dell'Assemblea degli Stati parte**
(Aprile 2002) *nona sessione*
- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la presentazione delle candidature e l'elezione dei Giudici, del Procuratore e dei Vice Procuratori della Corte penale internazionale**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la procedura di presentazione delle candidature e dell'elezione dei membri del Comitato per il bilancio e le finanze**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante il Segretariato permanente dell'Assemblea degli Stati parte**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Raccomandazione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la disposizione dei seggi all'Assemblea degli Stati parte**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Ordine del giorno provvisorio della prima riunione dell'Assemblea degli Stati parte prevista presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 3 al 10 Settembre 2002**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Composizione della Presidenza della prima riunione dell'Assemblea degli Stati parte**
(Luglio 2002) *decima sessione*

XI. Gruppi di lavoro sulle rimanenti questioni finanziarie

1. Sottogruppo di lavoro sulle Regole di gestione finanziaria

- **Regole di gestione finanziaria**
(Aprile 2002) *nona sessione*

2. Sottogruppo di lavoro sulla remunerazione dei Giudici

- **Condizioni d'impiego e remunerazione dei Giudici della Corte penale internazionale**
(Luglio 2002) *decima sessione*

3. Sottogruppo di lavoro sui fondi per l'indennizzo delle vittime

- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la creazione di un fondo per l'indennizzo delle vittime dei crimini di competenza della Corte e dei loro familiari**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte riguardante la presentazione delle candidature e l'elezione dei membri del Consiglio di direzione del fondo per l'indennizzo delle vittime**
(Luglio 2002) *decima sessione*

XII. Ulteriori documenti adottati dalla Commissione preparatoria ed inviati all'Assemblea degli Stati parte

- **Rapporto dell'incontro intersessionale svolto all'Aja dall'11 al 15 Marzo 2002**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Attività del sotto comitato della Presidenza come interlocutore del Regno dei Paesi Bassi**
(Luglio 2002) *decima sessione*
- **Creazione di un ordine internazionale degli avvocati penalisti**
(Luglio 2002) *decima sessione*

ⁱ La traduzione in italiano dei titoli dei documenti è stata effettuata dal Laureando.
Per la versione originale in inglese, si veda *A Guide to the Report of the Preparatory Commission*, in PCNICC/2002/3 (rintracciabile sul sito web delle Nazioni Unite in <http://www.un.org>).